ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1133 DEL 24 LUGLIO 2020

Allegato A

Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

PARTE I

Amministrazione regionale

Titolo I

(Articolazione organizzativa generale)

Art. 1

(*Strutture della Presidenza della Regione e Direzioni centrali)*

1. L'Amministrazione regionale si articola in:

a) strutture della Presidenza della Regione:

1. Direzione generale;
2. Segretariato generale;
3. Ufficio di Gabinetto;
4. Avvocatura della Regione;
5. Protezione civile della Regione.

b) direzioni centrali:

1. Direzione centrale finanze;
2. Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi;
3. Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, con sede in Udine;
4. Direzione centrale cultura e sport;
5. Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
6. Direzione centrale infrastrutture e territorio;
7. Direzione centrale attività produttive;
8. Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con sede in Udine;
9. Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
10. Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

TITOLO II

(Declaratoria delle funzioni e articolazione in servizi)

Capo I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Art. 2

(*Direzione generale*)

1. La Direzione generale opera a supporto dell'attività del Direttore generale svolgendo funzioni di impulso della gestione della Regione e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. La Direzione generale in particolare:

a) propone alla Giunta regionale atti di indirizzo per il coordinamento delle attività delle direzioni centrali;

b) predispone la proposta di Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa Nota di Aggiornamento, in collaborazione con la Direzione centrale finanze;

c) collabora, a fini di coordinamento e integrazione, con le direzioni centrali nella formazione di piani e programmi di settore;

d) assicura il coordinamento per l'assunzione di comportamenti omogenei in materia di tutela dei dati personali;

e) supporta il Titolare per l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD e delle misure che saranno adottate ai sensi di questo ed in particolare:

1. assicura il coordinamento per l'assunzione di comportamenti omogenei in materia di tutela dei dati personali con i Referenti privacy delle strutture direzionali di massima dimensione;

2. collabora con il Responsabile della protezione dei dati dell'Amministrazione regionale nominato ai sensi dell'articolo 37 del RGPD per quanto riguarda i compiti operativi previsti dall'articolo 39 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. In particolare fornisce adeguato supporto per la formazione e sensibilizzazione del personale, per la sorveglianza della valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento e per le eventuali comunicazioni con l'Autorità di controllo;

f) tratta gli affari generali e quelli non rientranti nella competenza di altre strutture regionali;

g) interviene in ordine alla predisposizione dei piani sede al fine del conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d);

h) cura la programmazione strategica e il coordinamento in materia di relazioni internazionali;

i) svolge attività connesse al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) nonché funzioni di coordinamento delle iniziative BEI e di supporto alle direzioni centrali su materie di carattere trasversale in ambito Comunitario;

j) cura le attività di audit, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, sui programmi finanziati dall'Unione Europea;

k) svolge le funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1;

l) predispone, in attuazione del programma di governo, il Piano strategico regionale ed il Piano della Prestazione, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle Direzioni centrali e ne verifica la realizzazione attraverso gli strumenti di analisi, valutazione e controllo strategico e di gestione;

m) elabora la Relazione sulla Prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione regionale;

n) cura e coordina le attività finalizzate alla promozione di uno sviluppo sostenibile che tenga conto degli aspetti sociali, ambientali ed economici del territorio e delle popolazioni;

o) cura gli adempimenti in materia statistica della Regione;

p) coordina e verifica l'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, procedendo agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 con l'assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima;

q) supporta le direzioni nell'espletamento dei compiti di valutazione della prestazione ai fini dell'erogazione del relativo trattamento accessorio di risultato;

r) cura le attività correlate al conferimento degli incarichi dirigenziali e provvede alla pesatura delle posizioni dirigenziali ai fini dell'erogazione della relativa retribuzione di posizione;

s) garantisce il supporto tecnico specialistico all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di competenza dell'Organismo medesimo;

t) cura, in collaborazione con la direzione centrale competente in materia di funzione pubblica, gli aspetti afferenti l'articolazione e le declaratorie delle funzioni delle strutture di livello direzionale;

u) cura le attività finalizzate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

v) promuove interventi ed iniziative per l'analisi e lo sviluppo del benessere organizzativo e gestisce il punto d'ascolto organizzativo;

w) cura i procedimenti disciplinari qualora si tratti di infrazioni commesse dal titolare dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;

x) svolge le funzioni assegnate alla Regione per i programmi di cooperazione territoriale europea con esclusione delle Autorità di gestione;

y) opera quale Unità di coordinamento regionale del programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliero Italia/Austria nel periodo 2007-2013.

3. La Direzione generale svolge altresì, tramite il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e all'articolo 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, operante presso la medesima, le seguenti funzioni:

a) predisporre la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coinvolgendo nell'impostazione le strutture regionali;

b) concordare con le strutture competenti i contenuti del Piano della prestazione e del Piano della formazione in coerenza con il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

c) monitorare e valutare le misure del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed effettuare i controlli di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1;

d) diffondere la cultura dell'integrità e legalità all'interno della Amministrazione regionale, attraverso la promozione delle opportune iniziative formative;

e) curare il rispetto degli obblighi di trasparenza fornendo gli opportuni indirizzi e indicando le modalità per consentire il regolare flusso delle informazioni sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

f) ricevere e trattare le istanze di accesso civico semplice e riesaminare le istanze di accesso civico generalizzato;

g) curare il rispetto delle disposizioni sulla conferibilità e compatibilità degli incarichi nelle procedure di nomina di competenza regionale, fornendo gli opportuni indirizzi;

h) monitorare il livello di attuazione del Codice di comportamento, in coordinamento con l'Ufficio procedimenti disciplinari;

i) predisporre la relazione annuale sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione;

j) assistere l'Organismo indipendente di valutazione nei suoi compiti di verifica e attestazione sugli strumenti di trasparenza;

k) curare le segnalazioni pervenute a norma dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

(Servizi della Direzione generale)

1. La Direzione generale si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro;

b) Servizio Audit;

c) Servizio relazioni internazionali e programmazione europea.

Art. 4

(*Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro*)

1. Il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro:
   a) cura la predisposizione e gli aggiornamenti, in attuazione del programma di governo, del Piano strategico regionale (P.S.R.);
   b) predispone la proposta di Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa Nota di Aggiornamento, in collaborazione con la Direzione centrale finanze;
   c) elabora il Piano della Prestazione quale declinazione del Piano strategico regionale e strumento di avvio del ciclo di gestione della performance;
   d) collabora con le direzioni centrali nella formazione di piani e programmi per assicurare coerenza, adeguatezza, integrazione e coordinamento degli obiettivi e delle azioni e predispone rapporti periodici sul loro stato di attuazione;
   e) è preposto all'attività di controllo strategico relativo all'analisi del grado di realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite nel Piano strategico regionale, anche con la realizzazione di indagini di citizen satisfaction;
   f) svolge, con carattere strumentale al controllo strategico, attività di controllo di gestione, inerente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi del Piano della Prestazione, quantificando in particolare il rapporto tra le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate ed i risultati raggiunti;
   g) elabora la Relazione sulla Prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione regionale;
   h) supporta le direzioni nell'espletamento dei compiti di valutazione della prestazione ai fini dell'erogazione del relativo trattamento accessorio di risultato;
   i) garantisce il supporto tecnico specialistico all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di competenza dell'Organismo medesimo;
   j) elabora il Rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma previsto dalla L.R. n. 17/2007;
   k) opera quale parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 in qualità di interlocutore della Regione con il sistema medesimo indirizza, coordina, elabora e raccoglie le statistiche regionali, anche partecipando, in collaborazione con le direzioni centrali interessate, alla costruzione di banche dati e alla messa a punto dei sistemi informativi di settore;
   l) cura gli adempimenti statistici a carico della Regione previsti dalla legislazione vigente e dal Programma statistico nazionale;
   m) elabora studi e ricerche statistiche a supporto degli uffici regionali e cura la pubblicazione e la diffusione dei dati;
   n) coordina e verifica l'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Servizio Audit)

1. Il Servizio Audit, con sede a Gorizia:

   a) cura, per la programmazione dei fondi europei, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, le attività di audit di sistema, delle operazioni e dei conti e le attività connesse alla valutazione di affidabilità del Sistema di Gestione e Controllo e al campionamento, in particolare:

      1. per la programmazione 2000-2006 è responsabile dell'effettuazione delle verifiche sui sistemi di gestione e controllo e della dichiarazione finale degli interventi ai sensi dei Regolamenti comunitari n. 1260/1999 e n. 438/2001;

      2. per la programmazione 2007-2013 è designato quale Autorità di audit ai sensi del Regolamento comunitario n. 1083/2006 e fa parte del Gruppo di Controllori del Programma Interreg IV-A Italia-Austria per i controlli relativi al territorio regionale ai sensi del Regolamento europeo n. 1080/2006;

      3. per la programmazione 2014-2020 è designato quale Autorità di audit ai sensi del Regolamento europeo n. 1303/2013 e fa parte del Gruppo di Revisori del Programma Interreg V-A Italia-Austria per gli audit relativi al territorio regionale ai sensi del Regolamento europeo n. 1299/2013;

      4. per la programmazione 2021-2027 svolge le funzioni di Autorità di audit;

   b) svolge le funzioni di internal Audit di cui alla legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1 ed in particolare:

      1. esercita, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 21 della legge regionale 1/2015 sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione;

      2. cura la predisposizione del Piano annuale di internal Audit di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale 1/2015;

      3. elabora la Relazione annuale ed i Rapporti quadrimestrali dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 6, comma 6, del DPReg n. 137/2015;

   c) cura il campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e delle gestioni da sottoporre a controllo ispettivo.

Art. 6
(*Servizio relazioni internazionali e programmazione europea*)

1. Il Servizio relazioni internazionali e programmazione europea si occupa della programmazione strategica e del coordinamento nei seguenti ambiti:
   a) coordina gli adempimenti relativi all'elaborazione delle proposte di intervento nell'ambito della programmazione europea 2021-2027 per l'attuazione degli obiettivi strategici regionali operando con le direzioni centrali competenti e le Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati dai fondi europei;
   b) opera, a supporto della Presidenza della Regione, come interlocutore con le competenti autorità nazionali ed europee in materia di relazioni internazionali e programmazione europea al fine di assicurare un processo di programmazione strategica dei fondi europei attraverso il coordinamento delle attività della Regione nei diversi settori in stretta collaborazione con le Direzioni centrali interessate e le Autorità di gestione di Programmi cofinanziati dall'Unione Europea affidati alla Regione Friuli Venezia Giulia;
   c) coordina le attività riferite alle Euroregioni, alle Strategie macroregionali ed ai Gruppi Europei di cooperazione territoriale cui partecipa l'Amministrazione regionale, promuovendo gli indirizzi di programmazione strategica nei tavoli pertinenti;

d) coadiuva la Presidenza della Regione nei rapporti internazionali e con i paesi membri dell'Unione Europea assicurando il coordinamento delle attività e del dialogo con le autorità nazionali preposte e le omologhe amministrazioni regionali, nonché con le istituzioni europee mediante il supporto dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles;
e) supporta l'elaborazione dei programmi transnazionali, transfrontalieri e interregionali dell' <<Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea>> per cui la Regione è territorio ammissibile, in collaborazione con le direzioni centrali interessate;
f) svolge i compiti di coordinamento regionale previsti dalle disposizioni normative europee, nazionali e regionali secondo quanto indicato nell'ambito dei programmi co-finanziati dall'Unione Europea per i periodi 2007-2013 e 2014-2020;
g) definisce le direttive annuali al Centro di cui all'articolo 2 comma 9 della Legge 19/1991 e ne vigila l'attuazione; collabora con la Direzione centrale attività produttive, che ne sovraintende le attività, alle strategie in materia di internazionalizzazione SPRINT in linea con la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente;
h) sostiene e coordina le iniziative regionali di cooperazione internazionale assicurandone il coordinamento con le Organizzazioni internazionali, in particolare partecipa in qualità di membro nei forum e nelle riunioni di coordinamento di iniziative internazionali ed europee di settore;
i) assicura la coerenza degli obiettivi strategici della Regione in materia di cooperazione decentrata, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
j) coordina, in accordo con le Direzioni centrali competenti, l'attività proiettata sul piano delle relazioni internazionali dell'Amministrazione regionale e degli Enti ad essa esterni che operano sul territorio;
k) assicura, in accordo con la Direzione centrale competente, il coordinamento delle attività correlate allo sviluppo ed all'implementazione della programmazione e delle politiche relative alle infrastrutture di trasporto a livello europeo ricomprese sul territorio regionale.

Art. 7

(*Segretariato generale*)

1. Il Segretariato generale:

a) coadiuva il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni;

b) coordina i rapporti giuridico - amministrativi con gli organi dello Stato;

c) tratta gli affari giuridici connessi con l'innovazione ordinamentale e con le riforme istituzionali di rilievo nazionale e concorre alla definizione delle problematiche giuridico-istituzionali connesse con la revisione dello Statuto di autonomia e con le norme di attuazione statutaria;

d) tratta gli affari istituzionali riguardanti la Giunta, quale organo collegiale esecutivo della Regione nonché gli affari connessi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Regione, assicurando il relativo supporto tecnico-burocratico;

e) esercita le funzioni relative all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari;

f) cura gli adempimenti amministrativi nel settore degli usi civici;

g) cura la tenuta del Repertorio degli atti negoziali pubblici regionali e svolge gli adempimenti preordinati alla stipulazione degli atti contrattuali pubblici in cui è parte l'Amministrazione regionale; coordina ed indirizza l'attività degli Ufficiali roganti aggiunti; assicura il coordinamento nell'applicazione della disciplina vigente in materia di rogazione degli atti negoziali in forma pubblica della Regione;

h) cura l'attività di vigilanza e controllo sulle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

i) cura le attività di supporto degli organi ad esso attribuiti da leggi e regolamenti;

j) gestisce i contatti con il pubblico attraverso gli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.) per facilitare, migliorare ed estendere l'accesso all'attività della Regione, con l'evidenza delle informazioni di

pubblica utilità, dei diritti di partecipazione, dell'informazione sugli atti e sullo stato dei procedimenti, anche al fine di raccogliere proposte dirette all'Amministrazione;

k) gestisce l'Ufficio Regionale di prossimità;

l) provvede alla determinazione e al pagamento delle indennità al Presidente della Regione, agli Assessori regionali e ai componenti di nomina regionale della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto e al trasferimento dei fondi necessari al funzionamento del Consiglio regionale;

m) cura le attività necessarie alla formazione ed approvazione degli strumenti della programmazione negoziata e di specifici programmi d'intervento;

n) fornisce supporto all'attività di iniziativa legislativa della Giunta regionale mediante la collaborazione con le strutture competenti di settore nella predisposizione dei disegni di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere organico e di riforma, nell'analisi tecnico normativa e di impatto della regolazione e nella valutazione di fattibilità, nella revisione e nel coordinamento degli schemi legislativi e regolamentari predisposti dalle predette strutture nonché nella consulenza legislativa, in particolare in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato - Regione; elabora proposte per la riforma e la semplificazione del sistema normativo regionale e per la qualità dei processi normativi;

o) assicura il coordinamento e l'uniformità dell'attività di vigilanza nei confronti degli enti pubblici e privati sottoposti a tale attività;

p) provvede al rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di direttore e istruttore di tiro in attuazione del D.lgs. 23/2018.

Art. 8

(*Servizi del Segretariato generale*)

1. Il Segretariato generale si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari giuridici e legislativi;

b) Servizio affari della Presidenza e della Giunta;

c) Servizio Libro fondiario e usi civici.

Art. 9

(Servizio affari giuridici e legislativi)

1. Il Servizio affari giuridici e legislativi:

a) coadiuva il Segretario generale nella cura e gestione dei rapporti con lo Stato, fornendo il supporto giuridico - amministrativo;

b) tratta gli affari giuridici connessi con l'innovazione ordinamentale e con le riforme istituzionali di rilievo nazionale e concorre alla definizione delle problematiche giuridico - istituzionali connesse con la revisione dello Statuto di autonomia e con le norme di attuazione statutaria;

c) coordina l'analisi tecnico giuridica e il monitoraggio della normativa statale e del suo impatto sulla legislazione e sull'attività amministrativa regionale;

d) collabora con le direzioni centrali nella predisposizione di disegni di legge e bozze di regolamenti;

e) effettua il monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi regionali;

f) svolge attività di consulenza legislativa, in particolare in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato-Regione e all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti;

g) cura l'attività di programmazione legislativa;

h) effettua il coordinamento giuridico per l'applicazione regionale del diritto comunitario, curando in particolare i relativi adempimenti normativi;

i) elabora proposte per la riforma e la semplificazione del sistema normativo regionale e la qualità dei processi normativi;

j) supporta le direzioni centrali nell'analisi tecnico normativa dei disegni di legge, nell'analisi di impatto della regolazione e nella valutazione di fattibilità delle leggi;

k) partecipa ad organismi di livello nazionale e interregionale nelle materie di competenza e partecipa all'Osservatorio legislativo interregionale.

Art. 10

(*Servizio affari della Presidenza e della Giunta*)

1. Il Servizio affari della Presidenza e della Giunta:

a) cura la trattazione di tutti gli affari che riguardano la Giunta regionale, quale organo collegiale esecutivo della Regione;

b) assicura il riscontro, sotto il profilo giuridico –formale, degli atti da sottoporre all'esame della Giunta regionale svolgendo le preventive attività di coordinamento e acquisendo le valutazioni e i pareri degli uffici interessati;

c) cura i rapporti con il Consiglio regionale relativamente ai disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;

d) cura la trattazione degli affari relativi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Regione, quale organo amministrativo della Regione;

e) cura l'attività amministrativa, tecnica, operativa e di segreteria a supporto degli organi attribuiti al Segretariato generale;

f) cura le attività necessarie alla formazione ed approvazione degli strumenti della programmazione negoziata e di specifici programmi d'intervento;

g) cura gli adempimenti per la promulgazione e pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e degli altri atti previsti e provvede alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11

(*Servizio Libro fondiario e usi civici)*

1. Il Servizio Libro fondiario e usi civici:

a) sovrintende alle funzioni relative all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari;

b) svolge compiti di coordinamento, vigilanza e controllo dei dipendenti Uffici tavolari, al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed omogeneità del sistema tavolare regionale;

c) predispone provvedimenti legislativi, normativi, atti generali, di indirizzo e coordinamento in materia di tenuta del libro fondiario, curando i rapporti con i competenti organi statali e categorie professionali che operano nel sistema di pubblicità immobiliare;

d) cura in accordo con la struttura competente in materia di sistema informativo regionale, la definizione dei programmi di informatizzazione del Servizio libro fondiario nel contesto di una coordinata realizzazione del sistema informativo;

e) assicura l'attività di accesso alla banca dati del libro fondiario;

f) provvede alla girata degli assegni ricevuti in pagamento e al relativo versamento in Tesoreria;

g) cura gli adempimenti amministrativi nel settore degli usi civici.

2. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici tavolari, che conservano i libri fondiari dei comuni catastali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Ufficio tavolare di Trieste;
b) Ufficio tavolare di Monfalcone;
c) Ufficio tavolare di Gorizia;
d) Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo;
e) Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli;
f) Ufficio tavolare di Pontebba.

Art. 12
(*Ufficio di Gabinetto*)

1. L'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto:

a) cura le relazioni politico-istituzionali del Presidente nei rapporti con il Consiglio regionale, con lo Stato, con le Regioni e le altre istituzioni pubbliche;

b) svolge le attività necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccordo relativamente agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente;

c) assiste il Presidente della Regione nelle attività relative alla Conferenza dei Presidenti, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza Unificata;

d) tratta la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni nonché le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti l'Amministrazione;

e) partecipa, su incarico del Presidente, a comitati ed organismi amministrativi;

f) tratta la materia relativa alle nomine e alle designazioni di competenza del Presidente della Regione e della Giunta regionale;

g) cura gli affari del cerimoniale e della rappresentanza della Regione;

h) svolge l'attività istruttoria preliminare alla concessione dei patrocini e dei comitati d'onore;

i) cura i servizi di traduzione della Giunta regionale;

j) fornisce supporto ad Assessorati, strutture direzionali della Regione, Enti ed Istituzioni nell'organizzazione di celebrazioni, eventi pubblici istituzionali, convegni, fiere e manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali, al fine di diffondere le attività istituzionali del Governo regionale, gestendone gli aspetti amministrativi e finanziari;

k) sovrintende all'applicazione del coordinato d'immagine;

l) cura le attività di informazione, promozione e comunicazione istituzionale della Regione e in particolare:

1. progetta e realizza le campagne di comunicazione istituzionali, anche in forma coordinata con le Direzioni centrali e gli Uffici della Presidenza, attraverso azioni sinergiche tra tutti i differenti mezzi di informazione;

2. garantisce e coordina l'informazione e la comunicazione interna attraverso il sito intranet;

3. cura la predisposizione e il successivo aggiornamento del Piano di comunicazione della Regione.

2. L'Ufficio di Gabinetto assicura le funzioni di comunicazione istituzionale della Regione anche tramite l'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC), che opera presso l'Ufficio medesimo con l'autonomia funzionale prevista dall'articolo 254, comma 4, della legge regionale 7/1988, cui fa capo un Direttore responsabile. L'Agenzia, in particolare:

a) garantisce l'attività giornalistica e di divulgazione dell'operato del Presidente della Regione e della Giunta regionale, provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni ed alla distribuzione agli organi d'informazione

di materiale giornalistico; cura la realizzazione di filmati nonché di servizi fotografici; cura gli interventi di competenza della Presidenza della Regione;

b) cura gli adempimenti del Presidente della Regione per la funzione di editore di testate periodiche.

3. L'Ufficio di Gabinetto svolge le funzioni di cui al comma 1 lett. l) in stretto coordinamento e collaborazione con il Direttore di ARC.

4. L'Ufficio di Gabinetto svolge le attività amministrative e contabili di competenza per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, lett. l), curandone la programmazione annuale.

5. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Regione e gli Assessori nello svolgimento delle loro funzioni nella capitale, è distaccato un Ufficio in Roma. Tale Ufficio, subordinatamente alle esigenze della Giunta regionale, può offrire supporto ai consiglieri regionali e ai Parlamentari del Friuli Venezia Giulia con riferimento alle attività istituzionali di questi nella città di Roma. L'Ufficio svolge inoltre le attività inerenti la domiciliazione dell'Avvocatura della Regione presso l'Ufficio di Roma.

6. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto possono essere istituiti nelle città capoluogo di provincia della Regione appositi uffici con finalità di supporto nell'attività politico-istituzionale del Presidente della Regione e della Giunta regionale e per lo svolgimento delle attività inerenti la domiciliazione dell'Avvocatura della Regione.

Art. 13

(Avvocatura della Regione)

1. L'Avvocatura della Regione, struttura equiparata a direzione centrale:

a) svolge attività consultiva e di assistenza, anche in fase precontenziosa o stragiudiziale, che si concreta nella formulazione di pareri legali su schemi di contratti e capitolati di contenuto complesso e di ogni altro provvedimento che possa dar luogo a liti, nonché di pareri giuridico-amministrativo-legali, rivolti a fornire supporto in fase di predisposizione di testi legislativi e regolamentari nonché all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti;

b) in attuazione del DPR 23 gennaio 1965, n. 78 "*Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato*" e dell'art. 13 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 "*Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*" svolge stabilmente attività legale, che si esplica nella trattazione delle controversie nelle quali siano parti processuali la Regione, gli enti menzionati nell'articolo 11 dello Statuto nel caso di liti relative a funzioni delegate e gli enti strumentali regionali. Tale funzione si svolge con la rappresentanza diretta degli avvocati della Avvocatura in tutti i giudizi, davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e in ogni stato e grado nei giudizi avanti alla Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria, nei procedimenti davanti a ogni altro organo giurisdizionale e nei procedimenti arbitrali, ovvero con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, quando l'Ente Regione si avvale del relativo patrocinio, ovvero, infine, per il tramite di difensori del libero foro;

c) collabora alla fase pre e post contenziosa per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale alle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia;

d) cura la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati e di dipendenti della Avvocatura della Regione, promuovendo iniziative anche in favore degli avvocati iscritti agli Albi speciali, in coordinamento con gli Ordini professionali;

2. L'Avvocatura della Regione svolge le sue funzioni a favore di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, con modalità di collaborazione continuativa e sulla base di criteri di specializzazione corrispondenti ad aree omogenee di competenza amministrativa. In particolare, formula pareri per il Presidente della Regione, per la Giunta regionale ed i suoi componenti e per le articolazioni organizzative dell'Amministrazione regionale.

3. L'Avvocatura della Regione cura la documentazione giuridica relativa alle diverse aree di intervento regionale e la sua diffusione, anche attraverso la tenuta di un massimario della giurisprudenza relativa a decisioni riguardanti la Regione. Effettua il monitoraggio del contenzioso riguardante le varie strutture dell'Amministrazione regionale, con l'eventuale formulazione di proposte risolutive sul piano legislativo e amministrativo.
4. Il tirocinio professionale di cui all'art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" può essere svolto presso l'Avvocatura della Regione. Con regolamento adottato previa deliberazione della Giunta regionale, sentito l'Avvocato della Regione, sono stabiliti il numero massimo di praticanti, i requisiti, i criteri di selezione, la durata e lo svolgimento del tirocinio.

Art. 14

(*Protezione civile della Regione*)

1. La Protezione civile della Regione, struttura equiparata a direzione centrale con sede in Palmanova, coordina e gestisce in modo unitario le attività di protezione civile previste dalla legislazione regionale, nonché quelle demandate dalla normativa statale di riferimento.
2. La Protezione civile della Regione si articola nei seguenti servizi:
    a) Servizio volontariato, NUE 112, e sistemi tecnologici;
    b) Servizio di previsione e prevenzione;
    c) Servizio giuridico amministrativo e gestioni commissariali post emergenza connesse ad eventi calamitosi.
3. Il Servizio volontariato, NUE 112 e sistemi tecnologici:
    a) coordina le organizzazioni di volontariato di protezione civile nell'ordinario e in emergenza;
    b) collabora con gli organi statali competenti alla gestione delle emergenze attraverso l'utilizzo e l'impiego delle risorse regionali di protezione civile;
    c) predispone gli indirizzi e le attività connesse alla formazione dei volontari nei vari settori operativi finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza ed operatività e dei modelli organizzativi dell'azione di soccorso demandati alle singole Organizzazioni;
    d) elabora e aggiorna, per quanto di competenza, la banca dati regionale del volontariato di protezione civile nelle componenti materiali, mezzi e personale al fine di migliorare e completare il modello organizzativo delle singole Organizzazioni, finalizzato alla predisposizione di strumenti per la compilazione del piano tecnico annuale di cui all'art. 4 del D.P.Reg. 140/2002 secondo le strategie predisposte dalla Direzione;
    e) cura l'istruttoria degli atti e delle iniziative inerenti la gestione del volontariato di protezione civile, anche in coordinamento con le strutture di Protezione civile delle altre Regioni e del Sistema nazionale integrato di Protezione civile nonché degli atti correlati con le richieste di contributi da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 nelle varie componenti previste dal D.P.Reg. 140/2002;
    f) promuove i rapporti con le Istituzioni amministrative e scientifiche per una migliore organizzazione, efficienza e comunicazione del sistema del volontariato di protezione civile quale componente fondamentale del sistema integrato di protezione civile a livello locale e nazionale;
    g) cura le iniziative finalizzate allo sviluppo ed alla promozione delle attività didattiche, formative ed informative in materia di protezione civile, anche avvalendosi di Istituti universitari e Centri di Ricerca e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché la programmazione dell'attività educativa e formativa nel settore della prevenzione ed assicura la formazione, l'organizzazione ed il potenziamento del volontariato di protezione civile appartenente all'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986;

h) cura la realizzazione, la messa in esercizio e conduzione operativa del sistema "Numero Unico dell'Emergenza NUE 112";
i) gestisce le infrastrutture e le connessioni telematiche funzionali alla erogazione del servizio NUE 112;
j) organizza e coordina gli operatori del call center ed il personale preposto al servizio NUE 112 attraverso l'addestramento specifico e la formazione continua;
k) intrattiene i rapporti con i referenti dei punti di servizio "PSAP" (Public Safety Answering Point) di secondo livello (emergenza sanitaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, eccetera) relativamente al servizio NUE 112;
l) cura i rapporti con gli interlocutori istituzionali sia nazionali che comunitari nell'ambito del sistema del Servizio NUE 112;
m) provvede al costante monitoraggio del servizio, ivi compresa la misura delle performances e il controllo degli elementi di criticità del servizio;
n) stipula convenzioni per l'erogazione ed implementazione del Servizio NUE 112 con altre Regioni e pubbliche amministrazioni nonché con gli Stati e le Regioni contermini;
o) cura lo sviluppo, il costante miglioramento e la manutenzione di tutte le infrastrutture che utilizza la Protezione civile regionale, nonché delle infrastrutture che la Protezione civile regionale mette a disposizione di soggetti terzi. In particolare: i sistemi informatici, hardware e software, le banche dati, i sistemi di telecomunicazione, gli impianti tecnologici inclusi gli impianti di sicurezza, antincendio e multimediali, le reti di monitoraggio meteorologico, idraulico e idrogeologico, gli immobili, i mezzi, inclusi automezzi, mezzi speciali e velivoli, e i materiali ed attrezzature funzionali ai compiti della Protezione Civile;
p) garantisce la funzionalità del Centro di Interconnessione con la rete dei Centri funzionali del sistema nazionale integrato di protezione civile e con le reti ed i sistemi di monitoraggio sismico ed idrometeorologico delle Regioni transfrontaliere e la funzione di centro unico di acquisizione e coordinamento della rete regionale in telemisura per il monitoraggio idrometeorologico e radar meteorologico in tempo reale;
q) cura i collegamenti tecnologici ed operativi con le Prefetture e gli altri Organi istituzionali dello Stato che operano sul territorio regionale ai fini della sicurezza del territorio e di protezione civile, nonché con la competente Direzione marittima - Capitaneria di Porto per la sorveglianza delle aree marittime e costiere regionali a tutela della pubblica incolumità, onde supportare le connessioni in tempo reale tra le predette Autorità ed il Centro Coordinamento Soccorsi Regionale - Sala Operativa regionale di Palmanova;
r) cura, anche in collaborazione con Università, enti ed istituti scientifici, la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie elettroniche, informatiche, di telecomunicazione e di monitoraggio in tempo reale del territorio per le diverse finalità di protezione civile;
s) effettua attività di geodesia e geotecnica a supporto delle attività di protezione civile per il sistema regionale integrato di protezione civile;
t) gestisce e pianifica le attività di rilievo e monitoraggio ambientale/territoriale, anche di eventi calamitosi di origine naturale e antropica, mediante l'ausilio dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) utilizzabili a scala regionale ed extraregionale.

4. Il Servizio di previsione e prevenzione:
a) collabora con gli organi statali competenti nonché con gli Stati e le Regioni contermini all'attività di programmazione e pianificazione di emergenza;
b) indirizza e coordina la pianificazione di emergenza di ambito regionale, sovracomunale e comunale, supportandone la redazione e l'implementazione informatica;
c) svolge compiti di supporto e di controllo sulla predisposizione, attuazione ed efficacia dei piani e programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile;

d) gestisce il Centro Funzionale ai sensi della legge n. 267/1998 e della legge regionale n. 3/2014 ed in tale ambito cura, in sinergia con gli organi statali competenti, le attività tecnico scientifiche di previsione ed allerta idrometeorologica ai fini di protezione civile;
e) cura lo sviluppo e la manutenzione dei dati per le finalità di protezione civile, ivi comprese quelle di antincendio boschivo, per la previsione, l'allerta, il coordinamento dei soccorsi e l'informazione alla popolazione, anche coordinandosi con il Sistema informativo regionale;
f) cura la gestione degli allerta meteorologici, ricevendo i dati provenienti dai radar meteorologici e dalle reti di monitoraggio idrometeorologico statali e regionali presenti sul territorio della Regione, in connessione con il Sistema nazionale integrato di Protezione civile;
g) cura l'elaborazione, il coordinamento e l'attuazione dei piani e programmi regionali di prevenzione e di intervento sulle fonti di rischio naturale e di vulnerabilità del territorio;
h) garantisce, lo scambio di informazioni tecniche e scientifiche volte alla ottimizzazione degli interventi sul territorio di competenza della Protezione civile della Regione;
i) concorre, per gli aspetti tecnici, alla gestione dell'emergenza, anche in ambito extraregionale;
j) gestisce la Sala Operativa Regionale (SOR) quale presidio permanente e continuativo della struttura regionale per il controllo del territorio nei riguardi degli eventi che possano generare rischio o imminente pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni, assicurando la connessione tra l'intera rete di comunicazione delle strutture sovra e sub-regionali di protezione civile e il sistema informativo della Regione per la gestione delle emergenze sul territorio e curando il mantenimento degli aggiornamenti dei dati inerenti le strutture di protezione civile disposte ai vari livelli; coordina inoltre l'impiego sul territorio delle risorse umane e materiali, nonché dei mezzi aerei regionali e statali, per il superamento delle emergenze e costituisce Centro di Coordinamento della Colonna Mobile di Protezione civile delle Regioni ai sensi del D.Lgs 1/2018.
k) assicura e gestisce il flusso comunicativo, le notizie e i dati di rilevante interesse per la Protezione civile, secondo procedure e piani approvati, dando immediata comunicazione al verificarsi di stati di emergenza alle strutture della Protezione civile della Regione preposte in ordine al livello di emergenza rilevato;
l) garantisce, in collaborazione con il servizio volontariato, NUE 112 e sistemi tecnologici, lo scambio di informazioni tecniche e scientifiche volte alla ottimizzazione degli interventi sul territorio di competenza della Protezione civile della Regione;
m) gestisce il Nucleo operativo di pronto intervento in emergenza, al fine della prevenzione, del controllo del territorio, nonché della ricostruzione e ripristino del territorio in caso di eventi calamitosi;
n) cura la progettazione e la realizzazione delle opere di pronto intervento o ricomprese nei piani di emergenza e di ripristino del territorio, di competenza della Protezione civile regionale nonché degli interventi di prevenzione finalizzati alla messa in sicurezza del territorio;
o) supporta con valutazioni tecniche la Direzione centrale nelle funzioni propositive ai fini dell'emanazione di disposizioni attuative urgenti di ordinanze statali a seguito di calamità;
p) cura l'attività istruttoria preordinata alla formulazione di proposte e all'assunzione di iniziative in materia di protezione civile da sottoporre al Dipartimento.

5. Il Servizio giuridico amministrativo e gestioni commissariali post emergenza ad eventi calamitosi:
a) assicura la trattazione degli affari connessi alla gestione del Fondo regionale per la protezione civile;
b) svolge funzioni propositive ai fini dell'emanazione di disposizioni attuative urgenti di ordinanze statali a seguito di calamità;
c) cura l'istruttoria amministrativa delle opere di pronto intervento o ricomprese nei piani, realizzate a seguito di calamità;
d) cura gli adempimenti giuridici, amministrativi e contabili relativi agli interventi di solidarietà nazionale e internazionale a favore delle popolazioni colpite da calamità;
e) cura gli adempimenti giuridici, amministrativi e contabili relativi all'attuazione di programmi e progetti finanziati dall'Unione Europea;

f) cura gli adempimenti connessi con gli interventi di partenariato internazionale nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale, in materia di protezione civile, anche in coordinamento con il Dipartimento nazionale della Protezione civile;
g) cura la trattazione degli affari giuridici, amministrativi e contabili in materia di Protezione civile;
h) cura l'istruttoria giuridica e amministrativa relativa alla stipulazione di contratti e conseguenti adempimenti;
i) cura l'istruttoria giuridica e amministrativa finalizzata alla stipulazione di accordi, convenzioni e protocolli istituzionali di intesa con Enti, Istituzioni ed Autorità aventi competenza in materia di protezione civile;
j) assicura l'apertura della contabilità speciale e coordina l'ufficio di supporto del commissario delegato favorendo l'implementazione del personale assegnato sulla base delle esigenze derivanti dall'emergenza;
k) cura l'istruttoria amministrativa per la concessione e l'erogazione dei benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi sui budget assegnati al commissario delegato;
l) cura gli adempimenti giuridici, amministrativi e contabili connessi agli interventi conseguenti agli eventi calamitosi sui budget assegnati al commissario delegato.

TITOLO II
DIREZIONI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 15
(Direzione centrale finanze)

1. La Direzione centrale finanze:

a) supporta la Giunta regionale nella formulazione delle politiche di bilancio, assicurandone la coerenza con gli equilibri finanziari;
b) collabora con la direzione generale alla predisposizione del Documento di economia e finanza regionale, curandone i contenuti di programmazione finanziaria;
c) predispone lo schema di bilancio pluriennale ed annuale, la proposta di Documento tecnico, di Bilancio Finanziario Gestionale, le proposte di aggiornamento e variazione degli stessi ed il rendiconto generale;
d) cura i rapporti finanziari con lo Stato e coordina gli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto del <<pareggio di bilancio>> e alla programmazione dei flussi di cassa;
e) svolge attività volta alla razionalizzazione e riordino del sistema delle partecipazioni regionali, curando altresì gli adempimenti in materia di partecipazione finanziaria della Regione nelle società, mantenendo i rapporti con le stesse;
f) assicura il coordinamento e l'uniformità dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti operanti nelle materie di competenza della direzione, vigila sul servizio di Tesoreria, sulle gestioni fuori bilancio;
g) esercita, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, il controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2015;
h) formula il parere di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 1/2015;
i) cura la contabilizzazione della gestione delle entrate e delle spese;
j) provvede agli atti previsti dall'articolo 40 della legge n. 119/1981 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti di prelevamento ed ai girofondi;

k) esamina i provvedimenti aventi riflesso finanziario ed in particolare cura la predisposizione delle norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;

l) provvede alla raccolta degli elementi finanziari e contabili per la valutazione del merito di credito e di affidabilità finanziaria della Regione;

m) cura, in collaborazione con le altre strutture dell'Amministrazione regionale, le attività connesse al giudizio di parificazione ed alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto;

n) svolge le funzioni di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti che esercitano il credito in Regione;

o) gestisce e coordina l'attività regionale in materia di imposte e tributi ove non espressamente attribuiti alle competenze di altre strutture dell'Amministrazione regionale;

p) cura la certificazione e coordina la rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché cura la certificazione dei programmi di cooperazione europea e POR FESR;

q) opera quale organismo di programmazione e coordinamento degli interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020;

r) coordina la rendicontazione del programma attuativo regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 e degli interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020;

s) svolge la funzione di Autorità di Gestione relativamente al programma Operativo Regionale Docup Obiettivo 2 conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione per il periodo 2000-2006;

t) svolge la funzione di Autorità di gestione del POR FESR Ob. Competitività Regionale e Occupazione conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo 2007-2013;

u) svolge la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR conformemente ai regolamenti europei, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo 2014-2020;

v) opera come Autorità di gestione del programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia/Slovenia;

w) opera come Autorità di gestione nei programmi transfrontalieri, transnazionali e interregionali qualora la Regione sia individuata come tale dai documenti di programmazione;

x) cura e coordina le tematiche e le procedure relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, compreso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, fatte salve le competenze attribuite alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, anche relativamente alla fase ascendente e al coordinamento normativo nonché alle procedure di infrazione;

y) cura l'attività di controllo di primo livello sulla spesa dichiarata dai beneficiari e dall'Autorità di gestione dei programmi di cooperazione territoriale transfrontaliera;

z) verifica la compatibilità finanziaria degli strumenti della programmazione negoziata;

aa) svolge le funzioni di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, quale definito dalla legge n. 144/1999 e dal successivo ordinamento nazionale, con idonei apporti tecnici e metodologici ed in collaborazione con la Direzione generale e le Direzioni centrali di settore;

bb) cura e coordina il monitoraggio dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali da parte dell'Amministrazione regionale, la raccolta dei relativi dati e l'aggiornamento della Piattaforma per la certificazione dei crediti;

cc) cura gli adempimenti per la predisposizione del contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma (PNR).

2. La Direzione quando opera in qualità di Autorità di gestione agisce in stretta collaborazione con le strutture direzionali interessate.

Art. 16

(Servizi della Direzione centrale finanze)

1. La Direzione centrale finanze si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria;

b) Servizio contabile e rendiconto;

c) Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria;

d) Servizio centrale di ragioneria;

e) Servizio partecipazioni regionali;

f) Servizio gestione fondi comunitari.

Art. 17

(*Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria*)

1. Il Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria:

a) controlla gli equilibri finanziari significativi del bilancio regionale e analizza i risultati contabili della gestione, attraverso il controllo periodico e l'analisi dei dati contabili delle entrate e delle spese;

b) collabora con la Direzione generale alla predisposizione del Documento di economia e finanza regionale, curandone i contenuti di programmazione finanziaria;

c) provvede alla raccolta degli elementi finanziari e contabili per la valutazione del merito di credito e di affidabilità finanziaria della Regione e cura gli affari relativi al ricorso al mercato finanziario;

d) cura e coordina, in collaborazione con le altre strutture dell'Amministrazione regionale, le attività connesse al giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione e alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto medesimo resi dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 902/1975;

e) cura gli adempimenti in materia di garanzie concesse direttamente dalla Regione;

f) provvede al monitoraggio dei flussi informatici degli atti di spesa in formato digitale, al monitoraggio degli ordini di pagamento al tesoriere, alla gestione dei ruoli di spesa fissa emessi, alle operazioni informatiche connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario con riferimento ai capitoli di spesa, nonché alla tenuta e all'aggiornamento dell'archivio dei beneficiari usuali dei pagamenti regionali;

g) provvede al monitoraggio finalizzato alla programmazione dei flussi di cassa e coordina gli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

h) provvede alla verifica di compatibilità finanziaria degli strumenti della programmazione negoziata;

i) cura gli adempimenti relativi alla gestione delle entrate derivanti dallo Statuto di autonomia e delle imposte e tributi non espressamente attribuiti alla competenza di altri Servizi o di altre Direzioni centrali, nonché collabora con le strutture competenti agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale, curando, in particolare, quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;

j) cura i rapporti della Regione con le amministrazioni locali, con l'amministrazione finanziaria dello Stato e con il Corpo della Guardia di Finanza e con le altre regioni e province autonome in relazione all'accertamento dei tributi e delle imposte ed esercita, relativamente alle imposte ed ai tributi di competenza regionale, le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene i tributi, al Ministero dell'economia e delle finanze

k) provvede alla registrazione contabile degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, salvo quanto previsto dall'articolo 18 , alla girata degli assegni da versare in Tesoreria, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 lettera f) e tiene l'evidenza dei titoli obbligazionari sottoscritti dall'Amministrazione regionale, sulla base dei

dati forniti dalle strutture regionali che hanno proceduto alla sottoscrizione, curando gli adempimenti relativi al rientro del capitale e all'incasso dei relativi interessi;

l) coordina la gestione informatica complessiva dei dati contabili, necessari alla produzione di reportistiche e monitoraggi utilizzati dai Servizi della Direzione.

Art. 18

(*Servizio contabile e rendiconto*)

1. Il Servizio contabile e rendiconto:

a) predispone il disegno di legge di stabilità, il disegno di legge collegata, il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di assestamento di bilancio ed il rendiconto generale, ivi compreso il rendiconto finanziario consolidato;

b) predispone le norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi, nonché gli atti amministrativi di variazione dell'entrata e della spesa;

c) cura la predisposizione del Documento tecnico e del Bilancio Finanziario Gestionale, nonché le relative variazioni;

d) provvede alla registrazione contabile degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate vincolate;

e) tiene l'evidenza della consistenza dei beni patrimoniali sulla base delle comunicazioni delle strutture competenti per materia.

f) coordina la rendicontazione del programma attuativo regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

g) provvede alla registrazione contabile degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate in relazione ai rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata ai sensi dell'abrogata legge regionale 75/1982;

h) provvede all'esecuzione delle fasi contabili relative alla gestione delle somme versate all'Amministrazione regionale a titolo di deposito provvisorio e definitivo.

Art. 19

(Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria)

1. Il Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria:

a) esercita il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno e sugli atti di liquidazione relativi agli emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, alle indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e ai vitalizi agli Assessori regionali cessati;

b) esercita il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno e sugli atti di liquidazione relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai contratti di lavoro autonomo occasionale, agli incarichi di studio, ricerca o consulenza nonché ai gettoni di presenza, alle indennità e ai rimborsi spese per la partecipazione a Commissioni e provvede all'ordinazione di pagamento di competenza;

c) cura gli adempimenti cui è tenuta la Regione, in qualità di sostituto d'imposta e di soggetto titolare di partita IVA e IRAP, nonché gli adempimenti relativi all'autoliquidazione INAIL;

d) opera quale Autorità di certificazione relativamente al POR FESR Ob. Competitività Regionale e Occupazione, e al Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia/Slovenia a norma dei Regolamenti Comunitari vigenti nonché provvede agli adempimenti di certificazione ove previsti dai Programmi esterni paralleli adottati dall'Amministrazione regionale nell'ambito della politica di coesione per il periodo 2007-2013 ;

e) opera quale autorità di certificazione per il Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

f) opera quale autorità di certificazione per il programma operativo regionale finanziato dal FESR e il programma VA Italia-Slovenia 2014-2020 secondo quanto indicato nei documenti di programmazione per il periodo 2014-2020;

g) opera quale autorità di certificazione per il Programma Attuativo Regionale FSC 2014-2020

h) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'Imposta Regionale di Trascrizione (IRT);

i) cura gli adempimenti di competenza della Regione in materia di ordinamento degli enti che esercitano il credito in Regione;

j) cura gli affari generali di competenza della Direzione centrale.

Art. 20

(Servizio centrale di ragioneria)

1. Il Servizio centrale di ragioneria:

a) esercita il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b);

b) esercita il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) e provvede all'ordinazione di pagamento di competenza;

c) cura l'istruttoria per il parere del Ragioniere generale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa", sui disegni di legge e sui regolamenti e dei pareri, negli ambiti di propria competenza, previsti dall'articolo 20, comma 3 della precitata legge regionale;

d) gestisce il Fondo POR FESR 2014-2020 istituito con la legge regionale 5 giugno 2015, n.14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014 - 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" e svolge le funzioni di soggetto pagatore secondo la normativa europea, nazionale e regionale;

e) fatte salve le competenze attribuite alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, cura e coordina le tematiche relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, anche nei rapporti con i competenti organi statali ed europei e supporta le strutture direzionali nell'analisi e predisposizione delle misure di aiuto e nelle procedure afferenti i sistemi informativi di notifica elettronica degli aiuti di Stato (SANI), di relazione annuale sulla spesa relativa agli aiuti di Stato (SARI) e il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA);

f) coordina la partecipazione delle strutture direzionali alla fase ascendente di formazione degli atti europei e svolge attività di raccordo tra le istituzioni statali e le strutture direzionali nelle materie oggetto di procedura di infrazione;

g) svolge le attività di organismo di revisione contabile indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2012/2002.

Art. 21

(Servizio partecipazioni regionali)

1. Il Servizio partecipazioni regionali:

a) supporta, con riferimento alla partecipazione finanziaria della Regione in società od altri organismi, la Giunta regionale nell'elaborazione degli indirizzi di governo con riferimento alla *mission*, alle politiche di bilancio, alle politiche del personale e alle interrelazioni tra partecipate, enti ed organismi regionali;

b) assicura il necessario coordinamento per l'attuazione, da parte delle Direzioni centrali interessate, degli indirizzi di governo in materia di partecipate, enti ed organismi regionali;

c) elabora studi e piani per la razionalizzazione e il riordino del sistema di partecipate, enti ed organismi regionali;

d) cura gli adempimenti connessi e conseguenti alla partecipazione finanziaria della Regione in società ed altri organismi, ivi compresa la formulazione dei pareri sui bilanci;

e) esprime pareri sui bilanci e loro variazioni e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione, nonché su quelli sottoposti alla vigilanza della Regione stessa;

f) mantiene i rapporti con le società alle quali la Regione partecipa, curando per il tramite delle Direzioni vigilanti, l'acquisizione della documentazione sulla loro attività;

g) esercita il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio;

h) predispone il bilancio consolidato;

i) provvede alla costruzione del Conto Pubblico regionale, per il suo inserimento nel quadro dei Conti Pubblici Nazionali, rilevando i flussi finanziari del settore pubblico allargato della Regione;

j) esercita il controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali degli agenti contabili di cui all'art. 19, della legge regionale 1/2015, salvo quanto previsto all'articolo 18 della legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1, per i conti giudiziali delle gestioni fuori bilancio;

k) esercita il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione, di cui all'art. 27 della legge regionale 1/2015.

Art. 22

(*Servizio gestione fondi comunitari*)

1. Il Servizio gestione fondi comunitari:

a) attende all'esame delle politiche comunitarie di sviluppo regionale e dei relativi strumenti finanziari comunitari accessibili dalla Regione;

b) attende quale Autorità di gestione al programma Operativo Regionale Docup Obiettivo 2 conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione per il periodo 2000-2006;

c) attende con riguardo al POR FESR Ob. Competitività Regionale e Occupazione in collaborazione con le direzioni centrali interessate, all'elaborazione dei programmi di rilevanza intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione Europea;

d) cura la presentazione dei programmi di rilevanza intersettoriale cofinanziati dal fondo FESR alle autorità nazionali e comunitarie secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione degli interventi;

e) svolge la funzione di autorità di gestione del POR FESR Ob. Competitività Regionale e Occupazione conformemente ai regolamenti europei vigenti, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo 2007-2013;

f) svolge la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR conformemente ai regolamenti europei, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi per il periodo 2014-2020;

g) svolge la funzione di Autorità di Gestione del POR FESR conformemente ai regolamenti europei, per il periodo 2021-2027.

Art. 23

(*Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi*)

1. La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi:

a) presiede, per quanto non diversamente disposto, alle attività inerenti la gestione, disponibilità, sicurezza, efficienza, pulizia e manutenzione del patrimonio e del demanio culturale immobiliare della Regione, nonché degli immobili che per legge o contratto sono in utilizzo all'Amministrazione regionale; provvede

a tutti i correlati adempimenti tecnici, amministrativi, contabili anche inerenti imposte, tasse, tributi, oneri ed adempienti condominiali, catastali e tavolari oltre alla tenuta dell'inventario;

b) provvede all'acquisto, alla locazione, attiva e passiva, dei beni immobiliari ovvero alla costituzione di diritti reali o autorizzazioni e concessioni o cessioni anche a titolo gratuito dei medesimi;

c) cura le procedure di gara inerenti la realizzazione delle Opere Pubbliche inserite nel piano triennale della Regione nonché, in genere, le gare di progettazione, realizzazione di nuovi interventi, manutenzione, ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli immobili;

d) provvede all'accertamento delle entrate derivanti dall'utilizzo degli immobili del patrimonio e del demanio culturale regionale ed alla emissione di fatture;

e) fornisce pareri e perizie di stima nelle materie di propria competenza e fornisce pareri, oltre a provvedere all'istruttoria tecnica preliminare sui progetti o sulle varianti urbanistiche inerenti il patrimonio immobiliare regionale ed il demanio culturale a favore degli Uffici dell'Amministrazione regionale;

f) cura, d'intesa con la Direzione generale, la predisposizione dei piani sede dell'Amministrazione regionale;

g) svolge le attività e gli adempimenti previsti in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico (energy manager) per l'Amministrazione regionale, e cura gli adempimenti amministrativi per la stipulazione e gestione dei contratti relativi;

h) provvede alla redazione o aggiornamento dei tariffari ed esprime i pareri di congruità sugli importi afferenti i provvedimenti di liquidazione degli usi civici;

i) presiede alle attività inerenti la gestione ed affidamento in gestione a favore di soggetti pubblici e privati del demanio marittimo e idrico di competenza regionale con finalità turistico ricreativa, diportistica, cantieristica e altri usi, ad esclusione di quelli relativi al demanio stradale, ai relativi servizi regionali o ad Enti e altri soggetti individuati, oltre alle attività amministrative contabili correlate comprensive dell'accertamento delle entrate e delle procedure di sdemanializzazione o demanializzazione di beni regionali;

j) segue l'istruttoria tecnica relativa all'acquisizione in proprietà di beni demaniali dallo Stato e da altri Enti e soggetti giuridici diversi, in forza di norme ed atti amministrativi, sottoscrivendo i relativi verbali di consegna, e quella relativa al trasferimento e all'adozione di atti di disposizione di beni demaniali;

k) tiene l'evidenza dei beni demaniali nella disponibilità della Regione e delle concessioni relative oltre alla tenuta dell'inventario dei beni demaniali regionali con esclusione dei beni immobili del demanio culturale regionale;

l) rileva i fabbisogni, provvede alla pianificazione degli acquisti e assicura l'approvvigionamento, anche in via economale, dei beni di facile consumo degli apparati e delle utenze di telefonia mobile per il traffico voce e dati, dei beni mobili ed immobili registrati ed, in genere, dei servizi di supporto degli uffici dell'Amministrazione regionale, non di specifica competenza delle singole Direzioni centrali;

m) cura l'assunzione in carico e la dismissione dei beni mobili nella disponibilità dell'Amministrazione regionale ai fini della regolare tenuta ed aggiornamento del relativo inventario;

n) coordina gli aspetti logistici attinenti la distribuzione dei beni mobili, provvedendo alla nomina dei vice consegnatari di tutte le strutture regionali di cui ne coordina l'attività;

o) svolge funzioni di protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi nonché ne cura la gestione;

p) svolge attività di centralizzazione delle committenze e di consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure d'appalto in funzione di soggetto aggregatore della domanda, per l'acquisizione di beni, e servizi e forniture dell'Amministrazione regionale e degli enti locali oggetto di programmazione annuale, ad esclusione dell'area sanità ed avvalendosi di Insiel per l'ICT;

q) cura l'attività concernente lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi regionali e tratta gli affari relativi all'attuazione delle politiche dell'e-government in ambito regionale;

r) cura la pianificazione strategica per lo sviluppo della Società dell'Informazione;

s) promuove, supporta e sovrintende alla razionalizzazione dei termini e delle modalità operative che regolano i rapporti con la società in house Insiel S.p.a., in sinergia con le attività di sviluppo e gestione del sistema informativo regionale;

t) cura l'attuazione dell'Agenda Digitale;

u) cura le attività di informazione territoriale e di formazione e aggiornamento, anche informatizzato, del sistema della cartografia regionale;

v) svolge funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi;

w) fornisce il necessario supporto tecnico e amministrativo al Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale dello sportello unico per le attività produttive ed all'Assessore regionale delegato alla semplificazione nello svolgimento delle funzioni di competenza.

Art. 24

(*Servizi della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi*)

1. La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio patrimonio;
b) Servizio gestione immobili;
c) Servizio demanio;
d) Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative e servizi generali;
e) Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato;
f) Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government.

Art. 25

(*Servizio patrimonio*)

1. Il Servizio patrimonio, con riferimento agli immobili appartenenti al patrimonio e al demanio culturale della Regione, nonché a quelli spettanti per norma o contratto in uso all'Amministrazione regionale:

a) cura gli adempimenti relativi alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e del demanio culturale della Regione con particolare riferimento all'acquisizione di immobili da destinare a finalità istituzionali, alla cessione, anche gratuita, alla permuta alla costituzione di diritti reali, alle locazioni, affitti ed autorizzazioni, concessioni e ogni atto di disposizione sui beni immobili presi in carico;

b) cura l'istruttoria tecnica e l'attuazione dei procedimenti di iscrizione al patrimonio e al demanio culturale degli immobili regionali e i conseguenti adempimenti tecnici, amministrativi e contabili, relativi a imposte, tasse e tributi derivanti dalla proprietà e dall'uso degli immobili nonché la tenuta dell'inventario dei beni immobili acquisiti al patrimonio regionale, al demanio culturale regionale ed in uso all'Amministrazione regionale;

c) cura, la progettazione e la realizzazione di interventi di nuova realizzazione, di manutenzione~~,~~ straordinaria, restauro, ristrutturazione, ecc. inseriti nel piano triennale delle Opere Pubbliche della Regione con un Quadro Economico d'intervento superiore a € 500.000**;**

d) cura le procedure di gara per la realizzazione delle Opere Pubbliche inserite nel piano triennale delle Opere Pubbliche della Regione con un importo a base d'asta superiore a € 150.000 per il servizio provveditorato e gestione immobili

e) fornisce al Servizio demanio le valutazioni su progetti e varianti urbanistiche che riguardano i beni del patrimonio regionale e del demanio culturale della Regione;

f) cura le attività di competenza della Direzione in merito all'intervento "Porto Vecchio" finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020;

g) provvede all'accertamento delle entrate derivanti dall'utilizzo degli immobili del patrimonio e del demanio culturale regionale e alla emissione di fatture;

h) provvede agli adempimenti previsti a carico della Regione dal comma 3 sexies dell'articolo 8 della legge regionale 20/2016;

i) provvede alla regolarizzazione catastale e tavolare degli immobili del patrimonio e del demanio culturale regionale.

Art. 26

(*Servizio gestione immobili*)

1. Il Servizio gestione immobili:

a) provvede a garantire la conservazione del patrimonio immobiliare attraverso gli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili, relativi alla manutenzione ordinaria, anche attraverso contratti di global service, alla vigilanza, agli oneri condominiali;

b) cura gli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili, relativi all'adeguamento alla normativa vigente e al mantenimento in efficienza degli immobili e dei relativi impianti e presidi di sicurezza nonché degli armadi rotanti e compattabili in dotazione all'amministrazione, mediante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo e restauro con un Quadro Economico d'intervento fino a € 500.000,00;

c) provvede al coordinamento e gestione delle utenze e delle attività di pulizia a servizio degli immobili;

d) cura, d'intesa con la Direzione generale, la predisposizione per le sedi istituzionali dei piani sede;

e) cura gli adempimenti relativi alla concessione temporanea ad esterni di auditorium, sale riunione e in genere spazi appartenenti al patrimonio e al demanio culturale della Regione

f) svolge le attività e gli adempimenti previsti in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico (energy manager) per l'Amministrazione regionale, e cura gli adempimenti amministrativi per la stipulazione e gestione dei relativi contratti;

g) determina i canoni di concessione o locazione e svolge attività di consulenza tecnica a favore delle direzioni centrali redigendo perizie di stima e formulando pareri tecnici di congruità su acquisti, alienazioni, affitti, concessioni e attività similari di immobili appartenenti al patrimonio e al demanio culturale della Regione o nei quali la Regione sia comunque interessata;

h) provvede alla redazione o aggiornamento dei tariffari ed esprime i pareri di congruità sugli importi afferenti i provvedimenti di liquidazione degli usi civici.

Art. 27

(*Servizio demanio*)

1. Il Servizio demanio:

a) tiene l'evidenza dei beni demaniali nella disponibilità della Regione e delle concessioni relative al loro utilizzo, anche provvedendo alla tenuta degli archivi informatici delle relative pratiche;

b) provvede all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio marittimo e idrico di competenza regionale con finalità turistico ricreativa, diportistica, cantieristica e altri usi ed al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
c) provvede all'accertamento delle entrate derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio marittimo e idrico di competenza regionale con finalità turistico ricreativa, diportistica, cantieristica e altri usi;
d) provvede all'istruttoria tecnica e all'attuazione dei procedimenti amministrativi relativi alle procedure di sdemanializzazione o demanializzazione di beni regionali;
e) coordina l'attività di decentramento amministrativo relativa ai beni del demanio regionale;
f) segue l'istruttoria tecnica relativa all'acquisizione in proprietà di beni demaniali dallo Stato e da altri Enti e soggetti giuridici diversi, in forza di norme ed atti amministrativi, sottoscrivendo i relativi verbali di consegna, e quella relativa al trasferimento e all'adozione di atti di disposizione di beni demaniali;
g) provvede all'affidamento in gestione dei beni demaniali, ad esclusione di quelli relativi al demanio stradale, ai relativi servizi regionali o ad Enti e altri soggetti individuati;
h) provvede all'istruttoria tecnica preliminare sui progetti o sulle varianti urbanistiche, comunque sottoposti al parere della direzione centrale, riguardanti beni patrimoniali o demaniali regionali;
i) provvede alla tenuta dell'inventario dei beni demaniali regionali.

2. Dalle funzioni previste alle lettere a), b), c), f) e g), del comma 1, sono esclusi i beni immobili del demanio culturale regionale.

Art. 28
(*Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative e servizi generali)*

1. Il Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative e servizi generali:
a) cura gli affari ammnistrativi e contabili di carattere generale della Direzione;
b) provvede alla gestione economale della spesa a favore dei servizi della Direzione e ove non diversamente disposto a favore dell'amministrazione regionale;
c) coordina gli aspetti logistici attinenti la distribuzione dei beni mobili, provvedendo alla nomina dei vice consegnatari di tutte le strutture regionali di cui ne coordina l'attività;
d) cura l'assunzione in carico e la dismissione dei beni mobili nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, ai fini della regolare tenuta ed aggiornamento del relativo inventario;
e) rileva i fabbisogni, provvede alla pianificazione degli acquisti e assicura l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto e la loro dismissione;
f) rileva i fabbisogni, provvede alla pianificazione degli acquisti e assicura l'approvvigionamento degli apparati e delle utenze per il traffico voce e dati mediante telefonia mobile;
g) gestisce e coordina i servizi di supporto degli uffici dell'Amministrazione regionale non di specifica competenza delle singole Direzioni centrali: centralino telefonico, centro stampa, magazzini e archivi non di specifica competenza delle Direzioni centrali, autoparco regionale, trasloco e facchinaggio;
h) cura i servizi stampa e post stampa per gli uffici dell'Amministrazione regionale e per gli Enti regionali;
i) svolge funzioni di protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi nonché cura la gestione degli archivi e del protocollo dell'Amministrazione regionale;
j) coordina le attività connesse allo sviluppo e alla realizzazione del Polo archivistico regionale, cura lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di gestione documentale per l'Amministrazione regionale;
k) attua le politiche complessive del sistema di conservazione documentale a favore dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti sanitari;
l) supporta la Direzione nell'ambito della gestionale documentale;
m) promuove e coordina le attività connesse alla gestione documentale e predispone lo schema del Manuale di gestione documentale;

n) cura gli adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi e provvede alla tenuta del Registro regionale delle cooperative, dell'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi e dell'Elenco regionale delle società di revisione;
o) cura le attività per la promozione del movimento cooperativo, provvedendo al riconoscimento, al sostegno e alla vigilanza delle associazioni regionali di rappresentanza del movimento stesso e degli enti costituiti per la gestione dei fondi mutualistici;
p) cura gli adempimenti di segreteria della Commissione regionale della cooperazione;
q) riceve dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia delle Entrate – Riscossione) la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le vigenti disposizioni del titolo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
r) svolge le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio, a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente;
s) propone domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 29

(*Servizio centrale unica di committenza e provveditorato*)

1. Il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato:
   a) svolge le funzioni di soggetto aggregatore in base alla normativa nazionale e regionale;
   b) cura la pianificazione pluriennale dei fabbisogni, la programmazione delle gare della Centrale unica di committenza-Soggetto aggregatore regionale, il monitoraggio e il controllo di gestione dei contratti quadro di forniture e servizi destinati all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali, agli enti locali della Regione e ogni altro soggetto specificamente autorizzato dalla Giunta regionale;
   c) è referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Amministrazione regionale, che predispone sulla base degli inserimenti fatti a cura dei singoli centri di costo attraverso la piattaforma e-AppaltiFVG, e dei relativi atti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
   d) cura le strategie di acquisto, la progettazione e la gestione delle procedure di gara, provvedendo all'aggiudicazione di appalti o alla conclusione di contratti quadro oggetto di programmazione per forniture o servizi destinati all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali, agli enti locali della Regione e ogni altro soggetto specificamente autorizzato dalla Giunta regionale;
   e) fornisce consulenza e supporto specialistico in materia di appalti pubblici di forniture e servizi all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali, agli enti locali della Regione e ogni altro soggetto specificamente autorizzato dalla Giunta regionale;
   f) cura l'esecuzione degli adempimenti trasversali in materia di contratti pubblici di forniture e servizi;
   g) partecipa di diritto al Tavolo dei Soggetti Aggregatori istituito presso il MEF e ad ogni altra attività svolta a livello nazionale dai Soggetti aggregatori;
   h) cura i rapporti con Consip, con i soggetti aggregatori e con gli altri organismi dello Stato deputati alla trattazione della materia degli appalti pubblici;
   i) promuove e pianifica nonché attua la costituzione di un sistema integrato regionale finalizzato ad una progressiva aggregazione della domanda e di razionalizzazione di spesa da soddisfarsi per il tramite dell'attività della centrale unica di committenza regionale adottando una politica di semplificazione e trasparenza dei procedimenti nonché di riduzione dei centri di costo;
   j) assicura il raccordo tra le attività della Centrale unica di committenza-Soggetto aggregatore regionale e quelle delle Centrali di Committenza del territorio regionale, inclusi gli EDR;

k) istituisce sistemi dinamici di acquisto, uniformi a livello regionale, ai sensi dell'art.55 del dlgs. 50/2016 destinati agli enti;
l) aggiudica appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché svolge ogni altra procedura, ivi inclusi il dialogo competitivo o il partenariato per l'innovazione al fine di stipulare contratti orientati all'innovazione;
m) rileva i fabbisogni e assicura l'approvvigionamento nei settori delle forniture, compreso l'equipaggiamento e le uniformi del personale, nonché dei servizi trasversali non di specifica competenza di altre Direzioni;
n) supporta le strutture dell'Amministrazione regionale nella definizione di contratti assicurativi di loro specifica competenza;
o) rileva i fabbisogni e assicura l'approvvigionamento dei beni mobili nella disponibilità dell'Amministrazione regionale;
p) provvede all'acquisto, anche in abbonamento, di pubblicazioni, riviste, materiali ed oggetti d'ufficio e di consumo necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale;
q) assicura, anche per il tramite di eventuali broker, la copertura assicurativa anche tramite la gestione dei rispettivi contratti relativamente:
    1) ai beni mobili ed immobili di proprietà ed utilizzo all'Amministrazione regionale;
    2) ai mezzi di circolazione su strada nonché agli aeromobili a pilotaggio remoto;
    3) al personale in relazione a specifiche professionalità e mansioni nonché per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi dell'Amministrazione regionale;
    4) agli assessori regionali con riferimento alla polizza di assicurazione prevista all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13;
r) cura gli sviluppi della piattaforma di e-procurement per la parte di servizi e forniture, facendosi promotore di studi e proposte innovative dei relativi moduli funzionali;
s) in qualità di responsabile (RASA), cura l'aggiornamento delle informazioni presenti nell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) istituita presso l'ANAC;
t) collabora con l'ufficio del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'AR per le attività correlate alla materia dei contratti pubblici;
u) promuove l'attività formativa in materia di appalti di forniture e servizi anche attraverso la collaborazione con istituzioni nazionali o locali;
v) presta la collaborazione per lo svolgimento delle attività interdirezionali in materia di appalti pubblici di forniture e servizi.

Art. 30

(*Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government*)

Il Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government:

a) pianifica, sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale – SIR in relazione alle esigenze delle strutture ed enti regionali;
b) coordina e cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
c) definisce gli standard, assicura l'approvvigionamento e cura la disponibilità delle dotazioni informatiche dell'Amministrazione regionale;
d) cura lo sviluppo e la realizzazione di servizi sia applicativi che infrastrutturali per l'attuazione delle politiche dell'e-government, con particolare riguardo all'integrazione ed all'interoperatività dell'azione tra enti e soggetti territoriali e nazionali;
e) promuove la diffusione degli strumenti previsti dal D.lgs. n. 82/2005;

f) partecipa all'elaborazione dei piani regionali di sviluppo informatico al fine di garantire il coordinamento e la coerenza dell'azione di e-government territoriale;

g) cura i rapporti con la PAC, l'Agid e con il CISIS – Centro Interregionale per i Sistemi Informatici e Statistici in tema di << Società dell'Informazione nella P.A. >>;

h) promuove la diffusione dei sistemi pubblici di autenticazione e di identità digitale;

i) supporta il Servizio competente per quanto riguarda gli aspetti informatici inerenti lo sviluppo e la gestione del SITER;

j) partecipa ai tavoli ministeriali ed ai progetti nazionali ed internazionali;

k) cura, per quanto di competenza, l'esercizio del controllo analogo sulla società di informatica in house secondo le indicazioni definite dalla Giunta regionale;

l) cura la formazione, aggiornamento e diffusione delle carte tecniche regionali nelle loro edizioni e versioni e ogni altro adempimento in materia di cartografia d'interesse regionale; coordina le attività inerenti la realizzazione dell'Infrastruttura Regionale dei dati ambientali e territoriali del Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG);

m) cura l'attuazione dell'Agenda Digitale e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

n) fornisce il supporto logistico e di segreteria al Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi e cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale del Portale medesimo;

o) gestisce i progetti, aventi rilievo sotto il profilo dell'informatica e della digitalizzazione, riferiti alle modalità della prestazione lavorativa.

Art.31

(Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

1. La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, con sede in Udine:

a) cura gli affari di competenza regionale in materia di ordinamento delle Autonomie locali;

b) cura la trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio delle autonomie locali;

c) assicura la consulenza e l'assistenza agli enti locali ed alle rispettive forme associative;

d) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni regionali, ai referendum regionali ed alle elezioni degli enti locali;

e) tratta gli affari concernenti la finanza locale e il concorso delle autonomie locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

f) assicura il coordinamento unitario della finanza locale e collabora all'attuazione del federalismo fiscale per la parte riguardante gli enti locali curando il raccordo con le altre direzioni interessate;

g) opera quale Ufficio unico di cui alla legge regionale 18/2016;

h) opera quale Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 18/2016 curando:

1. l'istruttoria dei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16/2010 nonché, ferme restando le competenze dell'Avvocatura della Regione, il contenzioso del lavoro relativo al personale regionale;

2. su richiesta degli enti locali interessati e previa convenzione, l'istruttoria dei procedimenti disciplinari del personale degli enti medesimi, nonché del contenzioso del lavoro ai sensi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 18/2016;

i) svolge attività di controllo interno legato al rispetto dei doveri del lavoratore;

j) cura le attività relative alla contrattazione collettiva decentrata integrativa della Regione nonché gli aspetti afferenti le relazioni con le parti sindacali assicurando il supporto alla Delegazione trattante di parte pubblica;
k) svolge attività di studio, ricerca e analisi in materia di organizzazione finalizzati al miglioramento della funzionalità e predispone gli atti relativi alle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali non di competenza della Direzione generale;
l) formula pareri, nelle materie di competenza, in ordine ad atti di altri enti sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;
m) cura la gestione del rapporto di lavoro del personale regionale ad eccezione delle attività correlate al conferimento degli incarichi dirigenziali;
n) cura gli adempimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico e previdenziale del personale regionale, compresi gli adempimenti in materia di certificazione unica fiscale e di tutela della salute, e tratta gli affari concernenti l'amministrazione del personale stesso sia in attività di servizio che in quiescenza;
o) supporta i processi di riforma del sistema integrato Regione-Autonomie locali;
p) cura gli affari di competenza regionale in materia di ordinamento della polizia locale e sicurezza;
q) promuove la tutela delle identità linguistiche e culturali presenti nella regione, coordina e attua gli interventi a favore dei corregionali all'estero;
r) attua le politiche regionali in materia di immigrazione;
s) provvede alla programmazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali nei settori di competenza, assicurando la realizzazione di adeguati sistemi di gestione e controllo degli interventi stessi;
t) cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti degli Enti di decentramento regionale.

Art. 32

(*Servizi della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione*)

1. La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali;
b) Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica;
c) Servizio amministrazione personale regionale;
d) Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione;
e) Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero;
f) Servizio finanza locale.

Art. 33

(*Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali*)

1. Il Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali:
a) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni regionali, ai referendum regionali e alle elezioni comunali;
b) coordina gli affari attinenti le funzioni conferite ai Comuni in materia di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali;
c) cura la trattazione degli affari attinenti alle circoscrizioni locali, comprese le questioni concernenti la revisione delle circoscrizioni e l'istituzione di nuovi Comuni;
d) cura gli adempimenti in materia di controllo sugli organi degli Enti locali e gli interventi volti a garantire il funzionamento degli Enti locali;
e) cura la tenuta dell'anagrafe degli amministratori locali e dell'albo dei Sindaci emeriti;

f) cura la trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali;

g) gestisce la biblioteca interdirezionale del polo degli uffici regionali di Udine;

h) cura la trattazione degli affari attinenti alla toponomastica a alla concessione del titolo di Città.

Art. 34

(*Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica*)

1. Il Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica:

a) cura gli affari di competenza regionale in materia di ordinamento delle Autonomie locali;
b) gestisce, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 della legge regionale 18/2016, i rapporti con le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e fornisce supporto tecnico al fine di consentire alle Delegazioni stesse il pieno e corretto esercizio delle attività ad esse attribuite;
c) cura le attività connesse alla rappresentatività sindacale e alle altre prerogative a livello di Comparto;
d) svolge attività di impulso e di coordinamento delle politiche regionali in materia di Comparto unico nell'ambito del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale;
e) svolge attività di monitoraggio della contrattazione collettiva integrativa delle Amministrazioni del Comparto unico nonché, a livello generale, degli aspetti relativi alla spesa della contrattazione collettiva;
f) gestisce, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera d) della legge regionale 18/2016, le elaborazioni stipendiali nonché, in stretta collaborazione con il Servizio amministrazione personale regionale, le attività previdenziali e assistenziali, del personale del Comparto unico, secondo quanto previsto dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti;
g) svolge attività di consulenza giuridica a favore degli enti locali in ambito ordinamentale, amministrativo, civilistico e lavoristico;
h) gestisce l'Albo dei dirigenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2016;
i) cura il coordinamento legislativo generale della Direzione centrale.

Art. 35

(*Servizio amministrazione personale regionale*)

1. Il Servizio amministrazione personale regionale, con sede in Trieste:

a) tratta gli affari relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale regionale, provvedendo alla predisposizione dei relativi atti e provvedimenti, ad eccezione delle attività correlate al conferimento degli incarichi dirigenziali, curando anche le disposizioni e le procedure di gestione;
b) attua la programmazione dei fabbisogni e la revisione della dotazione organica;
c) cura gli adempimenti necessari alle assunzioni di personale espletando le relative procedure anche in favore delle altre amministrazioni del Comparto unico qualora lo richiedano, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera b), della legge regionale 18/2016;
d) cura e coordina le attività collegate all'introduzione del lavoro agile – smart work e telelavoro nell'Amministrazione regionale e alla gestione del personale coinvolto;
e) cura gli aspetti relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa operando anche a supporto della Delegazione trattante di parte pubblica e curando, altresì, il monitoraggio e la quantificazione dei fondi afferenti la contrattazione medesima;
f) provvede alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti di attribuzione, di liquidazione e di pagamento degli emolumenti fissi ed accessori, ivi compresi gli incentivi e la premialità, del personale e delle relative ritenute ed adempimenti connessi;

g) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 15, della legge regionale 27/2014 in materia di collaborazioni coordinate e continuative;
h) provvede al versamento delle ritenute previdenziali e alla predisposizione delle denunce mensili previdenziali;
i) predispone la certificazione unica fiscale relativa al personale in servizio e in quiescenza;
j) tratta le questioni attinenti alle provvidenze relative al Fondo sociale del personale;
k) tratta le attività relative alla previdenza, alla quiescenza e al TFR del personale, predisponendo gli atti ed i provvedimenti conseguenti, compresi quelli riguardanti la cessazione, la liquidazione ed il pagamento mantenendo i rapporti con i relativi istituti;
l) cura i provvedimenti di riscatto e ricongiunzione di servizi, di liquidazione di indennità di buonuscita e relativa anticipazione e di equo indennizzo nonché gli atti relativi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente;
m) cura i provvedimenti di liquidazione del TFR e relative anticipazioni;
n) assicura la gestione del Fondo per l'integrazione della buonuscita di cui all'articolo 186 della legge regionale n. 5/1994;
o) provvede al monitoraggio delle attività a rischio sanitario e agli adempimenti di sorveglianza volti alla tutela della salute del personale regionale anche mediante la stipula di apposite convenzioni;
p) cura le attività attinenti la previdenza integrativa, ivi comprese quelle relative alla formalizzazione delle adesioni dei dipendenti regionali ai Fondi di previdenza complementare;
q) programma e gestisce l'attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale regionale e può assicurare la formazione del personale degli enti locali del Comparto nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo della legge regionale 18/2016;
r) cura le attività attinenti la gestione dei lavoratori somministrati.

Art. 36

(*Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione*)

1. Il Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione:

a) cura gli affari di competenza regionale in materia di ordinamento della polizia locale e sicurezza;
b) coordina le iniziative in materia di formazione e aggiornamento degli addetti della polizia locale;
c) cura la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale;
d) cura i rapporti con le istituzioni dello Stato ai fini della gestione coordinata delle politiche migratorie, provvedendo in tale ambito all'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e da regolamenti comunitari;
e) provvede alla programmazione e all'attuazione degli interventi regionali di coordinamento e sostegno dei servizi offerti dalle istituzioni locali per l'accoglienza e per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, curando in tale ambito i rapporti con le istituzioni dello Stato e delle altre regioni ai fini della gestione coordinata delle azioni in materia;
f) coordina gli interventi in materia di minori stranieri non accompagnati e la gestione delle attività di vigilanza sulle strutture regionali che accolgono minori stranieri.

Art. 37

(*Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero*)

1. Il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero, con sede in Trieste:

a) cura i rapporti con le istituzioni dello Stato ai fini della gestione coordinata delle politiche in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
b) provvede all'esercizio delle funzioni amministrative e all'attuazione degli interventi in materia di tutela e valorizzazione linguistica e culturale della minoranza slovena, della popolazione di lingua friulana e delle comunità germanofone;
c) provvede all'esercizio delle funzioni amministrative e all'attuazione degli interventi tramite le associazioni dei corregionali all'estero riconosciute oppure in forma diretta a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e sostiene l'attività degli enti e delle associazioni operanti in materia.

Art. 38
(*Servizio finanza locale*)

1. Il Servizio finanza locale:

a) cura la gestione delle entrate di derivazione regionale che sono trasferite agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, con natura di trasferimenti ordinari e le altre assegnazioni secondo i fondi previsti dalla normativa regionale;
b) cura il coordinamento della finanza locale e i relativi rapporti con la finanza regionale e quella statale, attendendo – tra l'altro – ai monitoraggi finanziari riguardanti gli enti locali;
c) contribuisce alla redazione delle leggi regionali di bilancio e di assestamento, degli strumenti di pianificazione regionale e alla definizione delle poste di interesse per la parte relativa agli enti locali;
d) tratta gli affari di finanza locale previsti dalla normativa regionale, compresi gli adempimenti relativi agli interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali e quelli relativi ai revisori dei conti, curando i rapporti con gli organi statali centrali ed assicurando consulenza contabile e finanziaria a favore degli enti locali;
e) cura le attività connesse al sistema integrato Regione-Enti locali in relazione alle norme di attuazione anche in concerto con la Direzione centrale finanze.

Art. 39

(*Direzione centrale cultura e sport*)

1. La Direzione centrale cultura e sport:
   a) cura gli interventi ed esercita tutte le competenze regionali in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali della regione;
   b) cura gli interventi di promozione e sostegno delle istituzioni e delle attività culturali;
   c) promuove e sostiene le iniziative e gli interventi che favoriscono lo sviluppo e la diffusione delle attività e della cultura dello sport;
   d) cura il coordinamento e il monitoraggio, nel settore dell'attuazione della Programmazione europea e internazionale, della programmazione degli interventi finanziati con risorse europee, nazionali e regionali nei settori di competenza, e cura la predisposizione e la gestione di progetti europei e internazionali;
   e) provvede a formulare indirizzi operativi nei confronti dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), svolgendo altresì attività di vigilanza sull'ente medesimo, ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 18/1996;
   f) cura i rapporti con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e con gli altri organi dello Stato nelle materie di propria competenza;
   g) può svolgere funzioni di stazione appaltante anche per altri enti pubblici locali, per fondazioni a prevalente partecipazione pubblica e per le articolazioni periferiche del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26/2018;

h) fornisce agli enti locali il necessario supporto per l'elaborazione dei dossier per i progetti di inserimento dei beni regionali nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco;
i) fornisce ai siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, il necessario supporto tecnico operativo per la loro tutela, conservazione e valorizzazione;
j) cura il coordinamento degli affari istituzionali della Direzione, con particolare riferimento alle attività concernenti i rapporti con la Conferenza delle Regioni, la Conferenza Stato – Regioni e la Conferenza Unificata, e delle attività finalizzate alla realizzazione del Rapporto sull'attuazione del programma di Governo;
k) promuove e cura, nei settori di competenza, la semplificazione normativa, amministrativa e di processo e organizzativa, e la riduzione degli oneri amministrativi anche attraverso l'uso delle tecnologie e delle procedure digitali.

2. Per le funzioni di cui alla lettera g) la Direzione centrale può avvalersi degli uffici dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

Art. 40

(*Servizi della Direzione centrale cultura e sport*)

1. La Direzione centrale cultura e sport si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio beni culturali e affari giuridici;
b) Servizio attività culturali;
c) Servizio sport.

Art. 41

(*Servizio beni culturali e affari giuridici*)

1. Il Servizio beni culturali e affari giuridici:

a) esercita tutte le competenze regionali in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali della regione;
b) svolge le funzioni di competenza regionale in materia di ordinamento, funzionamento e sviluppo delle biblioteche, degli archivi e dei musei;
c) cura la programmazione e l'attuazione di interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico - culturale materiale della Prima guerra mondiale;
d) promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel territorio regionale o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia;
e) cura la trattazione degli affari giuridici e amministrativi di carattere generale, assicurando in tale ambito il supporto ai Servizi della Direzione.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il Servizio si avvale della consulenza e del supporto tecnico – scientifico dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2.

Art. 42

(*Servizio attività culturali*)

1. Il Servizio attività culturali:

a) programma ed attua le iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e degli scambi culturali internazionali, attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive e di altre attività di promozione culturale nel campo storico, artistico, letterario e scientifico;

b) promuove e sostiene lo sviluppo della rete teatrale regionale e delle mediateche di interesse regionale nonché la produzione di pubblicazioni e documenti a carattere multimediale di specifico interesse storico, scientifico e culturale concernenti la realtà della Regione;

c) determina le modalità di localizzazione e sviluppo delle sale cinematografiche sul territorio regionale;

d) promuove e sostiene iniziative in ambito culturale realizzate a favore dei giovani;

e) cura la programmazione e attuazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio storico – culturale immateriale della Prima guerra mondiale;

f) cura la promozione e la valorizzazione della cultura storica ed etnografica.

Art. 43

(*Servizio sport*)

1. Il Servizio sport:

a) promuove e sostiene le iniziative e gli eventi che favoriscono la diffusione della cultura dello sport e del tempo libero e lo sviluppo della pratica sportiva per tutti i cittadini nelle diverse condizioni, in una visione integrata con le azioni di servizio alle persone diversamente abili;

b) cura l'attuazione di interventi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili;

c) cura la programmazione e l'attuazione di interventi per la dotazione della rete regionale di strutture di impiantistica sportiva;

d) collabora con gli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, anche sostenendone l'attività istituzionale, e promuove la formazione nell'ambito delle associazioni e società sportive mediante interventi in favore della Scuola regionale dello Sport del C.O.N.I.;

e) promuove e sostiene l'attività sportiva nelle scuole primarie e secondarie;

f) sostiene e tutela il talento sportivo degli atleti nel Friuli Venezia Giulia mediante interventi in favore dei comitati regionali del C.O.N.I. e della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Art. 44

(*Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*)

1. La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile cura gli adempimenti regionali concernenti:

a) la formulazione di proposte per la pianificazione strategica regionale e la programmazione delle azioni in materia ambientale, dell'energia e dello sviluppo sostenibile;

b) la conservazione e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo e la razionale utilizzazione delle acque;

c) all'attività ed o al supporto dell'attività dell'Autorità ambientale;

d) la promozione e il coordinamento dell'attività di sostenibilità ambientale e il sostegno all'informazione, formazione ed educazione in campo ambientale;

e) i rapporti con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e svolge in particolare l'attività istruttoria per gli adempimenti di controllo e vigilanza di competenza regionale e per la formulazione di indirizzi e direttive da parte della Giunta regionale;

f) gli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di difesa della costa;

g) la promozione di studi e ricerche nel campo ambientale, cartografie tematiche del territorio e la gestione dei dati ambientali di competenza;

h) la strategia energetica regionale per l'esercizio coordinato delle funzioni regionali;

i) il coordinamento della programmazione regionale in materia di contenimento e riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti alternative di energia;

j) l'attuazione degli interventi e dei progetti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e di quelli comunque finanziati con fondi comunitari nei settori ambientale, dell'energia e dello sviluppo sostenibile;

k) il supporto alle strutture commissariali;

l) ogni altra funzione puntualmente descritta nelle declaratorie di cui agli articoli dal 46 al 53.

Art. 45

(Servizi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. La Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio geologico;

b) Servizio difesa del suolo;

c) Servizio gestione risorse idriche;

d) Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

e) Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento;

f) Servizio valutazioni ambientali;

g) Servizio energia;

h) Servizio giuridico amministrativo e gestione procedimenti sanzionatori.

Art. 46

(Servizio geologico)

1. Il Servizio geologico:

a) cura l'attività programmatoria nonché la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia, geologia applicata, idrogeologia e sedimentologia marittimo-costiera, con particolare riguardo allo sviluppo dei programmi regionali di cartografia geologica e geotematica;

b) attende agli adempimenti regionali in materia geologica ed in particolare esprime parere di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni geologiche del territorio;

c) provvede alla realizzazione, manutenzione, ripristino e finanziamento delle opere di sistemazione geologica e delle opere di prevenzione da calamità naturali di competenza, ferme restando le attribuzioni della Protezione civile della Regione in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;

d) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di attività estrattive di sostanze minerali, di risorse geotermiche e di acque minerali e termali, comprese le funzioni di polizia mineraria;

e) cura gli adempimenti di competenza regionale ai sensi della LR 15/2016 per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche;

f) collabora con la Autorità di bacino distrettuale per la stesura ed aggiornamento dei relativi Piani di bacino relativamente alle competenze geologiche.

Art. 47

(*Servizio difesa del suolo*)

1. Il Servizio difesa del suolo:

a) provvede, in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, alla programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica nel territorio regionale;

b) ferme restando le attribuzioni della Protezione civile della Regione Attua la programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo mediante:

b1- la realizzazione dei lavori e delle opere di sistemazione idraulica sulla rete idrografica di competenza;

b2- la delegazione amministrativa intersoggettiva od il trasferimento di risorse a soggetti pubblici diversi finalizzate alla realizzazione di opere e di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie sulla rete idrografica del territorio;

c) collabora con la Autorità di bacino distrettuale per la stesura dei relativi Piani di bacino e dei piani attuativi delle direttive Comunitarie in materia di difesa dalle alluvioni;

d) cura gli adempimenti relativi alle autorizzazioni idrauliche e svolge compiti di polizia delle acque pubbliche, di servizio di piena e di pronto intervento;

e) esprime i pareri di competenza sulle richieste di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico e sulle richieste di utilizzo delle aree del demanio idrico;

f) cura gli adempimenti in materia di dighe di competenza regionale;

g) cura gli adempimenti relativi alle concessioni per l'estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua;

h) fornisce il necessario supporto al Commissario Straordinario Rischio Idrogeologico per la programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi di competenza dello stesso;

i) cura gli adempimenti relativi alla compatibilità degli interventi di trasformazione del suolo con il rischio idraulico ed in particolare esprime parere di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni idrauliche del territorio ed i pareri relativi al principio dell'invarianza idraulica;

j) In caso di inadempienza di soggetti destinatari di atti ordinativi da parte dei Servizi della direzione, cura la realizzazione delle opere necessarie ad attuarli in danno degli stessi.

Art. 48

(*Servizio gestione risorse idriche*)

1. Il Servizio gestione risorse idriche:

a) esercita le attività connesse con il rilevamento e l'elaborazione dei dati relativi al regime idraulico, all'idrografica, all'idrologia, alla mareografica con riguardo ai bacini idrografici ed alla laguna di Marano e Grado;

b) cura gli adempimenti in materia di derivazioni di acqua pubbliche, di ricerca di acque sotterranee e di licenza di attingimento ai sensi del RD 1775/1933;

c) cura gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 79/1999 relative all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche regionali in regime di concorrenza;

d) assicura l'accertamento, riscossione e introito dei canoni di piccola e grande derivazione e delle licenze di attingimento;

e) predispone il PRTA ed i suoi periodici aggiornamenti perseguendo l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 152/2006;

f) collabora nel rilevamento e nell'elaborazione del Piano di bacino del Distretto idrografico delle Alpi Orientali e formula proposte per la formazione dei programmi e la redazione degli studi e dei progetti relativi al medesimo Distretto, ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 152/2006;

g) definisce e cura il periodico aggiornamento del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento e i fabbisogni per i diversi usi;

h) adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse, volte ad assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, anche promuovendo studi e ricerche in materia;

i) verifica la presenza nel territorio regionale di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità o da processi di desertificazione, nonché provvede alla revisione e designazione delle aree vulnerabili e sensibili, nonché alla delimitazione dei bacini drenanti nelle aree sensibili, ai sensi del Capo I del Titolo III del D.Lgs. 152/2006;

j) cura gli adempimenti in materia di progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 151/2006;

k) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazione agli scarichi di cui al capo I, del titolo IV, della sezione II, della parte III del D.Lgs. 152/2006;

l) cura gli adempimenti in materia di immersioni in mare ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e di interventi di tutela della fascia costiera ai sensi dell'art. 21 della legge n. 179/2002;

m) tiene i rapporti con AUSIR in relazione alle funzioni di programmazione e indirizzo in materia di acquedotti, fognature e impianti di depurazione;

n) gestisce fondi statali e regionali a favore di AUSIR per interventi relativi al servizio idrico integrato;

o) provvede alla raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati nelle materie di competenza.

Art. 49

(*Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati*)

1. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati:

a) attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;

b) verifica l'applicazione sul territorio regionale dei piani di settore;

c) provvede all'emissione dei provvedimenti di rilascio, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti e all'approvazione delle relative varianti;

d) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte II, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

e) cura gli adempimenti concernenti l'applicazione delle procedure semplificate di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione unica ambientale;

f) cura gli adempimenti in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, attribuiti alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) cura gli adempimenti concernenti il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;

h) cura gli adempimenti connessi all'accertamento, alla riscossione e al rimborso del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo;

i) cura i procedimenti connessi alla gestione delle linee contributive regionali finalizzate alla promozione e all'incentivazione di iniziative volte a ridurre, a contenere e a prevenire la produzione dei rifiuti;

j) cura la promozione di studi, ricerche e raccolta dati nel settore dei rifiuti;

k) cura gli adempimenti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e di recupero di aree degradate per effetto di abbandono di rifiuti;

l) provvede alla pianificazione regionale in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Art. 50

(*Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento*)

1. Il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento:

a) attende alla pianificazione e programmazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

b) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, con esclusione degli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

c) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

d) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;

e) cura gli adempimenti amministrativi in materia di rischi di incidente rilevante relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore di cui al D.Lgs. 105/2015;

f) cura gli aspetti amministrativi connessi con l'iscrizione dei tecnici competenti in acustica di cui al D.Lgs. 42/2017 nell'Elenco nazionale istituito presso il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare, verifica l'aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica e verifica la conformità dei corsi abilitanti alla professione.

Art. 51

(*Servizio valutazioni ambientali*)

1. Il Servizio valutazioni ambientali:

   a) provvede all'istruttoria delle procedure concernenti la valutazione di impatto ambientale (VIA) e la verifica di assoggettabilità alla VIA (screening di VIA), di competenza regionale, nonché all'adozione delle misure amministrative e tecniche, ritenute necessarie a seguito dell'accertamento, da parte degli organi competenti, di violazioni dei provvedimenti di valutazione ambientale;

   b) provvede, in attuazione della normativa vigente, alla soluzione di quesiti concernenti la sottoposizione di progetti e di opere alle procedure di VIA o di screening di VIA, nonché alla verifica di assoggettabilità a screening di VIA delle varianti di progetti o di opere esistenti;

   c) partecipa alle procedure concernenti le valutazioni di impatto ambientale di progetti di competenza statale, curando l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere regionale, fornendo il supporto tecnico al rappresentante regionale nella Commissione VIA statale e curando i rapporti con il Ministero competente;

   d) provvede all'istruttoria delle procedure di verifica di significatività e di valutazione di incidenza di piani e progetti che interessano i siti della Rete Natura 2000 in collaborazione con la struttura regionale competente alla gestione della Rete Natura 2000;

   e) fornisce il supporto amministrativo e tecnico all'autorità regionale competente ad esprimere il parere motivato nei processi di valutazione ambientale strategica (VAS) concernenti i piani e i programmi di competenza regionale;

   f) esprime, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, il parere nei processi di VAS concernenti i piani di competenza comunale e degli enti pubblici regionali nonché nei processi di VAS interregionali e transfrontalieri;

   g) predispone le linee guida per l'individuazione della disciplina e della metodologia nei processi di VAS concernenti i piani e i programmi di competenza regionale e degli enti pubblici regionali;

   h) collabora con il competente Ministero per il monitoraggio sull'applicazione della VAS nel territorio regionale;

i) fornisce consulenza su richiesta dei soggetti proponenti coordinando i soggetti competenti in materia ambientale, ai fini della predisposizione della documentazione allegata alle istanze dei procedimenti di propria competenza, indicando informazioni e metodologie;

j) supporta la gestione del contenzioso giurisdizionale amministrativo relativo agli atti di propria competenza, provvedendo alla redazione di relazioni in fatto e in diritto sui motivi di gravame;

k) collabora con gli enti competenti alla definizione di documenti tecnici e di linee guida, aventi rilevanza ambientale;

l) cura la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati informativi relativi alle procedure di valutazione ambientale, di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, provvedendo alla loro pubblicazione sul sito web della Regione;

m) cura lo sviluppo e la messa a disposizione di strumenti informatici e cartografici per l'analisi e la valutazione ambientale anche in collaborazione con ISPRA, ARPA FVG e altre strutture scientifiche.

Art. 52

(Servizio energia)

1. Il Servizio energia:

a) definisce la strategia energetica regionale per l'esercizio coordinato delle funzioni di attuazione delle politiche produttive, distributive ed ambientali regionali;

b) cura gli adempimenti regionali in materia di distribuzione dei carburanti;

c) gestisce la banca dati dell'energia e svolge attività di monitoraggio relativamente all'utilizzo di fonti e risorse, di consumi e di produzione;

d) coordina la politica regionale in materia di incentivi alle imprese ed ai privati a fini di riduzione dei consumi energetici o di utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e alternative;

e) collabora alla predisposizione dei piani di utilizzo del territorio con particolare riguardo alla collocazione territoriale di impianti, reti e vie di trasporto, fonti di energia;

f) rilascia provvedimenti di autorizzazione in materia di impianti, produzione e distribuzione di energia e compie le verifiche sugli impianti richieste dagli organi preposti;

g) rilascia provvedimenti di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti e di depositi di stoccaggio di oli minerali superiore a 3.000 metri cubi;

h) provvede al controllo degli impianti termici;

i) svolge attività di coordinamento, indirizzo e nei confronti delle Camere di commercio, in riferimento alle attività svolte per il loro tramite o ad esse delegate;

j) cura i rapporti con le compagnie petrolifere;

k) cura la programmazione e gli adempimenti amministrativi regionali in materia di contenimento e riduzione dei consumi energetici e utilizzo fonti alternative di energia;

l) partecipa e collabora con il coordinamento tecnico energia della commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

m) organizza e gestisce gli adempimenti di competenza regionale in materia di attestati di prestazione energetica (APE);

n) partecipa alla predisposizione dei progetti comunitari in materia di energia e mobilità sostenibile;

o) svolge coordinamento, gestione e supporto per iniziative in materia di mobilità sostenibile;

p) cura la prosecuzione delle attività iniziate dalla Provincia di Udine in materia di assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas.

Art. 53

(*Servizio giuridico amministrativo e gestione procedimenti sanzionatori)*

1. Il Servizio giuridico amministrativo e gestione procedimenti sanzionatori:
   a) cura la trattazione degli affari amministrativi di carattere generale e dei servizi generali di competenza della direzione centrale, nonché coordina i procedimenti di carattere interdisciplinare tra più servizi della direzione centrale;
   b) cura le attività concernenti l'assetto organizzativo e i fabbisogni della direzione centrale e predispone gli atti relativi alla gestione del personale assegnato alla direzione medesima;
   c) provvede agli adempimenti connessi al pagamento dei compensi ai componenti di organi collegiali, comitati e commissioni, di competenza della direzione centrale;
   d) cura gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000 ""Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
   e) cura gli adempimenti relativi alle procedure di affidamento di servizi e forniture per le esigenze della direzione centrale;
   f) supporta i servizi della direzione e le strutture commissariali che si avvalgono della direzione nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture fino alla fase dell'aggiudicazione;
   g) cura i procedimenti sanzionatori di competenza della direzione, provvedendo all'emanazione degli atti conclusivi, e cura la trattazione del relativo contenzioso, e i procedimenti di riscossione coattiva;
   h) cura gli adempimenti in materia di protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi della Direzione;
   i) cura gli adempimenti afferenti alla logistica per il tramite dei vice consegnatari della direzione.

Art. 54

(Direzione centrale infrastrutture e territorio)

1. La Direzione centrale infrastrutture e territorio:

a) provvede agli adempimenti nel settore delle vie di comunicazione e delle infrastrutture di trasporto terrestre ed aeroportuale di interesse regionale, nonché quelli in materia di vie di navigazione interna in particolare alla sicurezza della navigazione nei canali lagunari, provvede agli adempimenti in materia di strade regionali di interesse regionale, anche con riguardo alla viabilità acquisita dalle Province, e di mobilità sostenibile, attende alle funzioni regionali in materia di sicurezza stradale, cura i programmi di intervento per la realizzazione di opere e di impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità dei porti commerciali, esercita le funzioni regionali in materia di infrastrutture per telecomunicazioni;

b) provvede agli adempimenti di competenza regionale relativi ai servizi di pubblico trasporto di persone, automobilistici, ferroviari, tranviari, marittimi ed aerei, nonché agli adempimenti di competenza regionale in materia di trasporto merci e della logistica, provvede alla gestione della portualità commerciale regionale e in particolare rilascia le concessioni e autorizzazioni per le occupazioni e gli usi di aree e di altri beni demaniali marittimi.

c) cura gli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale;

d) esercita il controllo analogo sulle attività delle Società interamente partecipate dalla Regione e delle Società interamente partecipate dalla Regione e titolari di un affidamento *in house* nelle materie di competenza della Direzione;

e) cura negli adempimenti di competenza le attività necessarie allo svolgimento delle conferenze di servizi;

f) provvede alla pianificazione territoriale regionale, elaborando strumenti territoriali di livello generale, di livello settoriale e strategico inerenti le materie di competenza, svolge funzioni di osservatorio delle politiche territoriali, definisce le regole e le specifiche per la restituzione informatizzata degli strumenti di pianificazione;

g) cura gli adempimenti regionali di valutazione e di esecutività dei procedimenti urbanistici di competenza degli enti locali, nonché di quelli attribuiti ai Consorzi di sviluppo economico locale;

h) cura gli adempimenti correlati al deposito/denuncia dei progetti delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nonché dei progetti di costruzioni in zona sismica e all'autorizzazione, alla verifica e alla vigilanza sull'osservanza della normativa tecnica di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni e anche gli adempimenti relativi all'erogazione dei contributi per la prevenzione del rischio sismico di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito nella legge 26 giugno 2009, n.77;

i) cura la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di intervento in materia di edilizia residenziale, manutenzione straordinaria della prima casa finalizzata al risparmio energetico o alla messa a norma di impianti, di edilizia scolastica ed universitaria e di strutture a servizio della residenza per lo svolgimento di attività di interesse per la collettività;

j) cura gli adempimenti regionali concernenti il funzionamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale;

k) cura gli adempimenti concernenti gli interventi regionali in materia di recupero edilizio ed urbanistico per la valorizzazione dei centri storici e la riqualificazione urbana, nonché il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo;

l) cura l'attuazione delle politiche regionali in materia di accessibilità, di cui alla legge regionale 19 marzo 2018, n.10;

m) cura gli adempimenti concernenti le attribuzioni in materia di espropriazioni di opere di competenza regionale;

n) svolge il coordinamento tecnico-giuridico e la programmazione in materia di opere pubbliche di interesse regionale;

o) cura l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;

p) cura l'attività di consulenza in materia di lavori pubblici;

q) provvede alla gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate;

r) attende alle attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;

s) cura gli adempimenti inerenti la presenza di servitù militari sul territorio regionale;

t) provvede alla pianificazione del paesaggio predisponendo il piano paesaggistico regionale;

u) cura gli adempimenti nel settore della tutela e della valorizzazione del paesaggio;

v) cura la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di edilizia per la prima infanzia, per l'aggregazione dei giovani, per le istituzioni scolastiche regionali, in materia di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale per studenti universitari, nonché per le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali;

w) cura i programmi europei nel settore della logistica e della navigazione e l'attività amministrativa in materia di programmazione, predisposizione, presentazione, gestione, attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi e dei progetti comunitari di carattere regionale, transfrontaliero, transnazionale, interregionale e di quelli comunque finanziati con fondi comunitari gestiti dalla Direzione nelle materie di competenza nonché le attività di notifica dei regimi di aiuto per le materie di competenza della Direzione centrale e i relativi iter;

x) cura l'attività operativa generale e di segreteria nella gestione dei rapporti della Direzione con le altre direzioni centrali e uffici regionali oltre che con soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

y) cura le iniziative di comunicazione, di formazione, studio, analisi e contributive in materia di valorizzazione turistica degli alberi monumentali.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) sono svolte nel rispetto degli ambiti di competenza attribuiti alla Direzione centrale attività produttive ai sensi dell'articolo 63 comma 2.

3. La direzione centrale garantisce altresì, nelle materie di competenza, il necessario supporto tecnico alle strutture regionali che ne facciano richiesta.

Art. 55

(*Servizi della Direzione centrale infrastrutture e territorio)*

1. La Direzione centrale infrastrutture e territorio si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio programmazione finanziaria e gestionale, progetti europei;

b) Servizio porti, navigazione interna e logistica;

c) Servizio trasporto pubblico regionale e locale;

d) Servizio motorizzazione civile regionale;

e) Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica;

f) Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione;

g) Servizio edilizia.

Art. 56

(*Servizio programmazione finanziaria e gestionale, progetti europei)*

1. Il Servizio programmazione finanziaria e gestionale, progetti europei, con sede in Udine:

a) supporta e coordina le attività finalizzate alla proposizione, monitoraggio e attuazione delle iniziative, dei programmi e dei progetti cofinanziati da fondi statali e dell'unione europea;

b) cura la trattazione degli affari giuridici e amministrativi di carattere generale di competenza della Direzione, assicurando in tali ambiti il supporto ai servizi, anche in raccordo funzionale con le altre direzioni;

c) promuove e cura, con riguardo a processi amministrativi di particolare complessità afferenti la Direzione, le azioni di semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri amministrativi;

d) coordina e monitora le attività afferenti al ciclo della pianificazione strategica della Direzione;

e) cura le attività concernenti l'assetto organizzativo e i fabbisogni della Direzione e predispone gli atti relativi alla gestione del personale assegnato alla Direzione medesima;

f) svolge funzioni di coordinamento in materia di protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi della Direzione;

g) cura la ricognizione, l'analisi e l'elaborazione dei dati contabili e della relativa normativa, al fine della predisposizione degli atti relativi alla stesura del bilancio di previsione ed alle variazioni allo stesso di competenza della Direzione;

h) programma, coordina e monitora l'attività gestionale di spesa e di entrata negli ambiti di competenza della Direzione e cura i rapporti con la direzione centrale competente in materia di finanze.

Art. 57

(*Servizio porti, navigazione interna e logistica*)

1. Il Servizio porti e navigazione interna e logistica, ferme restando le competenze di cui all'articolo 63, comma 2:

a) cura l'elaborazione di piani e programmi in materia di vie di navigazione interna, in materia di portualità di competenza regionale e in materia di trasporto delle merci e della logistica;
b) cura la realizzazione delle opere pubbliche nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale, provvedendo altresì alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale nonché alla relativa manutenzione;
c) attende agli adempimenti di competenza della navigazione interna, in particolare alla sicurezza della navigazione nei canali lagunari;
d) cura la promozione di studi e ricerche tesi alla conoscenza dei valori ambientali dei fondali dei canali e degli assetti morfologici lagunari al fine di acquisire dati aggiornati utili presupposti per la programmazione delle opere di manutenzione dei canali navigabili e per gli interventi, strutturali e non, volti a migliorare le condizioni di navigabilità dei canali medesimi;
e) assicura la navigabilità dell'ambito portuale provvedendo al mantenimento dei fondali;
f) svolge le funzioni amministrative inerenti la materia della navigazione interna e porti di competenza regionale, comprese le funzioni relative al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali nell'ambito portuale;
g) esercita nelle materie di propria competenza poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza, anche con riguardo alla difesa del suolo, nell'ambito della laguna di Marano e Grado;
h) autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali nonché la temporanea sosta di merci e materiali;
i) esercita l'attività di regolazione sui porti di Monfalcone e Porto Nogaro;
j) cura i programmi di intervento per la realizzazione di opere e di impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità della portualità regionale;
k) cura gli interventi contributivi a favore della promozione del settore dei traffici di interesse regionale;
l) provvede alla gestione della portualità commerciale regionale e in particolare al rilascio di concessioni e autorizzazioni per le occupazioni e gli usi di aree e di altri beni demaniali marittimi.

Art. 58
(*Servizio trasporto pubblico regionale e locale*)

1. Il Servizio trasporto pubblico regionale e locale, con sede in Udine:
a) cura l'elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto pubblico regionale e locale, anche al fine di pervenire all'integrazione tariffaria e modale;
b) provvede agli adempimenti di competenza regionale relativi ai servizi di trasporto pubblico di persone, automobilistici, ferroviari, tranviari, marittimi ed aerei, compresa l'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente e taxi;
c) esercita il controllo analogo sulle attività della Ferrovia Udine Cividale (FUC) S.p.a. e della Società aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a.;
d) provvede alla vigilanza e al monitoraggio in materia di servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, agli interventi in materia di tariffe ed al coordinamento con gli organi statali;
e) provvede agli adempimenti di competenza regionale in materia di infrastrutture dedicate al trasporto pubblico di persone, comprese quelle di trasporto ferroviario di interesse regionale e quelle inerenti la rete ferroviaria di proprietà regionale;
f) cura le attività di verifica e autorizzazione delle fermate e dei percorsi del trasporto pubblico locale, di cui al DPR 753/1980.

Art. 59
(*Servizio motorizzazione civile regionale*)

1. Il Servizio motorizzazione civile regionale:

a) cura la tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori e la gestione del registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada istituito con Reg.CE 1071/2009 e in particolare provvede a iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche e integrazioni e nel registro elettronico nazionale delle merci;

b) gestisce gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e in particolare provvede a:

1. organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui al Reg.CE 1071/2009, compresa la nomina della Commissione, con conseguente rilascio del titolo abilitativo;

2. organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, compresa la nomina della Commissione, con conseguente rilascio del titolo abilitativo;

c) rilascia il titolo abilitativo per l'esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della legge 298/1974 e successive modifiche e integrazioni;

d) gestisce gli esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i veicoli, nonché il rilascio dei relativi titoli e inoltre rilascia i duplicati e le conversioni degli stessi;

e) gestisce e organizza gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche e integrazioni;

f) rilascia e cura l'aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;

g) rilascia le autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;

h) gestisce lo sportello telematico dell'automobilista;

i) svolge attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;

j) cura l'aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;

k) espleta i servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche e integrazioni;

l) provvede all'immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli, in esecuzione degli 138 e 177 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004 e successive modifiche e integrazioni;

m) cura l'organizzazione del Comitato di monitoraggio e coordinamento di cui all'art.47 della LR n.23/2007 e successive modifiche e integrazioni;

n) rilascia patenti nautiche e loro duplicati e aggiornamenti, nonché certificati di abilitazione professionale in materia;

o) rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;

p) esercita la vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;

q) provvede alla attività sanzionatoria;

r) rilascia autorizzazioni e vigila sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche e integrazioni;

s) provvede al riconoscimento e alla vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche e integrazioni;

t) svolge le eventuali e ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del D.Lgs. 111/2004 e successive modifiche e integrazioni.

u) svolge le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;

v) svolge le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 23/2007;

w) provvede al rilascio dell'autorizzazione alle imprese esercenti allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

x) provvede alla definizione del programma regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

y) attua la vigilanza e il conseguente esercizio del potere sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 8 agosto 1991, n.264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" riguardanti l'esercizio complessivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 60

(*Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica*)

1. Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica:

a) cura la conoscenza delle evoluzioni e trasformazioni del territorio e verifica periodicamente la rispondenza del quadro di assetto territoriale della pianificazione regionale;

b) predispone gli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

c) è responsabile del coordinamento delle altre strutture regionali competenti al fine dell'integrazione dei piani settoriali, dei programmi e dei progetti di intervento sul territorio di iniziativa regionale con lo strumento generale di pianificazione territoriale regionale;

d) partecipa fornendo supporto e assistenza tecnica alle procedure formative e approvative dei piani/programmi di settore e infrastrutturali concernenti la pianificazione del territorio;

e) fornisce supporto ed assistenza tecnica per le attività di elaborazione della documentazione relativa ai processi di valutazione ambientale strategica (VAS), quali rapporti ambientali, degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale afferenti a strutture regionali che ne facciano richiesta, in armonia con gli indirizzi generali in materia di VAS adottati dalla Regione;

f) assolve alle attività di monitoraggio degli indicatori urbanistici, territoriali e ambientali di VAS relativi agli strumenti di pianificazione territoriale regionale in coordinamento e in relazione alle attività istituzionali di competenza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

g) cura l'istruttoria degli strumenti di pianificazione degli enti locali nonché di quelli di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale e fornisce supporto e consulenza per la formazione degli stessi;

h) partecipa a conferenze di pianificazione e a conferenze di servizi nell'ambito di procedimenti di formazione di strumenti urbanistici, su convocazione dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali;

i) cura l'istruttoria dell'accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche delle Amministrazioni statali, di interesse statale e delle Amministrazioni regionali e provinciali, degli Enti istituzionalmente competenti statali e regionali, nonché dei loro formali concessionari e dei concessionari di servizi pubblici statali;

j) cura l'istruttoria per pareri urbanistici di opere pubbliche statali, di interesse statale o regionali nell'ambito di procedimenti autorizzativi unici;

k) provvede agli adempimenti inerenti la presenza di servitù militari sul territorio regionale;

l) fornisce supporto e consulenza tecnico giuridica agli enti locali in materia di edilizia privata;

m) cura gli adempimenti di competenza della direzione centrale per lo svolgimento di conferenze di servizi, aventi valenza urbanistica;

n) cura la realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale regionale (SITER) e le sue interazioni con i sistemi di automazione ad esso collegabili e ne definisce i criteri e gli standard per la gestione di informazioni e descrizioni sulle banche dati territoriali presenti; organizza la raccolta e la diffusione di informazioni e dati territoriali che alimentano il sistema informativo territoriale regionale (SITER), anche risultanti dalle previsioni urbanistiche e dallo stato di attuazione delle stesse;

o) definisce le regole e le specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, comunale, infraregionale e di settore, nonché di quelli attribuiti alla competenza degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale; accerta la conformità della restituzione informatica degli strumenti stessi;

p) cura la promozione di studi e ricerche tesi alla conoscenza dell'assetto territoriale finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione paesaggistica;

q) predispone gli strumenti di pianificazione paesaggistica;

r) cura le iniziative di comunicazione e di formazione in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio;

s) svolge compiti di studio, analisi e proposte per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio;

t) cura i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, degli accertamenti di compatibilità paesaggistica nonché i procedimenti sanzionatori di competenza regionale;

u) svolge le funzioni previste dalle leggi in materia di vigilanza sui beni paesaggistici.

Art. 61

(*Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione*)

1. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione:

a) promuove attività di indirizzo e regolazione della disciplina dei lavori pubblici, anche organizzando l'Osservatorio degli appalti e curandone le relative iniziative;

b) esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattive e di occupazione temporanea e d'urgenza;

c) fornisce la consulenza giuridica nella materia dei lavori pubblici e delle espropriazioni in particolare a favore degli enti locali e svolge in generale attività consultiva e di assistenza, che si concreta nella formulazione di pareri su schemi di contratti e capitolati nonché di pareri giuridico-amministrativi rivolti all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti;

d) provvede al coordinamento tecnico ed alla formulazione della proposta di programmazione delle opere pubbliche regionali nonché alla realizzazione dei lavori pubblici di competenza della Direzione centrale, anche tramite delegazione amministrativa intersoggettiva;

e) provvede agli adempimenti correlati alla realizzazione di lavori pubblici previsti dalla normativa in materia di ricostruzione delle zone terremotate, ivi inclusi i residui interventi diretti di competenza regionale, anche con riguardo agli interventi di riparazione o ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto nelle zone terremotate;

f) svolge il ruolo di coordinamento interistituzionale per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, costituisce entro la Direzione i nuclei di supporto di cui all'articolo 44 della legge regionale 14/2002 e cura l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;

g) cura e coordina l'elaborazione di piani e programmi in materia di vie di comunicazione terrestre e aeroportuale di interesse regionale, anche con riguardo alla viabilità acquisita dalle Province, e in particolare provvede

all'attuazione del Piano delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) con riferimento alla realizzazione di opere e impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità delle infrastrutture di trasporto lineari e puntuali;

h) provvede ai progetti di intervento per la realizzazione e l'adeguamento delle vie di comunicazione terrestre e assicura il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale, regionale e acquisita dalle Province e le comunicazioni autostradali e ferroviarie con riferimento anche al livello infrastrutturale trans europeo;

i) attende alle funzioni regionali in materia di sicurezza stradale, anche quelle attribuite dal codice della strada, cura l'implementazione e la gestione del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale (CRMSS), cura la classificazione delle strade regionali e della viabilità acquisita dalle Province, e l'implementazione, l'aggiornamento e la gestione del Sistema Informativo Stradale, comprensivo del catasto stradale;

j) cura e coordina l'elaborazione di piani e programmi in materia di viabilità ciclabile d'interesse regionale e per la mobilità sostenibile, anche con riguardo alla viabilità acquisita dalle Province, e in particolare provvede all'attuazione del Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) con riferimento ai progetti di intervento per la realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e al completamento della rete ciclabile regionale RECIR, assicura il coordinamento con gli interventi riguardanti Piano nazionale delle ciclovie turistiche, con le reti ciclabili europee e con le reti ciclabili di livello sottordinato;

k) svolge le funzioni regionali relative alla programmazione, realizzazione, attivazione, manutenzione, gestione del patrimonio afferente la rete pubblica regionale, anche di concerto con le altre strutture regionali competenti; cura le attività di cessione della capacità trasmissiva ai soggetti pubblici individuati dalla legge e agli operatori delle telecomunicazioni;

l) svolge le competenze in materia di telecomunicazioni attribuite alla Regione e predispone i relativi regolamenti regionali;

m) esercitando il controllo analogo, svolge funzioni di indirizzo, controllo, verifica tecnica ed operativa sulle attività conferite a Friuli Venezia Giulia strade S.p.a. ai sensi della normativa vigente;

n) esercita il controllo analogo sull'attività di INSIEL S.p.a. limitatamente all'attuazione del programma di infrastrutturazione della rete pubblica regionale.

Art. 62

(*Servizio edilizia*)

1. Il Servizio edilizia:

a) coordina le attività afferenti le politiche abitative regionali sul territorio;

b) cura la predisposizione dei programmi regionali di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e la relativa attuazione;

c) coordina la realizzazione dei programmi nazionali in materia di edilizia residenziale e attua quelli di pertinenza;

d) svolge gli adempimenti relativi al funzionamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.);

e) cura la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di sostegno di interventi in materia di riqualificazione urbana e di recupero dei centri storici, riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo nonché degli interventi diretti alla realizzazione di strutture a supporto della residenza per lo svolgimento di attività di interesse per la collettività;

f) provvede all'attuazione dell'anagrafe dell'utenza ed alla raccolta dei dati sulla situazione abitativa e ne qualifica il fabbisogno;

g) svolge le attività correlate al deposito/denuncia dei progetti di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

h) svolge le attività correlate al deposito/preavviso scritto, all'autorizzazione, alla verifica e alla vigilanza sull'osservanza della normativa tecnica in relazione ai progetti di costruzioni in zona sismica;

i) cura gli adempimenti relativi all'erogazione dei contributi per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 2009, n.77;

j) provvede al finanziamento degli interventi di edilizia abitativa privata e per la manutenzione straordinaria della prima casa finalizzata al risparmio energetico o messa a norma di impianti;

k) coordina e svolge attività amministrativa inerente le politiche regionali in materia di accessibilità, di cui alla legge regionale 19 marzo 2018, n.10;

l) cura la predisposizione della programmazione regionale dell'edilizia scolastica;

m) cura l'anagrafe dell'edilizia scolastica;

n) cura l'attuazione dei programmi nazionali e regionali in materia di edilizia per la prima infanzia, per l'aggregazione dei giovani, per le istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado, i convitti, le università e residenze per studenti universitari, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali.

Art. 63
(*Direzione centrale attività produttive*)

1. La Direzione centrale attività produttive:

a) svolge funzioni di programmazione ed incentivazione dei settori produttivi di propria competenza;

b) coordina ed indirizza la strategia turistica regionale per il tramite della PromoTurismoFVG;

c) cura la promozione integrata del territorio regionale e della sua economia;

d) promuove l'attrattività del territorio regionale al fine di favorire la realizzazione di investimenti interni e provenienti dall'esterno;

e) cura funzioni promozionali, di valorizzazione e di intervento del credito speciale e ordinario in favore di attività economiche;

f) cura gli adempimenti in materia di vigilanza sugli enti pubblici e privati istituzionalmente preposti alle materie di competenza;

g) indirizza e coordina l'attività degli enti operanti nei settori di competenza;

h) svolge le funzioni in materia di promozione, coordinamento e sostegno degli strumenti di politica economica, quali i distretti industriali e artigianali, i consorzi di sviluppo economico locale, i consorzi garanzia fidi, i parchi scientifici e tecnologici;

i) svolge, per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle funzioni delegate a soggetti esterni;

j) coordina, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di lavoro nonché con le altre strutture direzionali di volta in volta competenti per settore d'intervento, l'attività finalizzata alla risoluzione di situazioni di grave difficoltà occupazionale connesse a crisi aziendali, settoriali o territoriali;

k) coordina le attività di predisposizione e successivo aggiornamento del Piano di sviluppo del settore industriale di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 23/2013 (Legge finanziaria 2014);

l) provvede a monitorare l'andamento del sistema produttivo regionale, confrontandosi con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e portatori di interesse, affrontando e trattando le criticità di rilevante impatto regionale anche riferite a specifici settori, filiere o aree industriali nonché per il necessario raccordo tra le iniziative di investimento, anche potenziali, e gli interlocutori istituzionali;

m) coordina gli adempimenti relativi all'elaborazione delle proposte di intervento a favore delle attività di competenza della direzione nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 per l'attuazione degli obiettivi di Europa 2020;

n) cura l'elaborazione e l'attuazione delle proposte di intervento di competenza della Direzione nell'ambito dell'avvio della programmazione comunitaria 2021- 2027 per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

o) provvede, in collaborazione con la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, alla stesura, all'aggiornamento e all'implementazione della Strategia di specializzazione intelligente regionale, curando gli adempimenti necessari.

2. La Direzione centrale attività produttive provvede, altresì:

a) all'attività di escavo delle vie di navigazione interna e dei canali lagunari e nei porti;
b) a curare la concessione per l'esercizio di funivie e piste da sci ed esercitare la vigilanza sulla relativa sicurezza di esercizio, nonché ad adempiere alle altre attribuzioni concessorie ed autorizzative previste dalla normativa;
c) alle attività di notifica dei regimi di aiuto per le materie di competenza della Direzione centrale e i relativi iter.

3. La Direzione centrale attività produttive provvede trasversalmente per tutti i servizi:

a) alla trattazione coordinata degli affari generali, amministrativi e giuridici e delle attività finanziarie e contabili, assicurando in tale ambito il supporto ai servizi della Direzione;
b) al coordinamento dei servizi nelle attività di programmazione, monitoraggio procedimentale e controllo di gestione;
c) agli adempimenti connessi al pagamento dei compensi ai componenti degli organi collegiali, comitati e commissioni di competenza della Direzione centrale ed alla gestione del Comitato tecnico consultivo.

4. La Direzione centrale attività produttive tramite l'Agenzia Investimenti FVG, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali):

a) attua, in stretta collaborazione con gli attori del sistema regionale, le politiche a sostegno dell'attrattività del territorio, dell'imprenditoria regionale e promuove le condizioni localizzative con la finalità di attrarre investimenti per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali;
b) fornisce un supporto informativo sugli incentivi e le aree di insediamento disponibili a livello regionale, definisce il Programma di marketing, coordina gli adempimenti relativi alla promozione degli investimenti produttivi in Friuli Venezia Giulia e fornisce un primo accompagnamento operativo per l'utilizzo degli strumenti agevolativi regionali;
c) definisce, avvalendosi dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione – SPRINT, le direttive a Finest e in generale agli altri soggetti operanti a livello regionale in materia di internazionalizzazione anche in linea con la strategia regionale di specializzazione intelligente di concerto con il Servizio relazioni internazionali e programmazione europea;
d) partecipa ai tavoli di lavoro nazionali e regionali per lo sviluppo di tematiche comuni in materia di internazionalizzazione legate ai vari aspetti della governance, dei rapporti con i principali attori nazionali e dell'attrazione degli investimenti esteri;
e) sostiene, avvalendosi dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione – SPRINT, la realizzazione di progetti mirati a favorire la promozione internazionale e il processo di internazionalizzazione delle imprese, delle filiere, dei cluster e delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) della regione.

Art. 64

(*Servizi della Direzione centrale attività produttive*)

1. La Direzione centrale attività produttive si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio per l'accesso al credito delle imprese;

b) Servizio turismo;

c) Servizio commercio;

d) Servizio sviluppo economico locale;

e) Servizio industria e artigianato.

Art. 65

(Servizio per l'accesso al credito delle imprese)

1. Il Servizio per l'accesso al credito delle imprese:

a) provvede al coordinamento e attua gli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive, con riferimento al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) e agli altri strumenti di agevolazione all'accesso al credito a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, in collaborazione con i Servizi delle direzioni centrali competenti per materia;

b) svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di Commercio;

c) provvede al coordinamento delle attività svolte dalle Camere di commercio in qualità di organismi intermedi nell'ambito dei programmi comunitari;

d) svolge funzioni di promozione e sostegno dei consorzi di garanzia fidi dei settori economici di competenza della direzione centrale;

e) coordina e gestisce le attività di attuazione dei progetti volti ad incentivare le PMI e le reti d'impresa come disciplinati dalla legge regionale 4/2013;

f) cura i rapporti con i soggetti gestori dei finanziamenti comunitari, statali e regionali a favore delle PMI;

g) cura gli adempimenti relativi agli interventi gestiti direttamente a favore dell'imprenditoria femminile.

Art. 66

(*Servizio turismo*)

1. Il Servizio turismo con sede in Udine:

a) coordina e indirizza le attività di promozione turistica, di enti pubblici e operatori privati, definendo gli indirizzi operativi della PromoTurismoFVG, nell'ambito degli indirizzi di politica economica regionale in materia di promozione integrata del territorio, compreso il settore agroalimentare;

b) propone piani e programmi promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, a livello nazionale ed internazionale, avvalendosi per la realizzazione della PromoTurismoFVG promuovendo l'immagine turistica della Regione Friuli Venezia Giulia in tutte le sue forme, sostenendo il miglioramento del portale turistico e l'utilizzo di strumenti innovativi per l'utilizzo del web;

c) cura i rapporti e i relativi adempimenti, nei confronti degli enti, degli organismi e delle società che operano nel settore dell'organizzazione turistica previsti dalla normativa regionale e nazionale, promuovendo l'associazionismo tra le imprese turistiche, con specifica attenzione al contratto di rete;

d) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi alle imprese turistiche, sostenendo e potenziando la diversificazione dell'offerta turistica, attuando anche interventi finanziari a favore degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di strutture e infrastrutture turistiche e del tempo libero, nonché curando e promuovendo la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative promozionali atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico, nei settori di competenza della Direzione;

e) sostiene e potenzia le forme diversificate dell'offerta turistica regionale, con particolare riferimento ai settori di mercato non oggetto di promozione generalizzata, anche attuando gli interventi previsti a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive;

f) vigila sull'attività svolta dalla PromoTurismoFVG, curando i procedimenti relativi alle diverse forme di controllo sugli atti e sugli organi, come previsto dalle rispettive normative istitutive;

g) vigila sull'osservanza delle norme regionali dettate in materia di professioni turistiche e agenzie di viaggio, curando i relativi procedimenti, curando altresì l'attuazione dei corsi formativi, nonché degli esami per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, ed il relativo monitoraggio dei fabbisogni.

h) partecipa alla predisposizione dei progetti aventi rilevanza turistica da candidare al finanziamento per i bandi Interreg e per altre forme di utilizzo dei fondi comunitari e/o nazionali ed al coordinamento delle azioni conseguenti, anche avvalendosi di PromoTurismoFVG;

i) partecipa alle attività previste nell'ambito del coordinamento nazionale in materia di turismo, al fine di coordinare le azioni previste a livello regionale con quelle di livello nazionale e comunitario;

j) propone ed effettua l'analisi delle modifiche normative relative all'ordinamento turistico, ivi comprese le diverse forme di strutture ricettive, professioni turistiche, linee contributive e forme di intervento.

Art. 67
(*Servizio commercio*)

1. Il Servizio commercio:

a) provvede agli adempimenti diretti alla concessione di agevolazioni e incentivi per il supporto all'insediamento e alla crescita delle imprese del commercio e del terziario, anche con riferimento agli interventi di sostegno a ricerca e innovazione nel settore del terziario avanzato finanziati nell'ambito della programmazione europea relativa ai fondi FESR, mantenendo a tal fine i rapporti con le diverse strutture regionali attuatrici, nonché con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità;
b) cura gli adempimenti previsti dalla disciplina regionale in materia di pianificazione commerciale, in correlazione alle funzioni di pianificazione territoriale generale, in particolare monitorando l'andamento e registrando le variazioni delle superfici di vendita impegnate e formulando pareri in merito alla congruità degli strumenti di programmazione urbanistica commerciale;
c) cura gli adempimenti afferenti la programmazione e l'organizzazione delle funzioni svolte dalle commissioni esaminatrici in materia di corsi professionali per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204;
d) cura gli adempimenti connessi con l'Osservatorio regionale del commercio, ed in particolare il monitoraggio della rete distributiva regionale, nonché l'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi di vendita al dettaglio;
e) sostiene e promuove iniziative a vantaggio dei consumatori e delle associazioni a tutela dei consumatori;
f) attua interventi finanziari a favore dei soggetti pubblici e privati che effettuano investimenti per la realizzazione di strutture e infrastrutture di interesse commerciale sul territorio regionale;
g) svolge funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese del Terziario;

h) provvede al censimento, tutela e valorizzazione dei locali storici e attua interventi per la riqualificazione commerciale dei centri storici, per il sostegno dei locali e delle attività storiche e per lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali;
i) svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendite della stampa quotidiana e periodica;
j) svolge funzioni di promozione e sostegno a favore dell'attrattività e della competitività delle imprese del terziario, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
k) cura la programmazione e monitora gli effetti degli interventi per l'incentivazione dello sviluppo strutturale delle imprese ricettive turistiche, attuati attraverso delega di funzioni amministrative;
l) cura e coordina gli adempimenti relativi alla pubblicazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
m) sostiene iniziative inerenti alla formazione degli operatori economici sui temi della responsabilità sociale d'impresa.

Art. 68

(Servizio sviluppo economico locale)

1. Il Servizio sviluppo economico locale, con sede in Udine:

a) sostiene l'attrattività del territorio regionale al fine di favorire la realizzazione di investimenti interni e provenienti dall'esterno;
b) svolge funzioni di sostegno dei distretti industriali e artigianali, dei cluster e dei consorzi di sviluppo economico locale;
c) cura gli adempimenti relativi alla concessione di finanziamenti per l'attuazione di progetti diretti all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali nei Comuni montani;
d) svolge le funzioni di competenza in materia di programmazione negoziata con particolare riferimento alle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);
e) sostiene e promuove l'attuazione di progetti integrati di sviluppo economico;
f) sostiene progetti di riqualificazione di aree degradate in ambiti urbani, anche mediante la promozione di contratti di insediamento e sviluppo di attività economiche.

Art. 69

(*Servizio industria e artigianato*)

1. Il Servizio industria e artigianato:

a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi alle imprese industriali e artigianali, mantenendo a tal fine i rapporti con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità;
b) cura gli adempimenti relativi agli interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica delle imprese e delle varie produzioni industriali e artigianali, nonché a sostenere l'attuazione di progetti di ricerca applicata all'industria e all'artigianato;
c) cura gli adempimenti relativi alla compartecipazione della Regione alle misure nazionali relative agli accordi per l'innovazione ed ai programmi di sviluppo industriale;
d) cura i rapporti e coordina le attività degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato;
e) vigila sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;
f) cura la segreteria della Commissione regionale per l'artigianato;

g) sostiene e promuove progetti speciali di sviluppo dell'artigianato per particolari settori o ambiti territoriali;

h) svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane;

i) cura gli adempimenti relativi al riconoscimento delle botteghe scuola;

j) cura gli adempimenti relativi al riconoscimento della denominazione <<forno di qualità>>.

k) svolge funzioni di struttura regionale attuatrice nell'ambito delle azioni assegnate a valere sui programmi operativi del FESR riferiti alla programmazione 2014-2020, anche con riferimento ai bandi aventi natura intersettoriale.

Art. 70
(*Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche*)

1. La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con sede in Udine:

a) svolge funzioni di programmazione ed incentivazione dei settori produttivi di propria competenza;

b) cura la promozione delle zone agricole e forestali del territorio regionale e della loro economia favorendo e monitorando l'integrazione delle normative e dei sostegni finanziari nel settore agricolo e in quello forestale;

c) cura funzioni promozionali, di valorizzazione e di intervento del credito speciale e ordinario in favore di attività economiche in ambito agricolo, forestale e ittico;

d) cura gli adempimenti in materia di vigilanza sugli enti pubblici e privati attribuiti dalla normativa vigente;

e) indirizza e coordina l'attività degli enti operanti nei settori di competenza;

f) svolge, per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle funzioni delegate a soggetti esterni;

g) cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti delle gestioni fuori bilancio operanti nelle materie di competenza della Direzione;

h) fornisce supporto amministrativo e contabile all'Amministratore del "Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo" di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 ed alla Sezione dello stesso di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 denominata "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR";

i) provvede all'attuazione delle politiche agricole, agroalimentari e forestali e ne cura i relativi interventi e formula indirizzi operativi nei confronti dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (E.R.S.A.);

j) promuove gli interventi a favore delle imprese agricole, agroalimentari e agrituristiche, i miglioramenti fondiari e lo sviluppo della cooperazione, dell'innovazione e della ricerca nelle materie di competenza;

k) provvede all'attività di certificazione e vigilanza sui centri autorizzati di assistenza agricola;

l) promuove e coordina ogni intervento rivolto allo sviluppo delle produzioni animali e vegetali e dell'agrindustria;

m) promuove l'innovazione nell'ambito agroalimentare, favorisce strategie di Specializzazione Intelligente e promuove lo sviluppo della Bioeconomia;

n) promuove, coordina e attua iniziative e interventi in materia di pesca e di acquacoltura ad eccezione della pesca sportiva in acque interne;

o) cura gli adempimenti di competenza regionale concernenti l'utilizzo del demanio marittimo per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse, con esclusione di quelli riferibili al demanio regionale;

p) svolge compiti di Organismo Intermedio dell'Autorità di gestione e di Organismo Intermedio dell'Autorità di certificazione per i programmi di pesca e acquacoltura cofinanziati dall'Unione europea;

q) promuove la gestione integrata delle risorse ittiche delle acque interne e formula indirizzi nei confronti dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico;

r) collabora con l'ERSA per gli interventi e i servizi, in materia fitopatologica, di controllo e certificazione di competenza della Regione e per conto dello Stato e dell'Unione europea;

s) attende alla difesa, alla gestione e all'incremento del patrimonio forestale regionale e dei beni immobili attribuiti alla competenza della direzione centrale;

t) provvede, in conformità alle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici, di concerto con la Direzione centrale competente in materia di ambiente all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;

u) promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione delle aree di particolare interesse forestale;

v) fornisce servizi aventi finalità di formazione nel settore forestale;

w) provvede all'esercizio delle funzioni in materia di programmazione faunistica e venatoria, di monitoraggio delle specie faunistiche, di controllo fauna e di esercizio dell'attività venatoria;

x) svolge attività di vigilanza e di polizia in materia forestale, ambientale e venatoria, curando l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la trattazione del relativo contenzioso;

y) svolge compiti di Autorità di gestione per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale regionale;

z) provvede, in collaborazione con gli altri servizi regionali competenti, alla stesura e all'implementazione della Strategia di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione, curando gli adempimenti necessari di propria competenza;

aa) organizza e segue l'attività dello sportello decentrato dell'Organismo pagatore in Regione, secondo gli accordi e le modalità previste nella convenzione con l'Organismo medesimo;

bb) provvede a coordinare e svolgere le attività di controllo, previste dai Regolamenti comunitari, delle iniziative e dei progetti della Direzione centrale cofinanziati dall'Unione Europea non demandabili ai Servizi attuatori;

cc) provvede ad effettuare i controlli in loco ed ex post previsti dal Programma di Sviluppo rurale e delegati alla regione dall'Organismo Pagatore;

dd) provvede alla rendicontazione e certificazione, allo Stato e all'Unione europea, delle spese sostenute relativamente ai programmi comunitari di competenza;

ee) coordina l'attività del Corpo forestale regionale;

ff) promuove e coordina gli interventi di gestione del territorio montano e provvede all'esercizio delle funzioni in materia di bonifiche e irrigazione. cc bis) istituisce e gestisce centri di recupero della fauna selvatica e cura gli adempimenti in materia di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura;

gg) cura gli adempimenti in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale;

hh) cura le iniziative di comunicazione e di formazione in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità;

ii) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di parchi, riserve naturali, biotopi e aree protette in generale;

jj) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale inerenti la rete di Natura 2000, ivi comprese l'individuazione delle misure di conservazione specifiche e la predisposizione dei piani digestione, gli adempimenti attuativi dei programmi comunitari, delle direttive comunitarie e della Strategia Nazionale per la Biodiversità;

kk) coordina e attua le funzioni di competenza regionale di attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive in regione;

ll) coordina, promuove e sostiene le politiche di sviluppo per la montagna.

Art. 71
(*Servizi della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche*)

1. La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio coordinamento generale e controlli;
b) Servizio coordinamento politiche per la montagna;
c) Servizio caccia e risorse ittiche;
d) Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura;
e) Servizio competitività sistema agro alimentare;
f) Servizio valorizzazione qualità delle produzioni;
g) Servizio sviluppo comparto agricolo;
h) Servizio biodiversità;
i) Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione;
j) Servizio foreste e Corpo forestale;
k) Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia;
l) Ispettorato forestale di Pordenone;
m) Ispettorato forestale di Tolmezzo.

Art. 72
(*Servizio coordinamento generale e controlli*)

1. Il Servizio coordinamento generale e controlli:

a) cura la trattazione degli affari generali e amministrativi di competenza della direzione centrale;
b) svolge attività di supporto trasversale nella gestione delle attività legislative, finanziarie, giuridiche e legali di interesse della direzione centrale e nelle attività che richiedono coordinamento dei Servizi;
c) provvede, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori della direzione centrale, agli adempimenti non espressamente rientranti nelle materie di competenza di altri Servizi;
d) svolge gli adempimenti connessi al pagamento dei compensi ai componenti degli organi collegiali, comitati e commissioni di competenza della direzione centrale;
e) provvede all'attività di certificazione e vigilanza sui centri autorizzati di assistenza agricola;
f) svolge attività di vigilanza e di controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e dei Consorzi di bonifica e della loro Associazione;
g) svolge le attività di controllo di primo livello, previste dai Regolamenti comunitari, delle iniziative e dei progetti della direzione cofinanziati dall'Unione Europea in ambito agricolo, forestale e ittico non demandabili ai Servizi attuatori e relativi alle Programmazioni Comunitarie 2014-2020;
h) effettua i controlli in loco ed ex post previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e 2014-2020 delegati dall'Organismo Pagatore (AGEA) alla Regione;
i) effettua ogni altra attività di controllo individuata dalla direzione centrale e relativa a finanziamenti europei, nazionali e regionali in ambito agricolo e forestale;
j) provvede agli adempimenti di Organismo Intermedio dell'Autorità di certificazione del Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), in particolare espletando l'attività di certificazione dei fondi FEAMP, con riferimento alla programmazione 2014-2020.

Art. 73
(*Servizio coordinamento politiche per la montagna*)

1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna:
   a) coordina le politiche di sviluppo per la montagna, acquisendo dalle strutture dell'Amministrazione regionale le informazioni necessarie alla definizione di un quadro unitario e coerente degli interventi che interessano in maniera particolare il territorio montano;
   b) collabora con le strutture regionali alla definizione normativa e programmatica dell'assetto istituzionale in territorio montano e, a fini di coordinamento, degli interventi rilevanti per il territorio montano;
   c) partecipa alla definizione dei contenuti dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei a fini di coordinamento con le politiche per la montagna;
   d) cura gli adempimenti correlati all'attuazione della Convenzione delle Alpi, con funzione di coordinamento rispetto alla partecipazione dell'Amministrazione regionale alle attività della rappresentanza italiana e ai gruppi di lavoro e piattaforme della Convenzione;
   e) cura la programmazione a livello regionale della Strategia nazionale per le aree interne del Paese e adempie alla funzione di Responsabile unico dei relativi accordi di programma quadro;
   f) affianca il Servizio relazioni internazionali della Direzione generale nell'attività concernente la strategia macroregionale alpina EUSALP;
   g) rappresenta l'Amministrazione regionale nelle attività di natura tecnica della Commissione politiche della montagna della Conferenza delle Regioni e Province autonome;
   h) provvede all'attuazione di specifici interventi a favore dei territori montani secondo quanto previsto dalla programmazione dei fondi strutturali europei, nonché da leggi e programmi statali e regionali e relative disposizioni attuative;
   i) svolge le funzioni di Responsabile di Misura e di Ufficio attuatore di interventi del Programma di sviluppo rurale, come individuato dai Regolamenti di attuazione del Programma medesimo.

Articolo 74
(*Servizio caccia e risorse ittiche*)

1. Il Servizio caccia e risorse ittiche:
   a) è Organismo intermedio dell'Autorità di gestione per i programmi di pesca e acquacoltura cofinanziati dall'Unione europea;
   b) promuove, coordina e attua iniziative e interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura non espressamente riservati alla competenza statale ad eccezione della pesca sportiva nelle acque interne;
   c) esercita le funzioni amministrative regionali in materia di pesca ed acquacoltura;
   d) cura la trattazione degli interventi contributivi e finanziari di competenza regionale in materia di pesca professionale e di mestiere in acque marittime, salmastre e dolci e di acquacoltura anche con riferimento a interventi relativi ai prodotti della trasformazione della pesca nonché quelli a favore dell'Ente tutela patrimonio ittico;
   e) svolge attività di vigilanza sugli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico;
   f) cura gli interventi per la realizzazione e il potenziamento delle strutture delle imprese singole o associate operanti professionalmente nel settore dell'acquacoltura in acque marittime, salmastre e dolci;

g) cura e coordina, per quanto di competenza, gli adempimenti connessi alla politica comunitaria della pesca e dell'acquacoltura nonché le iniziative interregionali, comunitarie ed internazionali, in materia di pesca, acquacoltura e tutela delle risorse ittiche;
h) provvede agli adempimenti connessi alle attività del Distretto di Pesca Nord Adriatico;
i) provvede all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato concernenti l'utilizzo, per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse del demanio marittimo o di altre zone del mare territoriale e, in particolare, provvede al rilascio, rinnovo, modifica e revoca di concessioni, autorizzazioni o altri atti e provvedimenti;
j) collabora con la Direzione competente in materia di demanio marittimo e idrico in relazione agli adempimenti per la predisposizione del Piano di utilizzo e valorizzazione dei beni demaniali;
k) collabora agli adempimenti di spettanza della Direzione centrale competente in materia di ambiente, relativi alla valutazione di incidenza su attrezzi, tecniche e sistemi di pesca che interessano siti della Rete Natura 2000;
l) effettua studi, ricerche e monitoraggi riguardanti la fauna selvatica di interesse venatorio;
m) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna di interesse venatorio;
n) cura la realizzazione di progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia venatoria;
o) assolve le competenze attribuite all'Amministrazione regionale in materia di programmazione ed esercizio dell'attività venatoria, di cattura e gestione di uccelli a fini di richiamo, tassidermia, cinofilia e allevamenti di fauna selvatica;
p) provvede agli adempimenti attribuiti all'Amministrazione regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica;
q) provvede all'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale per il controllo della fauna, per i prelievi in deroga e per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o sulle altre specie, ad eccezione delle specie di interesse comunitario tutelate dalle direttive Habitat e Uccelli;
r) provvede all'esercizio delle funzioni in materia di programmazione faunistico e venatoria e predispone e aggiorna il Piano faunistico regionale.
s) organizza corsi ed esami in materia venatoria;
t) irroga sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio;
u) rilascia i provvedimenti inerenti le Aziende faunistico-venatorie, le aziende agrituristiche venatorie e le zone cinofile;
v) cura gli adempimenti inerenti la gestione del tesserino regionale di caccia;
w) cura gli adempimenti amministrativi in materia di centri di recupero della fauna selvatica;
x) cura gli adempimenti in materia di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura;
y) provvede alla concessione di contributi alle associazioni ornitologiche e tiene il rispettivo Albo regionale.
z) cura gli adempimenti in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale.

Articolo 75
(*Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura*)

1. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura:
a) svolge i compiti di Autorità di gestione per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale regionale;
b) fornisce supporto giuridico e amministrativo e cura gli approfondimenti relativi al Programma di sviluppo rurale necessari per lo svolgimento delle attività dei soggetti coinvolti nell'attuazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma medesimo;
c) svolge le funzioni di Responsabile di Misura e di Ufficio attuatore di interventi del Programma di sviluppo rurale, come individuato dai Regolamenti di attuazione del Programma medesimo;

d) cura la consulenza e la documentazione in materia di politica comunitaria in ambito agricolo e nel settore dello sviluppo rurale;
e) gestisce, in collaborazione con il Servizio sistemi informativi ed e-government, il Sistema informativo agricolo della Regione – SIAGRI, anche nell'ambito del sistema informativo dell'Organismo pagatore;
f) cura e coordina i rapporti operativi tra le strutture della Direzione e l'Organismo pagatore, comprese le funzioni di monitoraggio delle attività;
g) cura, secondo gli accordi e le modalità previste nella convenzione con l'Organismo pagatore, l'attività dello sportello decentrato dell'Organismo medesimo;
h) cura e coordina le tematiche relative alla concorrenza e agli aiuti di stato dell'ambito di competenza della Direzione centrale, incluse quelle relative alla registrazione degli aiuti nelle banche dati specifiche;
i) supporta le strutture della Direzione centrale nella verifica preventiva di compatibilità degli atti di competenza rilevanti in materia di aiuti di stato, alla pertinente normativa dell'Unione europea e nella predisposizione delle relative schede tecniche di aiuto;
j) cura le procedure di notifica e di esenzione alla Commissione europea e alla corrispondente negoziazione dei progetti di regime di aiuto di competenza della Direzione centrale;
k) svolge attività di coordinamento su programmi e iniziative cofinanziate con fondi comunitari per le materie di competenza della Direzione, ad esclusione di quelli relativi alla pesca e acquacoltura;
l) provvede alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi e progetti di competenza del servizio ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie;
m) effettua l'attività di controllo, individuata dalla Direzione, degli interventi realizzati nell'ambito dei programmi cofinanziati con fondi comunitari nel settore della pesca e acquacoltura.

Art. 76
(Servizio competitività sistema agroalimentare)

1. Il Servizio competitività sistema agroalimentare:
a) attua gli interventi attivati nei settori di competenza della direzione centrale;
b) svolge le funzioni di Responsabile di Misura e di Ufficio attuatore di interventi del Programma di sviluppo rurale, come individuato dai Regolamenti di attuazione del Programma medesimo;
c) attua interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da eventi meteorologici di carattere eccezionale, attraverso il rimborso dei danni subiti dalle strutture aziendali e dalle infrastrutture connesse alle attività agricole, nonché l'erogazione degli indennizzi per i danni causati alle produzioni agricole, forestali e dell'acquacoltura, causati da fitopatie ed epizoozie;
d) promuove lo sviluppo dell'innovazione, della ricerca e dell'assistenza tecnica in agricoltura;
e) provvede alla programmazione e al coordinamento del sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo;
f) attua gli interventi a sostegno di enti ed associazioni aventi finalità istituzionali di interesse agricolo;
g) provvede alla presentazione alle competenti autorità statali o comunitarie dei progetti di competenza del servizio ammissibili ai finanziamenti dello Stato o dell'Unione europea nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni statali o comunitarie;
h) fornisce supporto amministrativo e contabile all'Amministratore del "Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo" di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 ed alla Sezione dello stesso di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 denominata "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR";
i) attua gli interventi per la concessione di aiuti attinenti la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
j) attua gli adempimenti relativi al fondo per le emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 22/2002;

k) attua interventi rivolti a favorire il consumo dei prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale, nelle scuole degli enti gestori delle mense pubbliche ed a esse assimilate;
l) concede aiuti alle imprese agricole per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'ISMEA a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita, al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidità;
m) promuove la realizzazione di progetti di investimento, finalizzati a mantenere la competitività, la produttività ed il livello occupazionale degli operatori delle filiere regionali dell'agroalimentare;
n) attua interventi destinati alle imprese agricole per i costi assicurativi sostenuti a copertura dei rischi agricoli;
o) sostiene iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione del territorio e del paesaggio rurale regionale;
p) gestisce le attività di sostegno previste dalla normativa regionale per le situazioni di difficoltà delle imprese agricole.

Art. 77
(*Servizio valorizzazione qualità delle produzioni*)

1. Il Servizio valorizzazione qualità delle produzioni:
a) promuove, coordina e attua iniziative ed interventi a favore delle produzioni vegetali e animali, incentivandone lo sviluppo, la valorizzazione, il miglioramento genetico e l'incremento;
b) provvede alla vigilanza ed ai controlli previsti dalla normativa comunitaria in materia di organizzazioni comuni di mercato;
c) cura gli adempimenti regionali necessari per l'applicazione in regione delle norme nazionali di recepimento della Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva nitrati);
d) esercita funzioni in materia di viticoltura provvedendo, in particolare, alla tenuta dello schedario viticolo anche attraverso convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola o altri organismi esterni, all'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto/reimpianto, ai procedimenti attinenti la registrazione di nuove varietà di viti;
e) esercita funzioni in materia di vitivinicoltura e potenziale vitivinicolo e provvede all'emanazione di provvedimenti sanzionatori sulle violazioni in materia, alla predisposizione di atti preliminari e conseguenti alle vendemmie;
f) cura gli adempimenti riguardanti i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo in particolare con le modalità attuative inerenti all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM Vino) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 attraverso le Misure "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi", "Riconversione e ristrutturazione dei vigneti" ed "Investimenti";
g) attende agli adempimenti relativi al riconoscimento delle produzioni di qualità a denominazione di origine (DO), indicazione geografica (IG), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
h) coordina i Centri autorizzati di assistenza agricola per le funzioni loro attribuite in materia di carburanti agricoli e gestione potenziale viticolo;
i) promuove la qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
j) cura le procedure di competenza regionale inerenti alle Organizzazioni di produttori (OP) ortofrutticoli e di olio d'oliva;
k) incentiva la selezione, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica in zootecnia;
l) cura l'iscrizione di veterinari e degli operatori pratici della fecondazione artificiale negli appositi elenchi;
m) adempie agli interventi previsti dal DM 7 aprile 2015, n. 2337 in merito all'organizzazione comune dei mercati e della produzione agricola per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore latte e prodotti lattiero caseari;
n) esercita funzioni in materia di apicoltura e predispone, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, i Programmi triennali regionali delle azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti (OCM miele);

o) promuove l'innovazione nell'ambito agroalimentare anche attraverso la partecipazione a piattaforme tematiche della Commissione Europea relative al settore agroalimentare cui la Regione aderisce nell'ambito della propria strategia di Specializzazione Intelligente (S3);
p) promuove lo sviluppo della Bioeconomia, quale sistema socio-economico basato sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi, costituendo punto di riferimento per la Regione;
q) provvede alla presentazione alle competenti autorità statali o comunitarie dei progetti di competenza del servizio ammissibili ai relativi finanziamenti nonché agli adempimenti conseguenti.

Art. 78
(*Servizio sviluppo comparto agricolo*)

1. Il Servizio sviluppo comparto agricolo:
a) svolge le funzioni di Responsabile di Misura e di Ufficio attuatore di interventi del Programma di sviluppo rurale, come individuato dai Regolamenti di attuazione del Programma medesimo;
b) cura i procedimenti connessi alla concessione di aiuti contributivi o creditizi previsti da regimi di aiuto di Stato e svolge i controlli tecnico-amministrativi per la liquidazione degli aiuti stessi;
c) rilascia certificazioni e attestazioni di qualifica professionale previste per il settore agricolo, finalizzate anche all'ottenimento delle agevolazioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale;
d) propone la delimitazione di aree colpite da eventi calamitosi e la liquidazione degli aiuti rivolti al ristoro dei relativi danni;
e) esercita compiti e funzioni anche di tipo conciliatorio, certificatorio e autorizzatorio, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali;
f) collabora con i Servizi della Direzione Centrale e delle altre Direzioni centrali per la realizzazione di attività tecnico-operative, amministrative e di controllo nelle materie di competenza della Direzione centrale.
g) cura gli interventi in materia di risanamento e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani finalizzati al ripristino delle attività agricole, alla loro manutenzione e al loro mantenimento.

Art. 79
(*Servizio biodiversità*)

1. Il Servizio biodiversità:
a) fornisce gli indirizzi, promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione delle aree di particolare interesse naturalistico, la conoscenza dei valori ambientali e dell'uso corretto e compatibile dell'ambiente naturale e provvede alla gestione dei beni a prevalente finalità naturalistica di proprietà regionale;
b) svolge le attività di coordinamento, gestione e attuazione delle funzioni di competenza regionale in materia di parchi, riserve naturali, biotopi e aree naturali protette;
c) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale inerenti alla rete di Natura 2000, ivi compresi:
1) l'individuazione delle misure di conservazione specifiche;
2) la predisposizione dei piani di gestione;
3) gli adempimenti attuativi dei programmi comunitari e delle direttive comunitarie di settore;
4) l'elaborazione dei report previsti dalle Direttive Habitat e Uccelli;
5) l'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità;
d) coordina e attua le funzioni di competenza regionale di attuazione delle disposizioni di prevenzione e gestione all'introduzione e diffusione delle specie esotiche invasive, anche in collaborazione con altre Direzioni centrali ed Enti regionali;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento della banca dati e dell'inventario dei prati stabili ed attua le altre competenze in materia previste dalla normativa di settore;
f) cura e attua la realizzazione di progetti e programmi di finanziamento comunitario, nazionale e regionale nelle materie di competenza del Servizio, fra le quali in particolare le misure di tutela delle aree protette e della biodiversità e gli incentivi per la tutela dei prati stabili e dei biotopi;
g) svolge le funzioni di Responsabile di Misura e di Ufficio attuatore di interventi del Programma di sviluppo rurale, come individuato dai Regolamenti di attuazione del Programma medesimo;
h) fornisce supporto conoscitivo per le iniziative inerenti alla tutela della biodiversità e per la pianificazione del prelievo venatorio, attraverso il rilascio di pareri ove previsto dalle norme statali o regionali;
i) promuove ed attua le attività e gli interventi nel settore delle aree protette, anche attraverso l'Osservatorio della biodiversità (OB), di formazione, divulgazione e didattica, sperimentazione e innovazione, studio e ricerca, monitoraggio degli habitat, della flora e della fauna di interesse comunitario e regionale;
j) in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale gestisce i beni immobili attribuiti al servizio e appartenenti al patrimonio della Regione;
k) fornisce supporto alla Direzione centrale competente in materia di ambiente ed energia, attraverso il rilascio di pareri relativi alla valutazione di incidenza sui piani e progetti che interessano i siti della rete Natura 2000;
l) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale relative all'esercizio delle deroghe delle specie di interesse comunitario tutelate dalle direttive Habitat e Uccelli e delle altre specie di interesse regionale di cui alla L.R. 9/2007;
m) cura, attraverso l'OB, la tenuta e l'aggiornamento della banca dati della biodiversità;
n) promuove le attività della Fondazione Dolomiti Unesco e partecipa alle iniziative delle reti funzionali della Fondazione, anche in collaborazione con gli Enti Locali e gli Enti Parco.

Art. 80
(*Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione*)

1. Il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione:

a) cura, in collaborazione con il Servizio competente, la predisposizione e l'aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale nell'ambito dei comprensori di bonifica classificati e delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
b) cura la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio nell'ambito dei comprensori di bonifica classificati;
c) provvede alla programmazione, in coordinamento con le altre Direzioni centrali interessate, degli interventi di bonifica, di irrigazione, idraulici ed infrastrutturali in coerenza con gli strumenti programmatori regionali;
d) cura e promuove studi, ricerche e sperimentazioni nei settori di competenza;
e) provvede alla realizzazione ed alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione, idrauliche, di riordinamento fondiario ed infrastrutturali di competenza regionale, necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento dell'attività agricola, compresa l'esecuzione in via d'urgenza di pronti interventi indispensabili al ripristino dell'efficienza delle medesime;
f) cura gli adempimenti relativi alle modifiche della delimitazione dei comprensori di bonifica;
g) cura e coordina la programmazione, la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico forestale e delle altre strutture connesse con l'attività di competenza;
h) provvede alla redazione, tenuta ed aggiornamento del monitoraggio dei dissesti e del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
i) cura e coordina la programmazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di manutenzione e di ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica;

j) cura e coordina la progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità forestale pubblica e di servizio al territorio montano in funzione e all'interno della programmazione generale degli investimenti di viabilità forestale curata dal servizio competente in materia di gestione forestale, e altresì in coerenza con le direttive tecniche sulla viabilità forestale previste dall'articolo 43 del regolamento forestale regionale;
k) cura e coordina la gestione dei sistemi informativi territoriali di competenza della Direzione centrale, dei rilievi tecnici e specialistici inerenti alla progettazione delle opere di sistemazione idrogeologica e della viabilità forestale, gli accertamenti relativi al contenzioso amministrativo e penale a supporto del Corpo forestale regionale, le misure di superfici e volumi per i controlli nel settore agricolo e forestale, la confinazione di proprietà regionali e quant'altro di interesse per la Direzione centrale;
l) collabora con le altre Direzioni centrali e soggetti pubblici in funzioni di monitoraggio ambientale e del territorio, utilizzando strumentazioni e personale specializzato;
m) cura e coordina lo sviluppo di nuovi strumenti di rilievo e monitoraggio del territorio per il perseguimento dei fini programmatici della Direzione centrale, proponendosi come centro di competenza per la formazione agli operatori;
n) cura e coordina il lavoro aereo con la struttura di volo della Direzione centrale per l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in conformità al regolamento ed alle direttive dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC);
o) cura e coordina l'assunzione e la gestione amministrativa degli operai per i lavori in amministrazione diretta;
p) cura e coordina la gestione tecnica, nonché la formazione degli operai assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
q) esegue la progettazione di opere di sistemazione del suolo e manutenzione del territorio, nonché di viabilità forestale pubblica di diverso tipo coerentemente a quanto stabilito dalla lettera j), in territorio montano, e dei presidi antincendio fissi presenti sul territorio, finanziate anche da altri uffici o Enti, disponendone l'esecuzione sia in appalto che in economia;
r) provvede alla presentazione alle competenti autorità statali o comunitarie dei progetti di competenza del Servizio ammissibili ai finanziamenti dello Stato o dell'Unione europea nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni statali o comunitarie.

Art. 81
(*Servizio foreste e Corpo forestale*)

1. Il Servizio foreste e Corpo forestale:
a) fornisce gli indirizzi per la pianificazione e gestione forestale e promuove gli interventi volti all'incremento, miglioramento, ricostituzione, utilizzazione sostenibile e certificazione del patrimonio silvo pastorale regionale compresa la pioppicoltura;
b) svolge le funzioni di Responsabile di Misura di interventi del Programma di sviluppo rurale, come individuato dai Regolamenti di attuazione del Programma medesimo;
c) svolge l'attività di coordinamento degli altri programmi comunitari e delle norme nazionali e regionali a sostegno del settore forestale per la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia in attuazione degli accordi interregionali di Venezia del 2014 e di Verona del 2016;
d) svolge l'attività di coordinamento e sostegno a favore delle imprese di prima trasformazione del legno di cui all'art. 38 della LR 9/2007, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia, utilizzando anche le risorse del POR FESR;
e) cura in collaborazione con gli Ispettorati forestali gli adempimenti per gli indennizzi per i proprietari dei boschi che hanno subito danni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;
f) organizza le attività in regione inerenti all'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC) e al rilevamento delle condizioni delle chiome degli alberi delle aree di monitoraggio di I livello (CONECOFOR);

g) promuove ed attua le attività e gli interventi nel settore forestale di formazione, divulgazione e didattica, anche attraverso il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza (CDN), sperimentazione e innovazione, studio e ricerca, di carattere ambientale, anche attraverso accordi con le realtà forestali contermini;
h) cura la programmazione generale degli investimenti di viabilità forestale e accesso alle malghe e predispone le direttive tecniche di pianificazione e progettazione della viabilità forestale previste dal regolamento forestale regionale;
i) cura gli adempimenti in materia di statistica forestale;
j) promuove iniziative tese a favorire la qualificazione professionale per i lavori di carattere forestale e ambientale;
k) coordina le attività in materia di riserve forestali, tutela dei boschi compresi quelli vetusti di cui all' art. 16 D.lgs. 34/2018 ed il vincolo idrogeologico;
l) cura la gestione dei progetti ammissibili a finanziamenti statali e comunitari;
m) assicura supporto giuridico e amministrativo agli Ispettorati forestali nello svolgimento degli adempimenti attuativi relativi ai regimi di aiuti di stato;
n) gestisce il Centro servizi per le foreste e le attività della Montagna (CESFAM) di cui all'articolo 5 comma 112 della legge regionale 4/2001, utilizzandolo direttamente per le proprie attività e fornendo servizi con finalità divulgative e formative in materia forestale, ambientale e faunistico venatoria e per l'acquisizione dell'idoneità professionale per i lavori di carattere forestale e ambientale nonché servizi di foresteria e segreteria in occasione di attività organizzate dall'Amministrazione regionale e altri soggetti;
o) in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale gestisce, anche avvalendosi della collaborazione degli Ispettorati forestali, i pascoli, le foreste, compresa la viabilità forestale e di accesso alle malghe, i vivai forestali di proprietà regionale, attribuiti al servizio e appartenenti al patrimonio della Regione;
p) coadiuva, supporta e coordina gli Ispettorati forestali negli interventi sul territorio attuati per il tramite delle Stazioni forestali e delle strutture di vigilanza del Corpo Forestale Regionale (CFR), ivi comprese le attività di monitoraggio, programmazione e organizzazione dei controlli;
q) detta indirizzi al Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale (NOAVA) per l'attività di vigilanza ambientale e mantiene, anche attraverso il NOAVA, i rapporti con gli altri enti di vigilanza e con gli organi giudiziari e di polizia;
r) attraverso il NOAVA, svolge attività di vigilanza specialistica nelle materie di competenza, offrendo a fini di coordinamento dell'azione in materia di vigilanza ambientale, supporto e consulenza agli Ispettorati forestali e alle Stazioni forestali;
s) cura la trattazione delle violazioni amministrative e irroga le relative sanzioni nelle materie di competenza;
t) coordina le attività di prevenzione, vigilanza e spegnimento degli incendi boschivi nonché le attività di monitoraggio e soccorso effettuate dal personale del CFR in occasione di calamità naturali e situazioni di emergenza, in stretta collaborazione con la Protezione civile della Regione;
u) organizza corsi di formazione specialistica programmati dall'Amministrazione regionale rivolti al personale del CFR e, previa intesa con la struttura direzionale competente in materia di formazione del personale pubblico del comparto, anche a favore di altri Enti che operano nelle materie di competenza del Corpo medesimo;
v) può prestare collaborazione a strutture della Regione o ad altri Enti per l'attività di controllo e di monitoraggio in ambito forestale e ambientale e, a tal fine, può avvalersi del personale del CFR operante presso gli Ispettorati forestali e gli altri Servizi della Direzione, d'intesa con gli stessi;
w) cura l'immagine e l'organizzazione delle manifestazioni del CFR;
x) cura la gestione e gli acquisti di materiali, attrezzature, uniformi ed equipaggiamenti destinati alle proprie attività ed a quelle del CFR nonché i rapporti con i Servizi che si occupano della gestione degli immobili sedi di Stazioni forestali, del CESFAM e del CDN;
y) provvede all'acquisto e gestione dei mezzi di servizio in dotazione alla Direzione centrale ed all'acquisizione di beni e servizi, compresi quelli formativi, nell'interesse della Direzione centrale;
z) cura le attività conoscitive, divulgative, formative, di prevenzione e di controllo in materia di nivologia e di sicurezza dalle valanghe, con esclusione delle opere di difesa passiva;

aa) coadiuva e supporta gli Ispettorati forestali nel coordinamento degli interventi di controllo della fauna selvatica e di attuazione delle deroghe alle normative vigenti in materia di tutela della fauna sulla base di quanto disposto dal Servizio competente in materia di caccia;
bb) costituisce il soggetto decisore e attuatore dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale previsti, nei confronti degli orsi problematici e nelle situazioni critiche, dal Piano d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (PACOBACE), avvalendosi, per l'attuazione, della collaborazione del Servizio biodiversità;
cc) collabora con ERSA nell'attività di vigilanza sulla vivaistica forestale e del pioppo, nella certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione di cui al D.lgs. 386/2003, nelle attività di diagnosi e dei relativi interventi in materia di fitopatologia forestale;
dd) collabora con il Servizio competente in materia di biodiversità per l'attuazione delle deroghe per la gestione degli esemplari di Orso bruno o Lupo problematici;
ee) collabora con il Servizio competente in materia di biodiversità, per l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive in regione.

Art. 82
(*Ispettorati forestali*)

1. Gli Ispettorati forestali costituiscono riferimento territoriale della Direzione di cui costituiscono organi ed uffici decentrati. A tal fine svolgono in particolare le seguenti attività:
a) svolgono le funzioni di Ufficio attuatore di interventi del Programma di sviluppo rurale, come individuato dai Regolamenti di attuazione del Programma medesimo;
b) curano procedimenti connessi alla concessione di aiuti contributivi o creditizi previsti dalle norme nazionali e regionali a sostegno della filiera foresta-legno-energia e svolgono i controlli tecnico-amministrativi per la liquidazione degli aiuti stessi;
c) rilasciano certificazioni e attestazioni previste in ambito forestale;
d) autorizzano le trasformazioni del bosco e, nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923, ogni attività comportante la trasformazione dei terreni in altre destinazioni d'uso;
e) esercitano compiti e funzioni anche di tipo autorizzatorio previsti da norme e regolamenti in ambito forestale;
f) collaborano con i Servizi della Direzione Centrale e delle altre Direzioni centrali per la realizzazione di attività tecnico-operative, amministrative e di controllo nelle materie di competenza della Direzione centrale;
g) coordinano l'attività delle Stazioni forestali e delle strutture di vigilanza in materia venatoria aventi sede nell'ambito territoriale di competenza;
h) svolgono, tramite le proprie strutture organizzative, attività di prevenzione, vigilanza, polizia e accertamento degli illeciti nelle materie di propria competenza e di competenza del Corpo forestale regionale e garantiscono il flusso informativo relativo a tali attività verso i competenti Servizi della Direzione;
i) svolgono attività di divulgazione e didattica in materia forestale anche tramite le proprie strutture organizzative;
j) collaborano con i competenti uffici statali, ove previsto e richiesto, e regionali alla gestione del patrimonio vegetazionale nelle aree del demanio idrico predisponendo pareri, assegni e stime sui prelievi legnosi, garantendo altresì l'attività di controllo sugli stessi;
k) collaborano alla gestione attiva del patrimonio forestale pubblico e privato, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, fornendo supporto tecnico ad attività volte alla valorizzazione e miglioramento delle aree boschive, alla vigilanza, alla gestione di banche dati e alla statistica di settore.
l) svolgono, tramite le proprie strutture organizzative, le attività di prevenzione, vigilanza e spegnimento degli incendi boschivi nonché le attività di monitoraggio e soccorso in occasione di calamità naturali e situazioni di emergenza, in stretta collaborazione con la Protezione civile della Regione;

m) coordinano e attuano gli interventi di controllo della fauna selvatica e di attuazione delle deroghe alle normative vigenti in materia di tutela della fauna sulla base di quanto disposto dal Servizio competente in materia di caccia;
n) coordinano e attuano, anche tramite enti o società incaricate, il recupero della fauna selvatica ferita o morta.
o) coordinano le guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie;
p) coordinano le attività di recupero degli animali feriti in attività venatoria svolte dai "Recuperatori abilitati" con cani da traccia.
q) collaborano con il Servizio competente in materia di biodiversità, per l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive in regione.

2. Gli ambiti territoriali di competenza degli Ispettorati forestali sono così ripartiti:

a) Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, con sede a Udine, con competenza sul territorio afferente le ex province di Trieste e Gorizia e i comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive D'arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Visco;
b) Ispettorato forestale di Pordenone, con sede a Pordenone, con competenza sul territorio afferente la ex provincia di Pordenone;
c) Ispettorato forestale di Tolmezzo, con sede a Tolmezzo, con competenza sul territorio afferente i comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio;

3. Al fine di velocizzare le procedure di spesa, in particolare nel caso di interventi assistiti da contributo comunitario, e previa espressa disposizione contenuta in decreto del Direttore centrale, le attività di cui al comma 1, possono essere svolte in deroga alla ripartizione territoriale di cui al comma 2.

Art. 83

(*Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia*)

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia:

a) promuove lo sviluppo e introduce forme innovative nelle attività e nelle materie di competenza, assicurandone il necessario coordinamento;

b) cura l'analisi, la progettazione e il monitoraggio degli interventi di politica del lavoro, il coordinamento dei sistemi del lavoro, delle professioni e delle pari opportunità raccordando le attività dei soggetti operanti sul territorio regionale nonché assicura gli adempimenti amministrativi necessari alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema informativo lavoro;

c) esercita funzioni in materia di lavoro, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;

d) esercita le funzioni di competenza regionale in materia di istruzione e diritto allo studio;

e) esercita le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e erogazione di specifici servizi di orientamento;

f) coordinamento delle funzioni in materia di orientamento permanente;

g) cura la programmazione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario;

h) provvede alla programmazione e allo sviluppo degli interventi regionali a sostegno dell'alta formazione, della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, sostenendo il coordinamento regionale dei centri di ricerca nazionali, internazionali, delle università e dei parchi scientifici e tecnologici;

i) promuove e sostiene le azioni volte ad attuare politiche a favore dell'autonomia e della responsabilità dei giovani in armonia con i principi contenuti nei programmi e negli atti europei e nazionali;

j) provvede alla programmazione degli interventi nei settori di competenza finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali, assicurando la realizzazione di adeguati sistemi di gestione e controllo degli interventi stessi;

k) provvede alla programmazione, all'attuazione e al controllo degli interventi di formazione professionale, finanziati con risorse regionali, statali e comunitarie;

l) provvede alla predisposizione di strumenti normativi e programmatori, promuove e sostiene le azioni di parità e di conciliazione nonché gli strumenti di prevenzione e di eliminazione delle discriminazioni nelle attività pubbliche e private in armonia con i principi contenuti nei programmi e negli atti europei e nazionali relativamente alle politiche di pari opportunità;

m) provvede allo sviluppo degli interventi regionali a sostegno del sistema universitario regionale, curando gli adempimenti connessi ai finanziamenti a favore delle istituzioni universitarie regionali.

n) svolge, in forza dei regolamenti comunitari vigenti, le funzioni di Autorità di Gestione relativamente al Programma operativo regionale per l'impiego del finanziamento assegnato dal Fondo sociale europeo, assicurando in tale ambito il coordinamento dei diversi interventi previsti dal Programma medesimo;

o) provvede al coordinamento ed allo sviluppo delle azioni attuative delle politiche regionali di promozione e tutela della famiglia nonché all'attuazione degli interventi specifici in favore della famiglia.

Art. 84
(*Servizi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia*)

1.La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio interventi per i lavoratori e le imprese;
b) Servizio politiche del lavoro;
c) Servizio istruzione, università e diritto allo studio;
d) Servizio innovazione e professioni;
e) Servizio formazione;
f) Servizio coordinamento politiche per la famiglia;
g) Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo.

Art. 85
(*Servizio interventi per i lavoratori e le imprese*)

1. Il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese:

a) cura l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia servizi per l'impiego nei confronti di disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;

b) cura l'erogazione di servizi alle persone in materia di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati e alle persone con disabilità;
c) cura l'erogazione di servizi in materia di lavoro alle imprese del territorio;
d) sovraintende all'operatività dei centri per l'impiego;

2. Il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese è articolato in strutture territoriali, comprese le strutture denominate centri per l'impiego.

Art. 86
(*Servizio politiche del lavoro*)

1. Il Servizio politiche del lavoro:

a) svolge attività di programmazione e di supporto all'attuazione sul territorio degli interventi di politica regionale del lavoro;
b) cura l'espletamento dei compiti e delle funzioni assegnati alla Regione in materia di ammortizzatori sociali e di relazioni industriali, collaborando con le altre direzioni centrali interessate;
c) cura la progettazione e gestione di progetti in materia di internazionalizzazione del lavoro e di misure di solidarietà e coesione sociale connesse alle politiche del lavoro;
d) svolge l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali e datoriali per la valutazione della rappresentatività nonché gli altri adempimenti in materia di conflitti di lavoro e ingresso di lavoratori stranieri;
e) gestisce le linee contributive delle Politiche attive del Lavoro con l'erogazione degli incentivi previsti per l'assunzione di lavoratori disoccupati;
f) cura e gestisce le misure dei Lavori Socialmente Utili, dei Lavori di Pubblica Utilità e dei Cantieri di lavoro;
g) assicura il coordinamento della rete Eures e gestisce le linee contributive ad essa riconducibili.

Art. 87
(*Servizio istruzione, università e diritto allo studio*)

1. Il Servizio istruzione, università e diritto allo studio con sede in Udine:

a) elabora ed aggiorna annualmente il Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa e adempie all'elaborazione del calendario scolastico;
b) cura la programmazione a attuazione degli interventi regionali per garantire l'esercizio del diritto allo studio a favore degli aventi diritto;
c) elabora il Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e cura i conseguenti provvedimenti contributivi finalizzati al potenziamento dell'offerta formativa a favore del sistema scolastico regionale e all'erogazione del servizio offerto dalle Sezioni primavera;
d) cura i procedimenti relativi alla concessione dei contributi richiesti dalle istituzioni scolastiche regionali per la promozione degli interventi concernenti l'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche e per la valorizzazione valorizzare l'identità plurilinguistica e pluriculturale della comunità presente nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
e) cura i provvedimenti di concessione di contributi a favore di specifiche istituzioni scolastiche ed educative regionali;
f) cura i procedimenti relativi alla concessione dei Contributi alle Università della Terza e della Libera Età del Friuli Venezia Giulia per il finanziamento di interventi rientranti nei loro programmi di attività;
g) cura i provvedimenti relativi alla concessione dei Contributi a favore degli istituti di musica non statali della Regione;
h) provvede allo sviluppo degli interventi regionali a sostegno del sistema universitario regionale, curando gli adempimenti connessi ai finanziamenti a favore delle istituzioni universitarie regionali;

i) cura la programmazione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario;
j) cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori.

Art. 88

(*Servizio innovazione e professioni*)

1. Il Servizio innovazione e professioni:

a) assicura il coordinamento della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e svolge le attività amministrative e contabili di competenza della direzione centrale, ad eccezione di quelle specificatamente attribuite agli altri servizi;

b) cura la trattazione degli affari generali di competenza della direzione centrale e assicura il supporto giuridico, amministrativo e contabile ai servizi della direzione centrale;

c) cura i processi innovativi a supporto della direzione centrale e dei servizi;

d) provvede alle procedure di accreditamento degli organismi che erogano formazione finanziata con fondi pubblici;

e) svolge, in forza dei regolamenti comunitari vigenti, le funzioni di Autorità di Certificazione relativamente al Programma operativo regionale per l'impiego del Fondo sociale europeo;

f) cura lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di disciplina delle professioni e ne attua gli interventi di sostegno e di valorizzazione.

Art. 89

(*Servizio formazione*)

1. Il Servizio formazione:

a) cura la predisposizione di strumenti regolamentari e metodologici funzionali all'impostazione ed alla realizzazione dei percorsi di formazione professionale negli ambiti della prima formazione, della formazione superiore e della formazione continua, anche in collegamento con gli altri settori di intervento della Regione e con il sistema delle imprese;

b) cura la predisposizione e l'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 17;

c) collabora, per gli interventi in materia di formazione di propria competenza, alla predisposizione del programma ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 e del Piano territoriale triennale concernente gli Istituti tecnici superiori, il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e i Poli tecnico professionali;

d) cura la programmazione attuativa degli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di formazione degli apprendisti, di istruzione e formazione tecnica superiore e degli interventi finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere;

e) cura la realizzazione degli interventi di formazione di cui alla lettera c), degli interventi a favore delle persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale, degli interventi assegnati al Servizio sulla base dei contenuti del programma di cui all'articolo 26 della legge regionale 21 luglio 2017 n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), nonché degli ulteriori interventi previsti da specifiche norme;

f) svolge le funzioni di struttura regionale attuatrice (SRA) in relazione agli interventi riferiti ai Programmi operativi regionali del Fondo sociale europeo (FSE) e del Programma di sviluppo rurale (PSR) e di altri Programmi operativi nazionali assegnati al Servizio;

g) cura la valutazione dei progetti formativi presentati dagli operatori del settore in esito ai bandi ed agli avvisi emanati, sia in fase preliminare che durante l'attuazione;

h) cura la gestione amministrativa degli interventi per la realizzazione ed il finanziamento delle attività e dei progetti formativi previsti dai piani e dai programmi di intervento regionali.

Art. 90

(*Servizio coordinamento politiche per la famiglia*)

1. Il Servizio coordinamento politiche per la famiglia:

a) assicura la programmazione, il coordinamento e lo sviluppo di un sistema uniforme su tutto il territorio regionale e cura in particolare le azioni attuative delle politiche regionali di tutela della famiglia;

b) coordina le iniziative promozionali ed educative a sostegno dell'attività e dell'associazionismo giovanile e provvede alla programmazione e attuazione degli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia, eccettuati quelli per il finanziamento degli investimenti, assicurando in tale ambito il sostegno alle iniziative di competenza delle amministrazioni locali;

c) provvede alla predisposizione di strumenti normativi e programmatori, promuove e sostiene le azioni di parità e di conciliazione nonché gli strumenti di prevenzione e di eliminazione delle discriminazioni nelle attività pubbliche e private in armonia con i principi contenuti nei programmi e negli atti europei e nazionali relativamente alle politiche di pari opportunità.

Art. 91

(*Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo*)

1. Il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo:

a) provvede alla programmazione e allo sviluppo degli interventi regionali a sostegno della ricerca scientifica, delle infrastrutture di ricerca, dello sviluppo tecnologico, di studi e ricerche , delle iniziative di divulgazione e di internazionalizzazione, nonché delle iniziative per la valorizzazione dei centri di ricerca, curando i rapporti con le istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, nonché gli adempimenti connessi ai finanziamenti a favore delle istituzioni stesse ;

b) provvede agli interventi a sostegno dei parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti tecnologici regionali di competenza della Direzione, favorendo la partecipazione di questi ultimi a cluster nazionali e internazionali, curando gli adempimenti connessi ai finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari;

c) cura la programmazione e il finanziamento di progetti complessi riguardanti la ricerca per la sua valorizzazione e interazione con le imprese, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, anche mediante l'attuazione di intese, accordi e protocolli a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale con le istituzioni competenti;

d) svolge funzioni di struttura regionale attuatrice nell'ambito delle azioni assegnate a valere sui programmi operativi del FESR riferiti alle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020;

e) provvede, in collaborazione con gli altri servizi regionali competenti, alla stesura e all'implementazione della Strategia di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione, curando gli adempimenti necessari;

f) cura l'attuazione delle funzioni di vigilanza del Consorzio Innova FVG;

g) cura la predisposizione del programma in materia di formazione ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 21 luglio 2017 n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), in raccordo con il Servizio formazione;

h) cura la predisposizione del Piano territoriale triennale concernente gli Istituti tecnici superiori, il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e i Poli tecnico professionali, in raccordo con il Servizio formazione;

i) svolge, in forza dei regolamenti comunitari vigenti, le funzioni di Autorità di Gestione relativamente al Programma operativo regionale (POR) per l'impiego del finanziamento assegnato dal Fondo sociale europeo (FSE), assicurando in tale ambito la pianificazione periodica dei programmi specifici attraverso la redazione del documento Pianificazione periodica delle operazioni del POR FSE (PPO), nonché il coordinamento dei diversi interventi previsti dal Programma medesimo;

j) effettua le verifiche di gestione dei programmi specifici finanziati dal POR FSE;

k) cura, quale struttura regionale attuatrice, l'attuazione di programmi specifici finanziati dal POR FSE riguardanti l'istruzione tecnica superiore, nonché programmi specifici che si realizzano in via sperimentale o che rivestano carattere di particolare complessità o innovatività o che si attuano attraverso reti di cooperazione che prevedano la presenza dei sistemi dell'istruzione, della formazione, dell'università e del lavoro e di altri soggetti rappresentativi del territorio;

l) provvede allo sviluppo del sistema regionale dell'istruzione tecnica superiore, anche con funzioni di coordinamento delle fondazioni ITS e di gestione di specifici interventi a supporto dell'attività delle stesse;

m) svolge le funzioni di Organismo intermedio in relazione a Programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo;

n) esercita le funzioni in materia di pianificazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità e monitoraggio degli interventi di orientamento permanente e cura l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche con il supporto finanziario del POR FSE, in raccordo con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese e con il Servizio istruzione, università e diritto allo studio;

o) esercita il coordinamento delle funzioni in materia di orientamento permanente.

Art. 92
(*Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità*)

1. La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DCS) supporta e sostiene lo sviluppo delle politiche unitarie e ne assicura la realizzazione attraverso la pianificazione ed il governo unificato delle funzioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale e delle politiche del terzo settore e del servizio civile. La DCS presidia, altresì, a livello regionale la tutela della salute e della sicurezza sociale della collettività promuovendo una unitaria politica di Welfare ed assicura, attraverso i soggetti pubblici e privati competenti, l'erogazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza unitamente alle prestazioni sociosanitarie, alle prestazioni sociali nonché a quelle sanitarie e sociosanitarie aggiuntive. Assicura i controlli di propria competenza direttamente o indirettamente anche attraverso forme di collaborazione con altre Direzioni regionali, Enti e Aziende pubbliche ed inoltre:

a) predispone la pianificazione strategica in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale;

b) assicura gli indirizzi organizzativi e il controllo strategico in merito ai diversi livelli essenziali di assistenza;

c) assicura lo sviluppo di progetti innovativi nazionali ed internazionali anche in collaborazione con altri soggetti, enti ed organizzazioni;

d) promuove e coordina la consultazione e la partecipazione alle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali degli enti locali e degli altri soggetti operanti in tali settori nella Regione;

e) gestisce, per le materie di competenza, i rapporti di partecipazione nelle sedi istituzionali di coordinamento e confronto con lo Stato e le altre Regioni;

f) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di carattere istituzionale;

g) provvede, nelle materie di competenza, all'elaborazione dei disegni di legge e dei provvedimenti regolamentari;

h) assicura le funzioni di cui all'art. 4 "Livelli di governo del Servizio sanitario regionale" della LR 27/2018 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale";

i) assicura le funzioni di governance del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali di cui alla LR 6/2006 e il coordinamento delle politiche sociali locali;

j) promuove e coordina la consultazione e la partecipazione, dei soggetti del Terzo settore operanti in Regione, alla programmazione in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale.

2. Il Direttore Centrale è a capo della DCS, ne presidia il corretto e buon andamento e risponde dei risultati della stessa, oltre ad assicurare i rapporti della Direzione con gli organismi ed uffici regionali, nazionali ed internazionali supportato e coadiuvato dal Servizio competente.

3. Il Direttore Centrale si avvale della collaborazione di un Vice Direttore Centrale e dei Direttori dei Servizi previsti nella Direzione. È supportato da una Segreteria Tecnica che si articola nelle seguenti funzioni:

a) Innovazione e Progetti;

b) Promozione della Salute;

c) Comunicazione ed informazione e URP;

d) Segreteria.

Art. 93
(*Servizi della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità*)

1. La Direzione centrale è articolata in Servizi, che collaborano funzionalmente al fine di produrre risultati coerenti, omogenei e unitari a livello di sistema regionale. Gli stessi per la parte di competenza concorrono all'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione della Direzione centrale e partecipano al monitoraggio del livello di attuazione dei relativi obiettivi. I Servizi inoltre:

a) partecipano all'elaborazione dei piani di sviluppo e conduzione degli applicativi informatici nelle materie di rispettiva competenza;

b) forniscono supporto alla promozione della diffusione degli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005;

c) assicurano l'applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, sicurezza sul lavoro, prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza in relazione alle competenze dell'Amministrazione regionale;

d) curano i rapporti e partecipano ai tavoli costituiti a livello aziendale, regionale, interregionale e ministeriale nelle materie di competenza;

e) concorrono a definire i contenuti delle comunicazioni rapportandosi con la Segreteria tecnica ai fini della predisposizione dell'attività di informazione e comunicazione della DCS, e si rapportano con la stessa, per l'inserimento e l'aggiornamento sul sito internet istituzionale di atti e di qualsivoglia informazione per i cittadini e per i professionisti;

f) curano gli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo-contabile, nonché l'adozione di ogni atto

necessario per la realizzazione delle attività assegnate, con il supporto del Servizio economico-finanziario;

2. Sono individuati i seguenti Servizi:
   a. Servizio sistemi informativi e privacy;
   b. Servizio affari istituzionali;
   c. Servizio economico-finanziario;
   d. Servizio governo del personale del SSR, fabbisogni formativi e rapporti con le Università;
   e. Servizio pianificazione, controllo, tecnologie e investimenti;
   f. Servizio integrazione sociosanitaria;
   g. Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali;
   h. Servizio politiche per il terzo settore;
   i. Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria;
   j. Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera;
   k. Servizio assistenza farmaceutica.

Art. 94
(*Servizio sistemi informativi e privacy*)

1. Il Servizio sistemi informativi e privacy:
a) predispone documenti strategici ed operativi per il sistema informativo S.S.R.;
b) coordina e cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi a beneficio dei soggetti previsti dalla legge regionale 14 luglio 2011, n.9;
c) gestisce i rapporti con la società in house Insiel S.p.A. per l'affidamento delle attività previste dalla programmazione regionale e aziendale;
d) promuove la diffusione degli strumenti previsti dal CAD di cui al D.lgs. 82/2005 e ne monitora l'utilizzo;
e) cura il collegamento con il Servizio sistemi informativi ed e-government della Direzione generale per tutte le tematiche trasversali o di comune interesse inerenti il sistema informativo regionale nel suo complesso;
f) fornisce supporto e cura, per gli aspetti di competenza, i rapporti con le altre strutture della Direzione anche al fine di rilevarne il fabbisogno;
g) coordina e monitora l'attuazione operativa dei programmi di e-health nelle aziende sanitarie;
h) coordina i rapporti con il livello statale in tema di sanità digitale e partecipa ai gruppi tecnici interregionali ed ai progetti nazionali ed internazionali;
i) cura l'attuazione di quanto previsto dall'Agenzia digitale italiana.
j) partecipa, quale componente attivo per la parte informatica alle attività della Direzione, nell'ambito della gestione dei trattamenti relativi ai dati sanitari.

Art. 95

(Servizio affari istituzionali)

1. Il Servizio affari istituzionali:

a) fornisce supporto al direttore centrale nei rapporti con il Consiglio regionale relativamente a:

   1. coordinamento delle attività connesse all'iter legislativo dei progetti di legge;

2. cura delle attività tecnico giuridiche nella elaborazione dei testi di progetti di legge;

b) assicura sotto il profilo giuridico il monitoraggio e la disamina della legislazione regionale e statale;

c) cura le attività di carattere giuridico e tecnico-legislativo per:

1. le riforme del sistema istituzionale dell'ambito di competenza della Direzione centrale;

2. lo studio in merito ad attività di rilievo, anche a fini della pianificazione strategica di settore;

3. lo studio, l'analisi ed il confronto in merito ai bisogni di intervento sanitario e sociosanitario rilevanti anche ai fini di riforme istituzionali;

d) coadiuva il direttore centrale e le strutture direzionali nella cura e nella gestione delle attività di coordinamento nei rapporti con gli uffici regionali e statali per le tematiche sanitarie e sociosanitarie sottoposte alla Conferenza Unificata, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Regioni e Province autonome, Commissione salute;

e) coadiuva il Direttore centrale nell'elaborazione, nella stesura e nell'aggiornamento delle competenze dell'organizzazione e dell'articolazione della Direzione centrale;

f) coadiuva il Direttore centrale nella disamina delle proposte di deliberazione giuntale e nei provvedimenti di competenza delle strutture direzionali;

g) coordina, a garanzia di uniformità di comportamento, il procedimento di accesso agli atti delle strutture direzionali che, detenendo i dati richiesti, sono competenti a decidere sulla richiesta di accesso;

h) assicura il supporto giuridico al Direttore centrale nei procedimenti di formazione degli atti di alta amministrazione e di particolare complessità;

i) cura i procedimenti di nomina degli organi degli enti del servizio sanitario regionale;

j) coordina le attività di gestione dell'Ufficio protocollo e archivio documenti;

k) svolge attività di consulenza giuridica a supporto delle attività proprie delle strutture direzionali;

l) fornisce consulenza per gli aspetti di carattere giuridico alle strutture della Direzione per la gestione, in relazione alle specifiche materie di competenza delle stesse, delle controversie sia in sede stragiudiziale che giudiziale, coordinando i rapporti con l'Avvocatura regionale;

m) fornisce consulenza di carattere giuridico alle strutture direzionali e cura la collaborazione con le altre direzioni regionali interessate in relazione a richieste di organi istituzionali competenti in ordine a indagini di polizia giudiziaria;

n) assicura gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento di attività ispettive presso gli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.

Art. 96
(Servizio economico-finanziario)

1. Il Servizio economico-finanziario:

a) coordina le attività finalizzate alla definizione degli indirizzi della gestione economico finanziaria del Servizio sanitario regionale per la parte di competenza e monitora l'andamento economico;

b) effettua la pianificazione strategica delle risorse e del fabbisogno di finanziamento per gli enti del SSR necessario ad assicurare i livelli di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza in raccordo con l'Azienda regionale di coordinamento per la salute;

c) fornisce gli elementi di competenza per il riparto delle risorse finanziarie disponibili destinate al S.S.R;

d) verifica, per le materie di competenza, gli atti di pianificazione e controllo annuale del SSR ed il monitoraggio periodico degli enti del SSR predisposti dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute;

e) assicura, in raccordo con l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, le direttive tecnico-contabili per la formazione dei bilanci degli enti del SSR, della Gestione sanitaria accentrata e dei bilanci consolidati;

f) effettua il raccordo con le attività dei Collegi sindacali per le materie di competenza;

g) assicura, anche attraverso il sistema PISA e rapportandosi con le altre strutture della Direzione, l'analisi dei verbali trasmessi dai collegi sindacali degli enti del SSR, ai fini di un monitoraggio continuo delle criticità in essi evidenziate e trasmette al MEF i riscontri;

h) gestisce i rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed il Ministero della Salute in relazione alle attività del Tavolo adempimenti;

i) cura il coordinamento delle attività di pianificazione economico-gestionali e della gestione di bilancio a livello di Direzione;

j) svolge l'attività di collaborazione e confronto con la Direzione centrale finanze;

k) supporta le strutture della Direzione per gli aspetti contabili finanziari di maggiore complessità nelle attività giuridico-amministrative, per i procedimenti di entrata e di spesa e in relazione agli aggiornamenti normativi e di armonizzazione della contabilità finanziaria;

l) coordina l'esame delle relazioni e delle richieste istruttorie della Corte dei conti, compreso il riscontro a richieste istruttorie della sezione regionale di controllo;

m) cura l'attività di gestione contabile delle risorse destinate alla remunerazione dei componenti di commissioni, comitati, e organismi comunque denominati;

n) gestisce sotto il profilo amministrativo-contabile le risorse finanziarie assegnate alla struttura di appartenenza;

o) cura le attività amministrativo-contabili connesse all'acquisizione di beni e servizi per tutta la Direzione centrale.

Art. 97

(*Servizio governo del personale del SSR, fabbisogni formativi e rapporti con le Università*)

1. Il Servizio governo del personale del SSR, fabbisogni formativi e rapporti con le Università:

   a) gestisce le relazioni sindacali, partecipando, nelle diverse forme, alle trattative negoziali inerenti il personale dipendente del SSR nelle materie rimesse dai CCNNLL alla competenza regionale e cura la predisposizione dei relativi accordi regionali nonché di tutta la documentazione connessa;

   b) monitora, avvalendosi di ARCS, l'applicazione delle disposizioni regolanti i rapporti di pubblico impiego, e provvede alla definizione di indirizzi e politiche di governo del personale del SSR, anche con riferimento ai vigenti vincoli di spesa a supporto del servizio economico-finanziario, ed in raccordo con il gruppo tecnico interregionale, ai fini dell'uniforme applicazione da parte degli Enti del SSR;

   c) pianifica, in raccordo con le articolazioni della Direzione e dell'ARCS, i fabbisogni formativi delle professioni del SSR, ed il fabbisogno dei contratti di formazione specialistica e di borse di studio a finanziamento regionale, ai fini degli adempimenti nei confronti dei Ministeri competenti;

   d) assicura l'attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti relativi al riconoscimento del servizio sanitario

prestato all'estero ed al riconoscimento dell'equivalenza titoli del pregresso ordinamento agli attuali diplomi universitari.

e) pianifica le iniziative di formazione continua, ECM e di sviluppo professionale sulla base dei fabbisogni formativi espressi dalle Aziende ed Enti del SSR per il tramite di ARCS, curando i rapporti con le Università e con le altre istituzioni interessate;

f) gestisce, in collaborazione con ARCS, il sistema di accreditamento ECM, compreso il coordinamento dei relativi organi;

g) verifica la regolarità della rendicontazione dei finanziamenti regionali destinati alla gestione delle lauree delle professioni sanitarie, dei contratti aggiuntivi e delle borse di studio regionali per le specialità mediche e provvede alla relativa liquidazione;

h) supporta il Direttore centrale nelle politiche di definizione dei fabbisogni di personale regionale e non, anche sulla base delle direttive della competente Direzione centrale;

i) gestisce, per la parte di competenza, le risorse umane assegnate alla Direzione centrale, monitorando, per il personale in utilizzo, i costi ed il relativo budget;

j) gestisce le procedure di formazione ed aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Art. 98
(Servizio pianificazione, controllo, tecnologie e investimenti)

1. Il Servizio pianificazione, controllo, tecnologie ed investimenti:

a) formula le azioni di strategia e di intervento coordinando i procedimenti volti all'approvazione degli atti di pianificazione dell'Amministrazione regionale e cura, rapportandosi con l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, gli atti di pianificazione regionale per i sistemi di assistenza nonché le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale;
b) cura gli atti di definizione dei fabbisogni dei servizi di assistenza, rapportandosi con l'Azienda regionale di coordinamento per la salute;
c) effettua il riparto delle risorse finanziarie disponibili destinate al S.S.R.;
d) assicura il costante raffronto tra l'attività strategica e l'attività operativa, rapportandosi in merito al Servizio sanitario regionale con l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, anche ai fini di vigilanza e di monitoraggio dell'andamento della gestione e dei risultati degli enti del Servizio sanitario regionale;
e) fornisce supporto al Direttore centrale per il coordinamento delle attività trasversali alle strutture direzionali e nella collaborazione con le stesse, per le azioni di controllo direzionale finalizzate all'individuazione di azioni correttive e alla elaborazione dei conseguenti provvedimenti per la ridefinizione delle attività direzionali e operative;
f) cura le attività volte all'adozione e all'eventuale modifica degli atti aziendali degli enti de Servizio sanitario regionale;
g) cura gli atti volti all'approvazione degli obiettivi da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale e quelli afferenti alla relativa valutazione;
h) cura i procedimenti di elaborazione e approvazione dei protocolli d'intesa disciplinanti i rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università degli studi;
i) assicura azioni di controllo sulle aziende di servizi pubblici alla persona ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 curando i rapporti con le altre direzioni regionali;

j) assicura la pianificazione e la programmazione regionali degli investimenti riguardanti il patrimonio degli enti del S.S.R. sulla base della pianificazione e programmazione delle attività del S.S.R. con la partecipazione dei Servizi della Direzione per quanto di competenza negli specifici settori;
k) assicura al Servizio prevenzione collettiva, sanità pubblica e veterinaria il supporto tecnico per la pianificazione e la programmazione regionali degli investimenti riguardanti il patrimonio delle strutture veterinarie non afferenti al S.S.R.;
l) assicura ai Servizi della Direzione competenti in materia di politiche sociali e del terzo settore il supporto tecnico per la pianificazione e la programmazione regionali degli investimenti riguardanti il patrimonio delle strutture di competenza dei rispettivi servizi;
m) adotta gli atti di gestione finanziaria delle risorse programmate per gli investimenti del S.S.R.;
n) cura le attività relative all'istruttoria tecnica dei progetti e delle tecnologie sottoposti alla valutazione del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, nonché i compiti di segreteria;
o) promuove azioni di monitoraggio dello stato e dell'uso dei beni e della gestione patrimoniale nei settori di competenza;
p) assicura l'attuazione delle politiche regionali relative al settore dei dispositivi medici limitatamente alla "classe Z" (così come definita dalla Classificazione nazionale dei Dispositivi Medici), mediante attività di indirizzo anche in relazione all'appropriatezza con la partecipazione dei Servizi della Direzione per quanto di competenza negli specifici settori;
q) promuove e partecipa, per gli aspetti di competenza, a progetti di collaborazione, con le altre direzioni centrali, con le altre Regioni, con il Ministero della salute e con altre istituzioni del livello nazionale, nonché con organizzazioni internazionali.

Art. 99

(*Servizio integrazione sociosanitaria*)

1. Il Servizio integrazione sociosanitaria cura le politiche di riqualificazione e innovazione del sistema regionale dell'offerta assistenziale sociosanitaria in raccordo con le altre articolazioni della Direzione per gli aspetti di competenza, per assicurare alle persone con bisogni complessi di salute risposte appropriate di cura e assistenza informate all'inclusione sociale.

2. Il Servizio integrazione sociosanitaria:
   a) cura la progettazione legislativa e regolamentare in materia sociosanitaria, con riguardo alla configurazione, organizzazione e qualificazione della rete dei servizi e agli interventi del sistema di offerta regionale a soddisfazione dei bisogni delle persone non autosufficienti e in condizione di fragilità con patologie in atto o esiti delle stesse, delle persone con disabilità, dei minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, delle persone con disturbo mentale e delle persone con dipendenza patologica;
   b) collabora, per la parte sociosanitaria, alla elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione di competenza della Direzione e partecipa al monitoraggio del livello di attuazione dei relativi obiettivi;
   c) cura i procedimenti relativi a:
      1) determinazione del fabbisogno di servizi sociosanitari e percorsi assistenziali integrati;
      2) uniformazione delle pratiche di presa in carico integrata per area di bisogno;
      3) forme di accesso unitario alla rete dei servizi sociosanitari;
      4) modalità, procedure e strumenti per la valutazione multidimensionale delle persone con bisogni complessi;
      5) contenuti e modalità di costruzione del progetto personalizzato di assistenza e relative risorse a titolo di budget personale e di budget di salute;

6) monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati entro i percorsi assistenziali integrati;
7) partenariato pubblico-privato sociale nell'organizzazione e gestione dei servizi e degli interventi;
8) sperimentazione di progettualità per l'innovazione dei servizi;

d) presidia e supporta la programmazione locale in ambito sociosanitario e verifica il livello e la qualità delle prestazioni erogate;
e) rilascia pareri preventivi per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie;
f) autorizza le sperimentazioni di servizi e interventi nei casi previsti dalla legge;
g) assicura la gestione dei rapporti istituzionali di coordinamento e confronto con lo Stato e le Regioni in materia di assistenza sociosanitaria;
h) promuove lo sviluppo di progetti in ambito di assistenza sociosanitaria, anche in collaborazione con altri paesi europei e extra-europei;
i) gestisce le risorse regionali, statali e comunitarie a finanziamento del sistema dei servizi e degli interventi a favore delle persone con bisogni complessi di cui alla lettera a).

Art. 100

(*Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali*)

1. Il Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali cura l'attuazione delle politiche atte ad assicurare sul territorio regionale un sistema uniforme di interventi e servizi sociali anche in raccordo con le altre articolazioni della Direzione e con le altre Direzioni dell'amministrazione regionale per gli aspetti di competenza.

2. Il Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali, in particolare:
   a) cura la progettazione legislativa e regolamentare in materia sociale, con riguardo all'organizzazione territoriale dell'offerta di interventi e servizi sociali a favore di tutta la popolazione nonché con riguardo alle aree minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale, alle donne in difficoltà e vittime di violenza e persone con disabilità o non autosufficienti;
   b) cura la pianificazione e la programmazione delle attività socioassistenziali e socioeducative di competenza;
   c) partecipa, per le parti di competenza, alla predisposizione degli atti in materia di integrazione e assistenza sociosanitaria relativi in particolare alla presa in carico integrata, all'accesso alla rete dei servizi sociosanitari, alla valutazione multidimensionale dei bisogni, al progetto personalizzato e relativo budget, al partenariato pubblico-privato sociale e alla promozione dell'innovazione;
   d) definisce i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire idonee ed omogenee modalità di erogazione delle prestazioni sul territorio regionale;
   e) fornisce indirizzi e fissa obiettivi per la pianificazione e la programmazione del sistema integrato a livello locale e ne monitora e verifica il livello di attuazione;
   f) gestisce le risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate al sistema locale dei servizi sociali e, in particolare, definisce i criteri e le modalità di ripartizione tra i Servizi sociali dei Comuni (SSC) del Fondo sociale regionale e delle altre risorse dedicate al sistema integrato locale, monitora e verifica l'utilizzo dei finanziamenti;
   g) svolge le funzioni di osservatorio delle politiche di protezione sociale anche in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione;
   h) assicura la gestione dei rapporti con i Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi sociali di competenza comunale e il raccordo con i Servizi sociali dei Comuni (SSC);
   i) cura l'accompagnamento ai SSC per lo sviluppo del sistema integrato locale e per l'attuazione della pianificazione e della programmazione regionale in materia;

j) assicura la gestione dei rapporti istituzionali di coordinamento e confronto con lo Stato e le Regioni in materia di politiche sociali;

k) partecipa all'elaborazione dei piani di sviluppo e conduzione degli applicativi informatici per le materie di competenza;

l) collabora allo sviluppo di progetti in ambito socioassistenziale, anche in collaborazione con altri paesi europei e extra-europei.

Art. 101

(*Servizio politiche per il Terzo settore*)

1. Il Servizio politiche per il Terzo settore indirizza, programma e coordina gli interventi a favore degli enti del Terzo settore dell'ambito regionale, in raccordo con le altre articolazioni della Direzione per gli aspetti di competenza anche in attuazione delle previsioni del d.lgs. 117/2017 novellato, tra cui la tenuta del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tutti gli adempimenti conseguenti a mezzo dell'Ufficio regionale Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

2. Il Servizio inoltre:

a) svolge attività di programmazione e di gestione relativa alla concessione di agevolazioni e incentivi alle cooperative sociali e loro consorzi;

b) coordina la programmazione degli interventi in materia di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione di interesse della cooperazione sociale in raccordo con le altre direzioni centrali competenti in materia;

c) cura gli adempimenti di segreteria del Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale;

d) monitora lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991;

e) cura gli affari di competenza regionale in materia di associazioni di volontariato, promozione sociale e servizio civile e degli altri enti del Terzo settore;

f) cura la tenuta dei Registri e degli Albi previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione sociale, volontariato, di promozione sociale e di servizio civile;

g) cura gli affari regionali in materia di fondazioni di competenza della Direzione e assicura azioni di controllo sulle stesse ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile, curando i rapporti con le altre direzioni regionali.

Art. 102

(*Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera*)

1. Il Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera fornisce supporto alle attività di pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo, rapportandosi anche con gli organi centrali dello Stato competenti:

per l'assistenza sanitaria distrettuale nelle aree di:

a) assistenza primaria;

b) emergenza sanitaria territoriale;

c) assistenza specialistica ambulatoriale;

d) assistenza protesica;

e) assistenza termale;

f) assistenza sanitaria nelle carceri;

g) assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare, territoriale, residenziale e semiresidenziale, con particolare riguardo a:

1. attività e servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
2. attività e servizi consultoriali per la tutela della salute dei minori, della donna, delle coppie e della famiglia;
3. attività e servizi rivolti a persone disabili o non autosufficienti;
4. attività e servizi di assistenza domiciliare integrata;
5. attività e servizi rivolti a minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo;
6. attività e servizi per le cure palliative;
7. attività e servizi alla persona sui temi della salute mentale;
8. attività e servizi della riabilitazione;

per l'assistenza sanitaria in ambito ospedaliero nelle aree di:

a) pronto soccorso ed emergenza e urgenza;

b) riabilitazione e lungodegenza post acuzie;

c) attività trasfusionali;

d) attività relative all'insufficienza d'organo e di trapianto;

e) attività in regime di ricovero ospedaliero, day surgery, day hospital e ambulatoriale.

2. Il Servizio inoltre svolge, con riferimento all'assistenza sanitaria in ambito distrettuale, le seguenti attività:

a) indirizzo strategico e controllo sulle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private convenzionate nonché sulla verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate;

b) definizione dei requisiti e procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie gestendo i procedimenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture pubbliche e di accreditamento delle strutture private in correlazione con l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA);

c) pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo relativa alle professioni convenzionate (Medici di medicina generale di Assistenza primaria, di Continuità assistenziale di Emergenza sanitaria territoriale, Pediatri di libera scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni);

d) coordinamento dei Comitati regionali delle Professioni convenzionate, di cui ai rispettivi AACCNN, e coordinamento dei tavoli di contrattazione con le stesse e verifica dell'applicazione degli Accordi nazionali e regionali;

e) predisposizione delle graduatorie regionali e delle procedure per l'assegnazione degli incarichi relative alle Professioni convenzionate in base alle previsioni dei rispettivi AACCNN di categoria.

3. Il Servizio, per quanto attiene l'assistenza sanitaria in ambito ospedaliero, svolge le attività di supporto alla pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo e cura la formalizzazione degli atti relativi ai procedimenti di individuazione e valutazione dei centri di riferimento e di specializzazione regionali.
4. Il Servizio assicura il supporto per le attività di pianificazione in relazione al sistema hub and spoke con prevalenza della specializzazione dei presidi ospedalieri.
5. Il Servizio assicura visione unitaria e integrata delle attività di riferimento per quanto concerne gli ambiti dell'assistenza distrettuale e ospedaliera e si rapporta con il Servizio Integrazione Sociosanitaria e il Servizio Programmazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e il Servizio politiche Terzo Settore al fine della pianificazione complessiva integrata degli interventi in attuazione della legge regionale di riferimento vigente.
6. Il Servizio in forma unitaria e integrata svolge, altresì, attività di supporto alla pianificazione strategica e attività di indirizzo e di controllo e cura i procedimenti relativi alle seguenti attività:

    a) predisposizione e aggiornamento del nomenclatore tariffario e definizione delle relative tariffe;

    b) criteri di priorità di accesso alle prestazioni sul governo dei tempi di attesa;

    c) applicazione dei ticket sanitari;

    d) mobilità sanitaria e autorizzazioni alle cure all'estero;

    e) governo delle clinical governance regionali;

    f) rapporti con gli erogatori privati;

    g) adempimenti in materia di libera professione, in collaborazione con il Servizio governo del personale del SSR, fabbisogni formativi e rapporti con l'Università;

    h) cura la definizione degli aspetti attuativi e regolamentari relativi alla tutela della salute delle fasce deboli e dei cittadini stranieri;

    i) cura le attività del rischio e sicurezza nell'ambito dell'assistenza sanitaria in collaborazione con ARCS.
7. Il Servizio assicura il controllo, la verifica e il coordinamento delle attività di programmazione dell'ARCS in attuazione delle linee di pianificazione concernenti:

    a) miglioramento e sviluppo del sistema informatico ed informativo distrettuale ed ospedaliero;

    b) indirizzi sulle tecnologie sanitarie;

    c) pianificazione strategica, indirizzo e controllo relativamente alle attività del Centro di formazione per l'area delle cure primarie.

Art. 103

(Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria)

1. Il Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria:

    a) assicura la promozione della salute e degli stili corretti di vita nonché la sorveglianza sanitaria della popolazione;

    b) garantisce, in collaborazione con l'ARCS, il coordinamento di livello regionale in materia di:

        1. profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

        2. prevenzione degli effetti sanitari da inquinanti ambientali e biologici;

        3. sicurezza degli alimenti di origine non animale e delle acque destinati al consumo umano;

        4. prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

5. rischio radiologico;

6. screening;

c) fornisce supporto nelle materie di medicina legale e polizia mortuaria;

d) cura le attività relative alla medicina predittiva e alla prevenzione dei rischi individuali;

e) fornisce indirizzi per la medicina sportiva e ne assicura il coordinamento a livello regionale;

f) cura a livello regionale le attività di:

1. sanità animale (area A);

2. igiene e controllo degli alimenti di origine animale (area B);

3. igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C);

g) gestisce il sistema delle allerte alimentari nazionali e comunitarie, i piani di profilassi in Regione, il controllo delle malattie infettive e delle zoonosi e le emergenze sanitarie veterinarie;

h) svolge le funzioni di Osservatorio Epidemiologico Veterinario e sicurezza alimentare della Regione;

i) si avvale per le attività istituzionali dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), dell'Istituto zooprofilattico provinciale delle Venezie e di altre strutture di laboratorio di sanità pubblica individuate all'uopo.

Art. 104

(*Servizio assistenza farmaceutica*)

1. Il Servizio assistenza farmaceutica:

a) svolge attività di pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo strategico, rapportandosi anche con gli organi centrali dello Stato competenti, per le attività in materia di:

1. assistenza farmaceutica, con particolare riferimento alla rimborsabilità dei medicinali, alle modalità della loro erogazione-distribuzione;

2. assistenza integrativa;

3. farmacovigilanza, uso razionale dei medicinali e sperimentazione clinica;

4. vigilanza sui dispositivi medici e dispositivi diagnostici in vitro;

b) elabora direttive per attuare le norme nazionali e regionali in materia di farmaci e assistenza integrativa;

c) svolge attività di pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo strategico in merito all'andamento dell'attività di assistenza farmaceutica, curandone il monitoraggio;

d) coordina e partecipa agli organismi tecnici regionali per la qualificazione dell'assistenza farmaceutica;

e) sviluppa iniziative di miglioramento dell'assistenza farmaceutica con particolare riferimento all'efficacia e all'appropriatezza dell'uso dei farmaci;

f) attua, concorrendo alla loro definizione, le politiche regionali relative al settore dei dispositivi medici esclusa la "classe Z", mediante attività di indirizzo anche in relazione all'appropriatezza e di controllo avvalendosi del supporto tecnico del referente regionale dei flussi ministeriali dei DM e della struttura di HTA presso l'ARCS;

g) attua, concorrendo alla loro definizione, le politiche regionali sui rapporti convenzionali con le farmacie aperte al pubblico e ne coordina i tavoli di contrattazione per le tematiche afferenti all'assistenza farmaceutica e integrativa;

h) monitora e partecipa, per quanto di competenza, alla contrattazione regionale attuativa degli accordi collettivi nazionali del personale sanitario convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

i) partecipa agli interventi finalizzati alla qualificazione dell'assistenza farmaceutica in un'ottica di integrazione ospedale-territorio;

j) collabora con l'Ente a ciò preposto alla valutazione dell'introduzione di nuovi farmaci e nuove tecnologie secondo le metodologie di Health Technology Assessment;

k) partecipa alla programmazione e gestione dei percorsi assistenziali integrati monitorando l'uso dei farmaci.

TITOLO II
ENTI REGIONALI

Art. 105
(Ente tutela patrimonio ittico - ETPI)

1. La Direzione dell'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) cura la gestione delle risorse ittiche delle acque interne ed in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;

b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato;

c) adotta il piano di gestione ittica;

d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;

e) rilascia le licenze di pesca sportiva e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva;

f) rilascia le licenze di pesca professionale e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia;

h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca;

i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore;

j) approva il programma delle immissioni;

k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica;

l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;

m) gestisce gli impianti ittici regionali;

n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo;

o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo;

p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali;

q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;

r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);

s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;

t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;

u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca;

v) irroga le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne.

Art. 106
(*Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDiSS*)

1. La Direzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori:

a) predispone, in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta regionale, lo schema del programma triennale degli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 21/2014 s.m.i. e ne assicura l'attuazione;
b) cura la programmazione delle risorse finanziarie dell'ARDiSS;
c) cura la redazione del bilancio sociale dell'ARDiSS;
d) promuove e cura i rapporti con le Università, con gli Istituti superiori di grado universitario, con le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e con gli Istituti tecnici superiori della Regione per garantire l'accesso ai servizi da parte della generalità degli studenti ad essi iscritti ed in particolare dei capaci, meritevoli, ma privi di mezzi;
e) tratta gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e le attività concernenti i contratti;
f) provvede alla gestione del personale;
g) cura la comunicazione istituzionale dell'Agenzia e i rapporti con gli studenti e loro associazioni;
h) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. d) della legge regionale 21/2014 s.m.i.;
i) definisce la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'Agenzia di cui all'art. 9 lett. e) della legge regionale 21/2014 e s.m.i. curando anche la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione e le relative procedure di gara;
j) cura la gestione e la conservazione del patrimonio immobiliare finalizzato all'erogazione del servizio abitativo destinato agli studenti universitari ed in generale ai servizi per il diritto allo studio universitario;
k) cura di ogni adempimento richiesto per l'adeguamento alle normative vigenti ed al mantenimento in efficienza di tutti gli impianti e presidi di sicurezza;
l) gestisce dei contratti di servizio, nelle modalità previste, afferenti la gestione degli immobili;
m) svolge tutte le funzioni non attribuite o non esercitabili dal Servizio interventi per il diritto agli studi superiori.

2. Alle dipendenze dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori opera il Servizio interventi per il diritto agli studi superiori.

Art. 107
(*Servizio interventi per il diritto agli studi superiori*)

1. Il Servizio interventi per il diritto agli studi superiori:

a) supporta nell'ambito di competenza la Direzione generale nella programmazione triennale degli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 21/2014 s.m.i.;

b) collabora con la Direzione generale nell' ambito dei rapporti con le Università, con gli Istituti superiori di grado universitario, con le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e con gli Istituti tecnici superiori della Regione;

c) collabora, per gli aspetti di competenza, alla predisposizione del Bilancio Sociale e della Carta dei Servizi.

d) assiste la Direzione generale nella gestione dei rapporti con gli studenti e loro associazioni;

e) gestisce le risorse finanziarie assegnate;

f) attua gli interventi in materia di diritto agli studi superiori sulla base degli indirizzi della Direzione generale e in particolare eroga i benefici di natura economica articolati in borse di studio, prestiti e contributi;

g) eroga i servizi abitativi e di ristorazione assicurandone gli standard qualitativi previsti dalla Carta dei Servizi;

h) eroga i contributi straordinari agli studenti per il superamento di gravi difficoltà;

i) cura i procedimenti di revoca e di recupero dei benefici erogati all'utenza;

j) cura l'attuazione e la gestione dei servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza, dei servizi di orientamento, di trasporto, nonché dei servizi a favore dei soggetti diversamente abili;

k) cura l'attività informativa e di raccordo con le aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria agli studenti fuori sede;

l) assicura la promozione e divulgazione delle attività rivolte alle varie categorie di studenti/utenti, collaborando alla predisposizione del materiale informativo relativo ai servizi offerti;

m) coordina le attività culturali in attuazione delle intese o dei protocolli operativi firmati tra l'Agenzia e le associazioni culturali presenti sul territorio;

n) svolge i controlli in ordine alla corretta esecuzione dei contratti concernenti gli ambiti di competenza;

o) predispone e stipula protocolli e convenzioni con istituzioni pubbliche finalizzate alla verifica e persistenza dei requisiti prescritti per l'accesso ai benefici erogati dall'Agenzia.

Art. 108

(*Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA*)

1. La Direzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) cura il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento.

Art. 109

(Servizi dell'ERSA)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali;
b) Servizio statistica agraria e coordinamento delle attività nel settore dello sviluppo rurale;
c) Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

2. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati l'Agenzia può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale.

Art. 110

(Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali)

1. Il Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza dell'Agenzia;

b) assicura il supporto giuridico e amministrativo ai servizi di indirizzo tecnico;

c) cura i servizi e le attività aventi carattere generale;

d) cura la predisposizione del bilancio, le sue variazioni ed il rendiconto e collabora nella predisposizione degli atti di programmazione;

e) promuove e attua, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, le attività per favorire la valorizzazione, la promozione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

f) cura gli interventi in materia di promozione dei prodotti agricoli regionali mediante la realizzazione di manifestazioni, mostre e convegni di rilievo regionale e di iniziative atte a promuovere la conoscenza di sistemi di produzione e vendita;

g) attua gli interventi a sostegno di enti e associazioni aventi finalità istituzionali di interesse agricolo;

h) svolge ogni altra attività, anche tecnico-operativa, in materia di agriturismo compresa quella di vigilanza, di formazione professionale e di promozione;

i) svolge le attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e qualità.

ART. 111

(*Servizio statistica agraria e coordinamento delle attività nel settore dello sviluppo rurale*)

1.Il servizio statistica agraria e coordinamento delle attività nel settore dello sviluppo rurale, con sede in Pozzuolo del Friuli:

a) cura la statistica agraria;

b) cura la gestione dei dati della realtà agricola e agro-alimentare regionale, anche al fine di elaborare proiezioni, modelli statistici e scenari di sviluppo del settore produttivo primario;

c) effettua indagini, atte alla conoscenza e valutazione delle produzioni agrarie regionali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e ai loro trasformati (PAT);

d) svolge le funzioni attribuite dalla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 "Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi."

e) promuove e attua ricerche di mercato per lo sviluppo e la valorizzazione del settore agroalimentare.

f) svolge attività di formazione ed aggiornamento, ricerca, divulgazione e informazione nel settore dell'agricoltura biologica;

g) cura la ricerca applicata e la sperimentazione nel campo ittico;

h) cura le procedure di rendicontazione delle spese sostenute dai Consorzi di Bonifica per i progetti gestiti da ERSA

i) cura l'iscrizione degli operatori biologici nell'elenco regionale e organizza le attività di vigilanza e controllo sugli organismi di controllo degli operatori biologici.

Art. 112

(Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica)

1. Il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, con sede in Pozzuolo del Friuli:

a) assicura l'applicazione, sul territorio regionale, della normativa fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale esercitando altresì le necessarie attività certificatorie e di controllo di conformità;

b) esercita le funzioni di competenza regionale del Servizio fitosanitario nazionale;

c) esercita la vigilanza sull'attività vivaistica, sullo stato fitosanitario, sulla produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nel territorio regionale, compreso l'impiego in ambito agricolo, ornamentale e forestale, di vegetali, incluse le sementi, geneticamente modificati;

d) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali, quando non altrimenti attribuite;

e) esercita le competenze regionali in materia di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, di vivaismo viticolo, di accreditamento e controllo dei fornitori, dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;

f) esercita la diagnostica fitopatologica, cura studi e ricerche in materia fitopatologica e fitoiatrica e assicura il corretto impiego dei prodotti fitosanitari;

g) irroga le sanzioni amministrative previste dalle vigenti normative fitosanitarie;

h) realizza programmi di intervento diretto ed attua programmi strutturali e di prevenzione nel settore fitopatologico, nonché corrisponde gli eventuali indennizzi economici da questi previsti;

i) cura l'attività di diagnosi fitopatologica attraverso lo studio, la ricerca e le analisi delle malattie delle piante agrarie, forestali, ornamentali e della flora spontanea, dovute all'azione di agenti biotici e abiotici nonché al riconoscimento e alla caratterizzazione di organismi nocivi quali virus e virus-simili, batteri, fitoplasmi, funghi, nematodi, insetti e altri artropodi;

j) attua interventi in materia di fitopatologia forestale;

k) effettua studi e indagini di laboratorio per il settore agro-ambientale;

l) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per i controlli ufficiali;

m) cura la ricerca applicata e la sperimentazione nel campo agrario e zootecnico;

n) attua iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione delle cognizioni tecniche nelle materie di competenza;

o) provvede alle attività di aggiornamento tecnico e professionale degli operatori dei settori agricolo ed ittico, compresa l'assistenza tecnica specialistica alle aziende;

p) cura gli adempimenti relativi all'attuazione di Progetti di ricerca di rilevanza nazionale e/o internazionale nel settore rurale;

q) adotta i disciplinari relativi alle tecniche agronomiche, di coltura e di difesa integrata delle coltivazioni;

r) cura la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento, nonché lo svolgimento dell'esame di abilitazione e il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente, di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

s) cura la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento, nonché lo svolgimento dell'esame di abilitazione e il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali, di cui al piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

t) svolge gli adempimenti in materia di agricoltura biologica di competenza dell'Agenzia.

Art. 113
(*Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC*)

1. La Direzione generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), con sede in Gorizia e sede operativa in Trieste, cura il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento. In particolare:
   a) cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e gli enti regionali;
   b) definisce, di concerto con i servizi, la programmazione delle attività dell'Ente.
   c) fornisce assistenza al Comitato d'indirizzo scientifico e alla Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia.

Art. 114
(*Servizi dell'ERPAC*)

1. L'ERPAC si articola nei seguenti servizi:
   a) Servizio affari generali e formazione;
   b) Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio;
   c) Servizio ricerca, musei e archivi storici.
2. Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati l'ERPAC può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale.

Art. 115
(*Servizio affari generali e formazione*)

1. Il Servizio affari generali e formazione, con sede a Gorizia:
   a) cura la programmazione e gestione delle risorse finanziarie e i relativi adempimenti;
   b) cura i servizi e le attività aventi carattere generale, assicurando il supporto giuridico amministrativo ai Servizi;
   c) cura la gestione ordinaria degli immobili attribuiti alla disponibilità dell'ERPAC;
   d) gestisce la Scuola regionale per il restauro per l'organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell'osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell'insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento. La Scuola ha sede in Gorizia.

Art. 116
(*Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio*)

1. Il Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa Manin di Passariano (UD):
   a) valorizza il compendio di Villa Manin e il suo parco nonché gli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, della legge regionale 2/2016, ad eccezione dei musei;
   b) valorizza le collezioni nella disponibilità della Regione;

c) progetta e gestisce le attività espositive e culturali in genere all'interno dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura di cui alla lettera a);

d) promuove e ospita residenze culturali;

e) promuove o partecipa direttamente a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale;

f) effettua la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;

g) esercita le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975;

h) gestisce, incrementa e valorizza l'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale (AMMER) con sede a Villa Manin;

i) promuove le relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico culturale.

Art. 117
(*Servizio ricerca, musei e archivi storici*)

1. Il Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia:
   a) gestisce e amministra i musei di proprietà o comunque nella disponibilità della Regione;
   b) sviluppa attività espositive e di valorizzazione delle collezioni nei musei di cui alla lettera a);
   c) gestisce gli archivi storici e le biblioteche di competenza regionale;
   d) promuove la diffusione della conoscenza e della funzione del patrimonio di beni affidato al Servizio;
   e) svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale;
   f) svolge attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore;
   g) effettua e coordina, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali;
   h) effettua, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Art. 118
(Ente di decentramento regionale di Trieste – EDR di Trieste)

1. L'Ente di decentramento regionale (EDR) di Trieste, con sede a Trieste:

   a) esercita le funzioni della soppressa Provincia di Trieste di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, ivi comprese le funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori;

   b) costituisce, per gli enti locali ricompresi nel rispettivo territorio, l'ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici;

c) provvede alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di competenza dei Comuni ricompresi nel rispettivo territorio che intendono avvalersi degli EDR in delegazione amministrativa intersoggettiva.

2. Alle dipendenze dell'Ente operano il Servizio tecnico, con le funzioni di carattere tecnico manutentivo negli ambiti previsti dalle lettere a) e c) del comma 1, ed un Servizio affari generali con compiti di natura amministrativa e contabile.

Art. 119
(Ente di decentramento regionale di Udine – EDR di Udine)

1. L'Ente di decentramento regionale (EDR) di Udine, con sede a Udine:

a) esercita le funzioni della soppressa Provincia di Udine di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, ivi comprese le funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori;

b) costituisce, per gli enti locali ricompresi nel rispettivo territorio, l'ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici;

c) provvede alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di competenza dei Comuni ricompresi nel rispettivo territorio che intendono avvalersi degli EDR in delegazione amministrativa intersoggettiva.

2. Alle dipendenze dell'Ente operano il Servizio tecnico, con le funzioni di carattere tecnico manutentivo negli ambiti previsti dalle lettere a) e c) del comma 1, ed un Servizio affari generali con compiti di natura amministrativa e contabile.

Art. 120
(Ente di decentramento regionale di Pordenone – EDR di Pordenone)

1. L'Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone, con sede a Pordenone:

a) esercita le funzioni della soppressa Provincia di Pordenone di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, ivi comprese le funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori;

b) costituisce, per gli enti locali ricompresi nel rispettivo territorio, l'ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici;

c) provvede alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di competenza dei Comuni ricompresi nel rispettivo territorio che intendono avvalersi degli EDR in delegazione amministrativa intersoggettiva.

2. Alle dipendenze dell'Ente operano il Servizio tecnico, con le funzioni di carattere tecnico manutentivo negli ambiti previsti dalle lettere a) e c) del comma 1, ed un Servizio affari generali con compiti di natura amministrativa e contabile.

Art. 121
(Ente di decentramento regionale di Gorizia – EDR di Gorizia)

1. L'Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia, con sede a Gorizia:

a) esercita le funzioni della soppressa Provincia di Gorizia di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, ivi comprese le funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori;

b) costituisce, per gli enti locali ricompresi nel rispettivo territorio, l'ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici;

c) provvede alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di competenza dei Comuni ricompresi nel rispettivo territorio che intendono avvalersi degli EDR in delegazione amministrativa intersoggettiva.

2. Alle dipendenze dell'Ente operano il Servizio tecnico, con le funzioni di carattere tecnico manutentivo negli ambiti previsti dalle lettere a) e c) del comma 1, ed un Servizio affari generali con compiti di natura amministrativa e contabile.

Art. 122

(Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)

1. L'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, quale strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro, organizza e svolge le proprie attività istituzionali così come definite dalla legge istitutiva. Lo scopo delle attività svolte dall'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è creare valore per le imprese, per i lavoratori, per i partner e per il territorio regionale condividendo visioni di sviluppo e progetti concreti. L'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:
   a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;
   b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale;
   c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;
   d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale;
   e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati;
   f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione;
   g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale;
   h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro;
   i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;
   j) cura delle attività di osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;
   k) ideazione e attuazione di campagne di informazione per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, le pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e l'organizzazione di eventi, incontri e tavoli di coordinamento;
   l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.

m) predisposizione e attuazione del programma di marketing territoriale;

n) coordinamento delle attività legate al processo di scoperta imprenditoriale della strategia di specializzazione intelligente affidate dalla Regione;

o) cura degli adempimenti obbligatori relativi al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Piano della Prestazione e alla normativa in materia di privacy;

p) adozione del Piano strategico di durata triennale e del Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale;

q) adozione del regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE